



**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Rapporto di monitoraggio sulle politiche sociali**

**Il parte, sezione I**

**I trasferimenti monetari per invalidità, pensioni sociali, integrazioni al minimo, pensioni di guerra e ai superstiti**

Direzione generale per la gestione del Fondo Nazionale per le politiche sociali  
e monitoraggio della spesa sociale

Marzo 2006

Il Rapporto è responsabilità collegiale del gruppo di lavoro costituito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 settembre 2004, presso la Direzione Generale del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e monitoraggio della spesa sociale e così composto:

<i>Paolo Sestito</i>	coordinatore scientifico del gruppo di lavoro – condirettore della Banca d'Italia, esperto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
<i>Sonia Prevedello</i>	coordinatore tecnico del gruppo di lavoro – direttore generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
<i>Andrea Tardiola</i>	dirigente della direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
<i>Vincenzo Di Felice</i>	dirigente della direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
<i>Margherita Brunetti</i>	funzionario della direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
<i>Isabella Menichini</i>	dirigente della direzione generale per le tematiche familiari, sociali e la tutela dei diritti dei minori - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
<i>Tatiana Esposito</i>	dirigente della direzione generale per l'impiego, l'orientamento e la formazione - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
<i>Gianna Barbieri</i>	funzionario del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca
<i>Raffaele Tangorra</i>	dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri
<i>Tiziana Altì</i>	funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri
<i>Salvatore Giovannuzzi</i>	direttore centrale per l'Informazione statistica dell'INPS
<i>Luigi Ziccheddu</i>	direttore centrale Prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS
<i>Marco Ghersevich</i>	direttore dell'Ufficio di Presidenza dell'INPS
<i>Valfranco Fortuni</i>	dirigente della direzione centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni dell' INPS
<i>Antonio Costanzo</i>	direttore centrale Studi e ricerche dell'INPS
<i>Vincenzo Sabatini</i>	coordinatore centrale del coordinamento generale statistico dell'INPS
<i>Oreste Nazzaro</i>	ricercatore della direzione centrale delle statistiche economiche strutturali dell'ISTAT
<i>Deborah Guerrucci</i>	ricercatrice della direzione centrale della contabilità nazionale dell'ISTAT
<i>Maria Donata Bellentani</i>	dirigente dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali
<i>Gilda Salatino</i>	dirigente dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali

La segreteria tecnica del gruppo di lavoro, curata dalla Direzione Generale del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e monitoraggio della spesa sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è composta da Luigi Bernardini e Romina Sambucci.

Il capitolo è stato curato da:

Isabella Menichini – in collaborazione con Danilo Massi - del Ministero del lavoro e politiche sociali (§ 1 e Box 2), Oreste Nazzaro dell'ISTAT (§ 2 e 4-9 e sezioni 3.1, 3.2), Elisabetta Del Bufalo e Alessandro Solipaca dell'ISTAT (Box 3), Angelo Marano della Presidenza del Consiglio dei Ministri (sezione 3.3 e Box 1).

Le appendici statistiche sono state realizzate da Simona Spirito dell'ISTAT.

La supervisione del capitolo è di Paolo Sestito.

Il capitolo è stato redatto con la collaborazione del Dipartimento Affari Economici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

## Premessa

Questa monografia è stata elaborata all'interno del Rapporto di monitoraggio sulle politiche sociali predisposto da un gruppo di lavoro interistituzionale costituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui, lo scorso settembre, è stata diffusa una I parte, di natura più metodologica, e di cui si stanno man mano predisponendo monografie tematiche sulle principali aree delle politiche sociali. Va ricordato che lo scopo dell'iniziativa era ed è quello di fornire un contributo conoscitivo in tema di politiche sociali, non di valutare le singole politiche o gli assetti complessivi delle stesse, o ancora di esporre programmi di riordino delle stesse; si mirava e si mira quindi a fornire un quadro quantitativo la cui utilità per il policy maker non è diminuita, anzi è forse accresciuta, dall'attuale fase di passaggio da una legislatura alla successiva.

In questa monografia si guarda alle prestazioni pensionistiche di rilevanza più propriamente sociale, escludendosi quindi solo i trattamenti di vecchiaia non integrati al minimo. La novità non è tanto nell'uso di una particolare fonte statistica – perché la principale fonte adoperata (oltre ai dati di bilancio) è il già noto Casellario centrale dei pensionati – ma nello sforzo di presentare un quadro esaustivo, in cui si guardi sia ai trattamenti che ai beneficiari degli stessi, tenendo in conto il complesso dei trattamenti che fanno capo ai diversi soggetti. Parti qualificanti della monografia ricostruiscono poi l'evoluzione della spesa per le diverse prestazioni, evidenziando il ruolo dei nuovi trattamenti, di quelli sopravvissuti e di quelli cessati, nonché dei pagamenti per arretrati che in taluni casi (in primis le invalidità civili) hanno una significativa rilevanza. Si descrivono non solo le norme che definiscono le condizioni di accesso, ma anche le procedure che governano l'effettivo accesso alle prestazioni e si pone ciò in relazione, in particolare per i trattamenti legati alla disabilità, con le condizioni socio-economiche e sanitarie della popolazione.

Paolo Sestito

Coordinatore del gruppo di lavoro

<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>6</b>
<b>1. I VARI TRASFERIMENTI MONETARI – CENNI NORMATIVI</b> .....	<b>17</b>
1.1. Trattamenti per invalidità civile, cecità e sordomutismo.....	17
1.2 Provvиденze di carattere previdenziale per invalidità ed inabilità.....	25
1.3 I trattamenti indennitari e le rendite per infortunio.....	31
1.4 Le integrazioni al minimo.....	36
1.5 Provvиденze per cause di guerra.....	37
1.6 Le pensioni ai superstiti.....	41
<b>2. DIFFUSIONE E DIMENSIONI DEI TRATTAMENTI</b> .....	<b>44</b>
<b>3. LE INVALIDITÀ CIVILI</b> .....	<b>52</b>
3.1 I trattamenti .....	52
3.2 I beneficiari.....	56
3.3 La crescita della spesa per invalidità civile nel bilancio della gestione INPS “invalidi civili”.....	65
Box 1: I dati sull’invalidità civile tratti dalle diverse fonti.....	72
Box 2: Procedure per l’accertamento dell’invalidità civile.....	74
Box 3: Le determinanti socio-economiche e sanitarie dell’accesso alle prestazioni per disabilità.....	82
<b>4. LE INVALIDITÀ IVS</b> .....	<b>92</b>
4.1 I trattamenti .....	92
4.2 I beneficiari.....	93
<b>5. LE RENDITE PER INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI</b> .....	<b>98</b>
5.1 I trattamenti .....	98
5.2 I beneficiari.....	99
<b>6. ASSEGNI E PENSIONI SOCIALI</b> .....	<b>104</b>
6.1 I trattamenti .....	104
6.2 I beneficiari.....	106
<b>7. LE PENSIONI INTEGRATE AL MINIMO</b> .....	<b>111</b>
7.1 I trattamenti .....	111
7.2 I beneficiari.....	112
<b>8. LE PENSIONI DI GUERRA</b> .....	<b>118</b>
8.1 I trattamenti .....	118
8.2 I beneficiari.....	119
<b>9. LE PENSIONI AI SUPERSTITI</b> .....	<b>124</b>
9.1 I trattamenti .....	124
9.2 I beneficiari.....	125
<b>APPENDICE STATISTICA</b> .....	<b>130</b>

## Introduzione

Questa monografia considera un ampio insieme di trasferimenti monetari. Con riferimento alla classificazione ESSPROS della spesa sociale (cfr. la I parte di questo Rapporto, in particolare il cap. 1), si includono tanto la *funzione* invalidità e quella superstiti (nella loro interezza) quanto parti selezionate della funzione vecchiaia; con riferimento alla classificazione adoperata dall'ISTAT, sono ricomprese tanto voci rientranti nel *settore* previdenza – nella loro interezza le funzioni invalidità e superstiti e, per le sole integrazioni al minimo (solo in parte e indirettamente a carico della fiscalità generale e classificate comunque nel settore previdenza seguendo i trattamenti di base che vengono integrati), la funzione vecchiaia - quanto voci classificate nell'assistenza (nella loro interezza tutte le tre funzioni citate). Più sinteticamente si può quindi dire che delle tre grandi funzioni ESSPROS intitolate a invalidità, vecchiaia e superstiti vengono escluse le liquidazioni di fine rapporto lavoro (che non rientrano affatto nella spesa pensionistica), le liquidazioni in conto capitale e le pensioni di vecchiaia e anzianità non integrate al minimo – riportate solo per memoria in alcune tabelle – nonché tutte le spese relative alla fornitura di servizi (oggetto di un'altra monografia).

La scelta fatta è quella già esposta nel cap. 1 della I parte. Pur rammentando sempre le classificazioni statistiche rilevanti, si sono infatti ricomprese tutte le voci che abbiano in senso lato una finalità sociale e redistributiva. Anche per via dell'intersecarsi dei diversi elementi, si sono ricomprese in una unica monografia tutte le tre funzioni di rischio economico coperto, evidenziando altresì una serie di elementi specifici a cavallo tra le stesse: ad esempio si è così evidenziato il peso dei trattamenti di invalidità trasformati, al passaggio dei 65 anni di età, in pensioni sociali (riclassificati dalla funzione invalidità a quella di vecchiaia). Come detto, si sono anche riportate per memoria i principali aggregati delle prestazioni pensionistiche escluse dalla trattazione di questa monografia, ovverosia le pensioni di vecchiaia non integrate al minimo. Il dettaglio delle voci è nella tabella A.1. Al di là delle voci riportate solo per memoria, i trattamenti considerati attengono<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> E' opportuno qui precisare alcune necessarie scelte classificatorie. Nel comparto invalidità civile non sono comprese le pensioni erogate agli ultrasessantacinquenni, in quanto queste si trasformano al raggiungimento di tale età in pensioni o assegni sociali (non si trasformano solo le pensioni di invalidità civile a favore dei non vedenti e quelle erogate in Valle d'Aosta e nel Trentino Alto Adige; cfr. cap. 1 e 2). Dunque tali trattamenti sono considerati fra le pensioni e gli assegni sociali, evidenziandone però la peculiare origine (quasi il 50% di questi ultimi origina proprio da prestazioni di invalidità civile). Quanto all'indennità di accompagnamento, che pure rientra fra i trattamenti di invalidità civile, va ricordato che essa (non soggetta alla prova dei mezzi ed erogata in caso di condizioni socio-sanitarie di particolare disagio) non necessariamente si accompagna alla pensione di invalidità civile (soggetta invece alla prova dei mezzi) e può anche combinarsi ad altri trattamenti, ad esempio del comparto IVS (pur nella sussistenza di un divieto di cumulo con prestazioni analoghe di tipo previdenziale, quali l'assegno per l'assistenza personale continuativa). Nel comparto previdenziale dell'invalidità (parte del sistema IVS) sono del tutto esclusi dall'analisi i trattamenti di invalidità erogati dall'INPDAP, non distinti, nell'archivio utilizzato, da quelli di vecchiaia erogati dallo stesso Ente, nonché gli assegni ordinari di invalidità eventualmente trasformati in pensione di vecchiaia al compimento dei 65 anni per l'uomo e dei 60 anni per le donne. Tali componenti risultano ricomprese nelle pensioni di vecchiaia. A proposito di queste ultime, va precisato che includono anche quelle di anzianità. Con riferimento alle integrazioni al minimo, gli importi riportati includono i trattamenti di base a cui quelle integrazioni si riferiscono: ciò sia per rendere meglio intelligibili i dati sugli

- trattamenti di invalidità civile (ricompresi quelli a favore di non vedenti e non udenti) e indennità di accompagnamento, i cui presupposti sono rispettivamente di natura socio-sanitaria e reddituale ed esclusivamente socio-sanitaria, in entrambi i casi senza alcun requisito di pregressa contribuzione;
- pensioni di inabilità e assegni ordinari di invalidità del comparto IVS e rendite per infortuni sul lavoro, i cui presupposti sono socio-sanitari e di pregressa contribuzione (ed attività lavorativa);
- pensioni e assegni sociali, i cui presupposti sono anagrafici e legati alla carenza di contributi pregressi;
- integrazioni al minimo di tutto il comparto IVS, i cui presupposti sono contributivi e reddituali (e quindi in qualche modo connessi ad una limitatezza dei contributi pregressi);
- pensioni di guerra, i cui presupposti sono nella presenza di menomazioni connesse con eventi bellici, senza vincoli reddituali (che rilevano però nel definire gli importi) o di pregressa contribuzione;
- pensioni ai superstiti, i cui presupposti sono nel legame di parentela con soggetti a suo tempo beneficiari di altri trattamenti, , ovvero lavoratori che abbiano già maturato diritti pensionistici, senza vincoli reddituali (che rilevano però nel definire gli importi).

---

importi che poi i singoli beneficiari effettivamente ricevono e sia perché la “scarsità” di contributi pregressi da cui essi discendono è logicamente affine all’assenza di questi da cui le pensioni e gli assegni sociali traggono origine. Quanto ai trattamenti per i superstiti (parte del sistema IVS), va ricordato che sono escluse le rendite indirette per infortunio sul lavoro e le pensioni di guerra indirette, inserite invece nei trattamenti da cui a monte derivano e là evidenziate come trattamenti indiretti.

**Tavola A.1 - Pensioni e importo complessivo annuo per tipo di prestazione. Anni 2002-2004 (importo complessivo in milioni di euro, importo medio in euro)**

Tipologia di pensione	Funzione ESSPROS (a)	Settore Istat (b)	2002			2003			2004		
			Numero	Importo compl.vo annuo	Importo medio annuo	Numero	Importo compl.vo annuo	Importo medio annuo	Numero	Importo compl.vo annuo	Importo medio annuo
<b>1 Invalidità civile (capitolo 3), di cui:</b>	<b>INV</b>	<b>ASS</b>	<b>2.192.510</b>	<b>8.993</b>	<b>4.102</b>	<b>2.385.532</b>	<b>9.932</b>	<b>4.164</b>	<b>2.518.595</b>	<b>10.710</b>	<b>4.252</b>
2 <i>Pensioni di invalidità civile</i>			815.450	2.310	2.833	864.200	2.442	2.825	889.305	2.544	2.861
3 <i>Indennità di accompagnamento</i>			1.377.060	6.683	4.853	1.521.332	7.491	4.924	1.629.290	8.166	5.012
<b>4 Pensioni di inabilità e assegni ord. di invalidità (cap. 4), di cui:</b>	<b>VEC, INV</b>	<b>PREV</b>	<b>2.521.639</b>	<b>15.493</b>	<b>6.144</b>	<b>2.352.717</b>	<b>14.861</b>	<b>6.316</b>	<b>2.215.916</b>	<b>14.375</b>	<b>6.487</b>
5 <i>non integrate al minimo</i>			1.114.400	8.274	7.425	1.062.621	8.106	7.629	1.021.244	7.990	7.824
6 <i>integrate al minimo</i>			1.407.239	7.219	5.130	1.290.096	6.754	5.236	1.194.672	6.385	5.345
<b>7 Rendite per infortunio sul lavoro (incluse le indirette) (capitolo 5)</b>	<b>VEC, INV, SUP</b>	<b>PREV</b>	<b>1.155.328</b>	<b>4.262</b>	<b>3.689</b>	<b>1.110.150</b>	<b>4.288</b>	<b>3.862</b>	<b>1.078.420</b>	<b>4.313</b>	<b>3.999</b>
<b>8 Pensioni e assegni sociali (capitolo 6), di cui:</b>	<b>VEC</b>	<b>ASS</b>	<b>741.230</b>	<b>3.042</b>	<b>4.104</b>	<b>743.232</b>	<b>3.109</b>	<b>4.184</b>	<b>755.487</b>	<b>3.262</b>	<b>4.318</b>
9 <i>ex pensioni di invalidità civile</i>			331.557	1.239	3.736	336.490	1.294	3.845	343.779	1.378	4.008
<b>10 Pensioni integrate al minimo (c) (capitolo 7), di cui:</b>	<b>VEC, INV, SUP</b>	<b>PREV</b>	<b>4.837.108</b>	<b>24.373</b>	<b>5.039</b>	<b>4.711.792</b>	<b>24.267</b>	<b>5.150</b>	<b>4.614.504</b>	<b>24.297</b>	<b>5.265</b>
11 <i>pensioni di vecchiaia/anzianità</i>			2.192.151	11.040	5.036	2.192.624	11.289	5.149	2.194.209	11.552	5.265
12 <i>pensioni di invalidità IVS</i>			1.407.239	7.219	5.130	1.290.096	6.754	5.236	1.194.672	6.385	5.345
13 <i>pensioni ai superstiti</i>			1.237.718	6.114	4.940	1.229.072	6.224	5.064	1.225.623	6.360	5.189
<b>14 Pensioni di guerra (incluse le indirette) (capitolo 8)</b>	<b>VEC, INV, SUP</b>	<b>ASS</b>	<b>459.111</b>	<b>1.687</b>	<b>3.675</b>	<b>460.518</b>	<b>1.576</b>	<b>3.423</b>	<b>421.686</b>	<b>1.558</b>	<b>3.694</b>
<b>15 Pensioni ai superstiti (capitolo 9), di cui:</b>	<b>VEC, SUP</b>	<b>PREV</b>	<b>4.823.095</b>	<b>30.322</b>	<b>6.287</b>	<b>4.818.602</b>	<b>31.084</b>	<b>6.451</b>	<b>4.903.213</b>	<b>32.723</b>	<b>6.674</b>
16 <i>non integrate al minimo</i>			3.585.377	24.208	6.752	3.589.530	24.860	6.926	3.677.590	26.363	7.169
17 <i>integrate al minimo</i>			1.237.718	6.114	4.940	1.229.072	6.224	5.064	1.225.623	6.360	5.189
<b>18 Pensioni di vecchiaia (inclusa anzianità), di cui:</b>	<b>VEC</b>	<b>PREV</b>	<b>10.757.401</b>	<b>125.496</b>	<b>11.666</b>	<b>10.957.614</b>	<b>132.227</b>	<b>12.067</b>	<b>11.254.661</b>	<b>141.033</b>	<b>12.531</b>
19 <i>non integrate al minimo</i>			8.565.250	114.456	13.363	8.764.990	120.938	13.798	9.060.452	129.481	14.291
20 <i>integrate al minimo</i>			2.192.151	11.040	5.036	2.192.624	11.289	5.149	2.194.209	11.552	5.265
<b>21 Totale trattato in questo Rapporto (1+4+7+8+10+14+16)</b>			<b>14.085.064</b>	<b>74.840</b>	<b>5.313</b>	<b>14.063.375</b>	<b>76.140</b>	<b>5.414</b>	<b>14.087.526</b>	<b>78.493</b>	<b>5.572</b>
<b>22 Totale trattamenti pensionistici (21+19) (per memoria)</b>			<b>22.650.314</b>	<b>189.295</b>	<b>8.357</b>	<b>22.828.365</b>	<b>197.078</b>	<b>8.633</b>	<b>23.147.978</b>	<b>207.973</b>	<b>8.985</b>

(a) VEC = Vecchiaia, INV = Invalidità, SUP = Superstiti

(b) PREV = Previdenza, ASS = Assistenza

(c) Gli importi delle pensioni integrate al minimo comprendono trattamento base e integrazione

Fonte: ISTAT-INPS

Solo nella tavola ora esposta i dati sono aggiornati al 2004, adoperando i primi dati di sintesi resi noti dall'ISTAT<sup>2</sup>. Nella maggior parte della monografia l'aggiornamento analitico è invece fermo al 2003, nei prossimi mesi essendo in programma un aggiornamento delle evidenze più analitiche che incrociano prestazioni e beneficiari e che rappresentano la principale novità di questo Rapporto. Attesa la necessità in molti casi di considerare gli andamenti più recenti, e chiarendo le differenze esistenti tra le diverse fonti (di bilancio e di casellario), si sono in alcuni casi riportate informazioni più aggiornate di diversa fonte.

In tutta la monografia la spesa, ove non altrimenti specificato, farà riferimento all'importo annuo complessivo implicito nei trattamenti in essere al 31 dicembre secondo il Casellario centrale dei pensionati ed è ottenuta moltiplicando l'importo unitario dei trattamenti relativo al dicembre per il numero di mensilità spettanti a ciascuno di questi. La grandezza che ne consegue è una sorta di spesa tendenziale e non coincide con il dato di bilancio, alla base dei Conti Nazionali già adoperati nella I parte di questo Rapporto (in particolare quel dato derivava dai valori di competenza economica desunti dai bilanci consuntivi degli enti di previdenza), che registra la spesa effettiva avvenuta nel corso di un anno e che include i pagamenti effettuati in ordine a trattamenti non più in essere alla fine dell'anno, gli eventuali arretrati liquidati nell'anno e, relativamente ai trattamenti in essere alla fine dell'anno, conteggia solo le mensilità effettivamente pagate in corso d'anno. Le due grandezze possono differire per via del normale turnover nei trattamenti (i nuovi entrati, che contribuiscono solo in parte alla spesa di bilancio, possono avere importi unitari più o meno elevati di quelli dei cessati, che contribuiscono solo alla spesa di bilancio) e del fatto che il Casellario non è direttamente adoperato nella gestione dei pagamenti effettuati dagli Enti. L'uso in questa sede del Casellario "aggiornato" – che ingloba gli aggiornamenti (sempre riferiti allo status al 31 dicembre pregresso) recepiti nel trimestre successivo alla data di riferimento – accresce la precisione del dato come indicazione sulla spesa tendenziale, ma può alimentare ulteriormente la discrepanza col dato di bilancio, che invece riflette gli andamenti degli archivi gestionali, archivi che potrebbero non aver ancora recepito, alla fine dell'anno, alcuni accadimenti evidenziati dal Casellario "aggiornato" (con

---

<sup>2</sup> Cfr. ISTAT, Le prestazioni pensionistiche al 31 dicembre 2004, *Statistiche in breve*. Roma, 21 dicembre 2005 e ISTAT, I beneficiari delle prestazioni pensionistiche. Anno 2004, *Statistiche in breve*. Roma, 9 febbraio 2006.

mantenimento in pagamento di trattamenti non più in essere, ad esempio, per sopravvenuta morte, o mancato avvio di pagamenti periodici a fronte di trattamenti già riconosciuti). Come si vedrà meglio nel seguito, in alcuni casi vi sono perciò differenze tra risultanze sui trattamenti derivanti dagli archivi gestionali letti alla fine dell'anno (adoperati a fini statistici dagli Enti previdenziali) e risultanze del Casellario "aggiornato". La principale fonte di divergenza tra la spesa qui ricostruita ed i dati di bilancio è però plausibilmente ascrivibile alla presenza di pagamenti per arretrati.

La tavola A.2 evidenzia come, mentre nel totale l'importo complessivo annuo come qui definito sia stato (nel 2003) pari al 98,2% della spesa desunta dai bilanci consuntivi degli enti di previdenza, a livello disaggregato vi siano divergenze più ampie. In assoluto il maggiore scostamento tra i due valori si registra per le rendite per infortunio sul lavoro (l'importo annuo è pari al 72,4% della spesa di bilancio) e per le pensioni di guerra, per le quali la discrepanza è di segno opposto (ovverosia una spesa di bilancio inferiore all'importo annuo calcolato secondo le modalità descritte). Una spesa di bilancio inferiore all'importo annuo complessivo come qui stimato si registra, pur se per un ammontare più limitato (il rapporto è 102.9%), anche per quanto riguarda le pensioni integrate al minimo (nel cui caso il confronto non è i conti economici nazionali che non considerano questa voce a sé stante, ma con il dato riportato dalla Ragioneria Generale dello Stato; Tavola A.3). Significativa è anche la discrepanza per le invalidità civili (la spesa da casellario è l'85.7% di quella di bilancio), un dato su cui ritorneremo nel cap. 3 perché segnaletico della rilevanza dei pagamenti per arretrati nell'evoluzione della spesa nel comparto in questione.

**Tavola A.2 - Spesa di bilancio (a) e importo complessivo annuo delle pensioni (b) per tipo di prestazione. Anni 2002-2003 (milioni di euro; Numero indice, base Spesa bilancio = 100)**

Tipologia di pensione	2002			2003		
	Spesa bilancio	Importo annuo	Numero indice	Spesa bilancio	Importo annuo	Numero indice
Invalità civile (c)	10.653	8.993	84,4	11.595	9.933	85,7
Pensione di inabilità e assegni ord. di invalidità (integrate o meno al minimo)	16.697	15.493	92,8	17.936	14.861	82,9
Rendite per infortunio sul lavoro	5.734	4.262	74,3	5.923	4.288	72,4
Pensioni e assegni sociale	3.113	3.042	97,7	3.195	3.109	97,3
Pensioni di guerra	1.159	1.687	145,6	1.288	1.576	122,4
Pensioni ai superstiti (integrate o meno al minimo)	30.406	30.322	99,7	31.282	31.084	99,4
(Pensioni di vecchiaia integrate o meno al minimo)	124.178	125.496	101,1	129.456	132.227	102,1
<b>Totale</b>	<b>191.940</b>	<b>189.295</b>	<b>98,6</b>	<b>200.675</b>	<b>197.078</b>	<b>98,2</b>

(a) Spesa desunta dai bilanci consuntivi degli enti di previdenza (dati di competenza)

(b) Spesa annualizzata insita nello stock di trattamenti in essere al 31 dicembre (importo mensile delle pensioni pagate al dicembre dell'anno per numero di mensilità per cui è previsto il pagamento)

(c) Pensioni e indennità di accompagnamento

Fonte: ISTAT e INPS

**Tavola A.3 – Pensioni integrate al minimo: spesa di bilancio (a) e importo complessivo annuo delle pensioni (b) per tipo di prestazione. Anno 2002 (milioni di euro; Numero indice, base Spesa bilancio = 100)**

Tipologia di pensione	Spesa bilancio	Importo complessivo annuo qui	Numero indice
Vecchiaia	10.595	11.040	104,2
Invalità	7.381	7.219	97,8
Superstiti	5.711	6.114	107,1
<b>Totale</b>	<b>23.687</b>	<b>24.373</b>	<b>102,9</b>

(a) Fonte Ragioneria Generale dello Stato; (b) Fonte: ISTAT-INPS


In generale, va comunque sottolineato come la composizione della spesa complessiva per tipo di prestazioni muti poco se si considera il dato di bilancio anziché l'importo complessivo annuo come qui definito. Di un certo rilievo è solo il ridimensionamento dell'importanza delle pensioni di vecchiaia non integrate al minimo (che comunque rimangono la voce predominante, assorbendo il 53,0% del totale, contro il 61,5% calcolato sui dati del Casellario) e le pensioni di invalidità non integrate al minimo che salgono al 4,7% del totale (sono il 3,9% quando si fa riferimento ai dati del Casellario).

Il numero delle prestazioni pensionistiche oggetto della presente trattazione (quindi escludendo i trattamenti di vecchiaia non integrati al minimo riportati esclusivamente

per memoria) al 31 dicembre 2003 era pari a 14,1 milioni, per un importo complessivo annuo lordo (nel senso prima specificato) di 76,14 miliardi di euro, pari al 5,85% del prodotto interno lordo. La spesa è variata dell'1,7% rispetto al 2002 in valore nominale (-0,7% in termini reali), con un calo di 0,08 punti in termini di PIL. In media, il valore di ciascuna prestazione è di 5.414 euro, con un massimo per le pensioni di inabilità e gli assegni ordinari di invalidità non integrati al minimo (7.629 euro) e un minimo per le pensioni di invalidità civile (2.825 euro). Di questo totale, quasi un terzo (24,9 miliardi di euro, pari al 32,7% del totale; Figura A.1) è rappresentato da pensioni ai superstiti (al netto di quelle integrate al minimo): ad un numero elevato di trattamenti (3,6 milioni) si associa un importo medio annuo di 6.926 euro (pari al 127,9% del valore medio). La seconda voce di spesa riguarda le pensioni IVS integrate al minimo (31,9%), che, pur registrando il numero più elevato di trattamenti (4,7 milioni), si caratterizzano per gli importi unitari (comprensivi di integrazioni e trattamenti di base) più contenuti: nella maggior parte dei casi (46,5%) si tratta di pensioni di vecchiaia; seguono le pensioni di invalidità, con una spesa di 6,8 miliardi di euro, ripartita tra 1,3 milioni di trattamenti, e le pensioni ai superstiti che assorbono il 25,6% dell'importo complessivo.

Tra 2002 e 2003, l'incremento registrato per la spesa complessiva annua (+1,7%) è attribuibile soprattutto all'aumento delle erogazioni per le pensioni di invalidità civile (+5,7%) e per indennità di accompagnamento (+12,1%). In entrambi i casi la crescita della spesa è dovuta all'aumento del numero delle prestazioni più che alla variazione del loro importo medio (Figura A.2). Per le altre prestazioni l'aumento della spesa è più contenuto e oscilla tra lo 0,6% delle rendite per infortunio sul lavoro e il 2,7% delle pensioni ai superstiti. Al contrario, la spesa per pensioni di invalidità e assegni ordinari di invalidità e per pensioni integrate al minimo è diminuita (rispettivamente, -2,0% e -0,4%) per effetto della riduzione delle prestazioni (-4,6% e -2,6%) che ha più che controbilanciato la variazione positiva degli importi medi (+2,8% e +2,2%). La diminuzione dell'importo associato alle pensioni di guerra, invece, è da attribuire alla contrazione dell'importo medio (-6,8%) a cui si è contrapposto un lieve aumento del numero delle prestazioni (+0,3%); tale dinamica è interamente spiegata dalla crescita del numero delle più contenute prestazioni indirette (+3,5%), laddove il numero delle più elevate pensioni di guerra dirette è diminuito del 5,1%.

**Figura A.1 – Numero pensioni e importo complessivo annuo per tipo di prestazione. Anno 2003 (in percentuale)**



(a) comprendono le pensioni di invalidità civili, ai non vedenti e ai non udenti.

(b) comprendono le indennità di accompagnamento, le indennità di comunicazione e le indennità di frequenza.


(c) comprendono pensioni di inabilità e assegni ordinari di invalidità **non integrati al minimo**.

(d) comprendono le pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti integrate al minimo (l'importo complessivo comprende sia il valore base della prestazione sia l'integrazione).

(e) comprendono le pensioni ai superstiti **non integrate al minimo**. Sono escluse le rendite indirette per infortunio sul lavoro e le pensioni di guerra indirette.

Fonte: ISTAT-INPS

**Figura A.2 - Pensioni e importo medio annuo per tipo di prestazione. Anni 2002-2003 (variazioni percentuali)**



Fonte: ISTAT-INPS

Riaggregando le diverse voci in base alla *funzione economica* come identificata in ESSPROS, ossia al rischio o al bisogno coperto dalla prestazione, si osserva che, nel 2003, la maggior parte dei trattamenti pensionistici considerati rientra nella funzione *vecchiaia*. Essa raggruppa 10,8 milioni di prestazioni, per una spesa di circa 60,6 miliardi di euro ed un importo medio annuo di 5.600 euro (Tavola A.4). La funzione *invalidità*<sup>3</sup> rappresenta il secondo rischio economico coperto dal sistema pensionistico, in termini sia di numero di pensioni, sia di importo complessivo annuo erogato. Nel 2003 questo è stato pari a 9,4 miliardi di euro (di cui il 14,4% è attribuito al rischio derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale) e ha riguardato 2,2 milioni di prestazioni, con un importo medio annuo di 4.223 euro. Nella funzione *superstiti*<sup>4</sup>, infine, rientrano circa un milione di prestazioni con un importo complessivo annuo pari a 6,2 miliardi di euro e un importo medio pari a 6.025 euro. Rispetto al 2002, la maggiore crescita della spesa per pensioni si rileva per le prestazioni comprese nella funzione invalidità (+2,4%) e nella funzione vecchiaia (+1,9%) che hanno fatto registrare un aumento nel loro importo medio (+2,2% e +1,8%), contrariamente a quanto osservato per le pensioni incluse nella funzione superstiti per le quali si è registrato un calo nel numero (-2,9 per cento) e una variazione positiva del loro importo medio annuo (+2,3 per cento).

---

<sup>3</sup> La funzione invalidità include le prestazioni che assicurano il rischio di incapacità totale o parziale ad esercitare un'attività lavorativa. Sono escluse le prestazioni di invalidità erogate ad ultrasessantacinquenni, perché incluse nella funzione vecchiaia.

<sup>4</sup> La funzione superstiti include i trattamenti pensionistici, permanenti o temporanei corrisposti a persone che hanno perduto il coniuge o un parente stretto che generalmente costituiva la fonte primaria di sostentamento. Tali trattamenti sono classificati nella funzione superstiti se gli aventi diritto hanno un'età inferiore a 65 anni; in caso contrario sono attribuiti alla funzione vecchiaia.

**Tavola A.4 - Pensioni e importo complessivo annuo per funzione ESSPROS. Anni 2002-2003**  
(importo complessivo in migliaia di euro, importo medio in euro)

Funzione economica	2002			2003		
	Numero	Importo		Numero	Importo	
		compl.vo	Importo		compl.vo	Importo
		annuo	medio		annuo	medio
Vecchiaia	10.817.622	59.486	5.499	10.822.507	60.607	5.600
Invalità	2.212.149	9.139	4.131	2.216.011	9.359	4.223
Superstiti	1.055.293	6.213	5.888	1.024.857	6.174	6.025
<b>Totale</b>	<b>14.085.064</b>	<b>74.839</b>	<b>5.313</b>	<b>14.063.375</b>	<b>76.140</b>	<b>5.414</b>

Fonte: ISTAT-INPS

La monografia è strutturata come segue. Il capitolo 1 descrive in dettaglio, anche dal punto di vista normativo, i vari trasferimenti monetari considerati, mentre il capitolo 2 illustra i dati di sintesi relativamente a numero ed entità dei trattamenti. Nei successivi capitoli, le tipologie considerate vengono analizzate singolarmente, con un'ottica volta ad evidenziare numero e caratteristiche sia delle prestazioni che dei beneficiari. Nei capitoli 3-5 si esaminano le prestazioni legate all'invalidità, considerando dapprima i trattamenti di invalidità civile (capitolo 3), indi i trattamenti previdenziali di invalidità (parte del sistema IVS, capitolo 4) e le rendite per infortunio dirette (capitolo 5). Attesa la dinamicità evidenziata negli ultimi anni dai trattamenti di invalidità civile, nel capitolo 3 si sono adoperate anche informazioni di altre fonti (provenienti in particolare dai bilanci della relativa gestione dell'INPS, che copre la stragrande maggioranza dei trattamenti in questione) il che consente di fare considerazioni più aggiornate, con riferimento non solo ai trattamenti in essere ma anche alle domande presentate e giacenti, e di risalire più indietro nel tempo. Anche al fine di meglio comprendere le diverse informazioni tenute in conto, si è predisposto un apposito Box sulle differenze metodologiche in proposito esistenti (differenze che limitano la capacità di monitoraggio dei fenomeni). Sempre in tema di invalidità altri due Box presentano un quadro relativo alle procedure di accertamento dell'invalidità ed una primissima analisi della diffusione dei trattamenti di invalidità nella popolazione in base alle caratteristiche socio-economiche e sanitarie della stessa. Nel capitolo 6 si esaminano quindi pensioni ed assegni sociali, nel capitolo 7 le integrazioni al minimo, nel capitolo 8 le pensioni di guerra, nel capitolo 9 le pensioni

ai supersiti. I dati esposti nel testo sono una drastica selezione di quelli elaborati; per una base dati più completata, i lettori possono riferirsi alle appendici statistiche che presentano dati relativamente al periodo 2001-03 con disaggregazione per età del beneficiario, regione di residenza e importo dei trattamenti, sempre seguendo la falsariga del Rapporto (e quindi considerando i trattamenti delle diverse specie ma anche i beneficiari, ovvero evidenziando la presenza o meno di cumulo con altri trattamenti).

## **1. I vari trasferimenti monetari – cenni normativi**

Questo capitolo ha l'obiettivo di offrire un sintetico quadro della normativa di riferimento per i trasferimenti monetari qui trattati: le previsioni normative saranno sintetizzate per quanto concerne condizioni di accesso e permanenza nel trattamento ed entità delle prestazioni. L'ordine di trattazione sarà analogo a quello adottato nei successivi capitoli (nei quali verrà esaminata la rilevanza quantitativa dei vari trattamenti). Ci si occuperà quindi prima (sezione 1.1) dei trattamenti di invalidità, distinguendo tra invalidità civile, prestazioni IVS e rendite indennitarie, indi (sezione 1.2) di pensioni e assegni sociali, continuando poi nelle sezioni 1.3-1.5 rispettivamente con integrazioni al minimo, pensioni di guerra e pensioni ai superstiti. Il testo fornirà sinteticamente alcuni elementi di base, mentre elementi più specifici saranno inseriti nei prospetti a corredo delle varie sezioni.

### **1.1. Trattamenti per invalidità civile, cecità e sordomutismo**

I cd. invalidi civili beneficiano di trattamenti che non sono vincolati alla presenza di un passato contributivo e lavorativo, laddove nel caso dei cd invalidi del lavoro il trattamento risarcisce un intervenuto vulnus alla capacità lavorativa di chi abbia un passato contributivo e lavorativo. In quest'ultimo caso si distingue ulteriormente perché i trattamenti possono avere una natura di protezione avverso quell'eventualità – pensioni di inabilità e assegni ordinari di invalidità - o una natura indennitaria – le rendite per infortuni sul lavoro - laddove il lavoro stesso (un infortunio intervenuto sul lavoro) ne sia la causa scatenante.

Dal punto di vista dell'evoluzione normativa, per l'invalidità civile una prima sistematizzazione è nella L. 118/1971. Con questo provvedimento vengono superate precedenti norme frammentarie e viene unificata in un unico testo la disciplina dell'assistenza agli invalidi civili, comprendendo in questa categoria tutti i disabili con esclusione delle persone cieche, sordomute e di coloro la cui minorazione deriva da cause non organiche. A favore di tutti gli invalidi civili vengono previsti, in base a determinate percentuali di invalidità, le prime prestazioni economiche continuative: *la pensione di inabilità e l'assegno mensile*. Queste norme, insieme a quelle emanate in precedenza a favore dei ciechi e dei sordomuti (L. 66/1962 e L. 381/1970) costituiscono

ancora oggi, sebbene modificate e integrate da numerose normative successive, i riferimenti principali per quanto riguarda le pensioni ai cittadini disabili.

Una sensibile innovazione è data dall'istituzione dell'indennità di accompagnamento agli invalidi civili (L. 18/1980). Tale prestazione, di natura universalistica, non soggetta a limiti reddituali e prevista al solo titolo della minorazione, è concessa alle persone disabili per le quali sia stata accertata una inabilità al 100% e l'impossibilità di deambulare o compiere gli atti quotidiani della vita<sup>5</sup>.

La disciplina è stata successivamente oggetto di numerosi provvedimenti settoriali che hanno regolamentato specifici aspetti e questioni (criteri di valutazione dell'invalidità, superamento definitivo della divisione tra invalidi fisici e psichici, requisiti per le diverse provvidenze). Tra i provvedimenti varati si segnala, in particolare, la L. 289/1990 che istituisce l'*indennità di frequenza*: una prestazione economica, concessa ai minori invalidi civili, cui siano state riconosciute dalle commissioni ASL difficoltà persistenti nello svolgimento di compiti e funzioni della propria età, che frequentano strutture educative, formative o riabilitative.

Nonostante l'approccio alle problematiche della disabilità sia stato interessato da mutamenti profondi nella filosofia di fondo con L. 104/1992 ("*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*") e poi con la L. 328/2000 ("*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*"), è alle norme prima citate che risalgono il sistema di riconoscimento dell'invalidità e la fissazione delle provvidenze economiche. La legge del 1992 sollecita un approccio olistico nei confronti della disabilità, immaginando un quadro di iniziative ed interventi miranti a ridurre le difficoltà che le persone in situazione di handicap possono incontrare nel loro percorso di partecipazione alla vita sociale e favorendo l'esercizio dei diritti di cittadinanza (diritto all'abitare, allo studio, alla salute, al lavoro, alla mobilità, al tempo libero,...). La legge definisce "persona in situazione di handicap" chi, a causa di una minorazione si trova in difficoltà di apprendimento, di relazione o di

---

<sup>5</sup> L'indennità di accompagnamento comprende indennità di accompagnamento a favore di invalidi civili totali, indennità di frequenza per i minori di 18 anni, indennità di comunicazione per i non udenti; le indennità speciali per i ciechi parziali (ventesimisti); indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti; indennità di assistenza e di accompagnamento ai grandi invalidi di guerra. L'indennità di accompagnamento può accompagnarsi anche alle prestazioni di invalidità di tipo previdenziale, per quanto in tale ambito esistano istituti analoghi (quali l'assegno per l'assistenza personale e continuativa) non cumulabili, valendo il principio che è diritto del soggetto scegliere il trattamento più favorevole fra quelli cui ha diritto.

integrazione lavorativa, tali da determinare processi di svantaggio sociale o di emarginazione; considera la “persona handicappata” in situazione di gravità quando tali difficoltà comportano la necessità di assistenza permanente, continuativa e globale; afferma che oggetto di accertamento non è più la sola “minorazione” (da risarcire economicamente), ma anche le “difficoltà”, le “necessità dell'intervento assistenziale permanente” e la “capacità complessiva individuale residua” (rispettivamente da affrontare e valorizzare). Del pari senza effetti di mutamento è la legge del 2000, che pure all'art. 24 aveva previsto una delega al Governo per il riordino delle norme in materia di emolumenti economici derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo. Tale delega, reiterata con L. 137/2002, non è stata adoperata per cui l'intero quadro rimane piuttosto disorganico e complesso, nella definizione degli interventi e, ancor più, nelle procedure di accertamento e verifiche esistenti (cfr. Box 2) .

Hanno diritto alle provvidenze per invalidità civile i soggetti in possesso di cittadinanza italiana o di un paese comunitario con residenza in Italia o di un paese extracomunitario in possesso di carta di soggiorno, in possesso dei requisiti sanitari e giuridico-economici prescritti.,

Ai fini della concessione delle diverse prestazioni è necessario il riconoscimento, da parte di apposite commissioni mediche operanti presso le ASL, dello stato di invalido civile o di cieco civile o di sordomuto (cfr. Box 2 più avanti); per talune forme di prestazioni, oltre all'accertamento sanitario, è richiesto il possesso di ulteriori requisiti in relazione all'età e al reddito. Il diverso grado di invalidità, in corrispondenza del quale si ha diritto ad una specifica prestazione è stabilito per legge, in base ad apposite tabelle.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 112/1998<sup>6</sup>, dal 1° gennaio 2001 sono state trasferite alle Regioni le funzioni di concessione di nuovi trattamenti economici in favore degli invalidi civili già esercitate dalle Prefetture e, a decorrere dal novembre 1998, ad un apposito fondo istituito presso l'INPS (la “Gestione invalidi civili”) le funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili (art. 130, c. 2 e 3). Tale trasferimento non ha comportato alcuna modificazione nella natura e tipologia delle prestazioni.

---

<sup>6</sup> D.Lgs. 112/1998, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 59/1997".

### **Invalidi civili** (cfr. Prospetto 1.1)

"Si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti." (L. 118/1971, art. 2).

La soglia minima per il riconoscimento di invalidità corrisponde al 33,33%. In tal caso si ha diritto a prestazioni protesiche e ortopediche. Con il 46% di invalidità insorge il diritto all'iscrizione nelle liste speciali per l'assunzione obbligatoria al lavoro. Per avere diritto alle prestazioni economiche il grado di invalidità riconosciuto deve essere almeno del 74% (invalido parziale). Il 100% di invalidità riconosciuta corrisponde allo stato di invalido totale con diritto alla pensione di invalidità civile.

In caso di contestuale riconoscimento di "non autosufficienza" e di "non deambulante" è riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento. Le persone minorenni riconosciute invalide hanno diritto all'indennità di accompagnamento alle medesime condizioni su menzionate (non autosufficienza, non deambulazione, necessità di assistenza continua). Hanno diritto all'indennità di frequenza i soggetti minorenni invalidi con difficoltà persistenti allo svolgimento di compiti e funzioni della propria età. L'indennità di frequenza è altresì riconosciuta al minore ipoacusico con perdita uditiva superiore a 60 decibel nelle frequenze di 500, 1000 e 2000 hertz, necessitante di periodico trattamento riabilitativo.

Al compimento dei 65 anni la pensione di invalidità civile si trasforma in assegno sociale.

### **Ciechi** (cfr. Prospetto 1.2)

"Ogni cittadino affetto da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio ha diritto, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, ad una pensione non reversibile qualora versi in stato di bisogno" (L. 66/1962, art. 7).

Le persone riconosciute cieche civili ai sensi della normativa vigente sono distinti in “ciechi assoluti” che hanno riportato la totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; “ciechi parziali” quando presentano un residuo di vista non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (“ciechi ventesimisti”). Anche a coloro che presentano un residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi (“ciechi decimisti”) con un reddito inferiore ai limiti previsti, era in passato riconosciuto un diritto a prestazione economica, che è però venuta meno, il relativo assegno vitalizio essendo stato soppresso (continuano a percepirlo solo coloro che già in passato fruivano della prestazione).

Ai ciechi assoluti, oltre che la pensione di cecità, è concessa un’indennità di accompagnamento specifica, non cumulabile con le indennità per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Salva la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

A differenza delle altre pensioni di invalidità civile, la pensione di cecità al compimento dei 65 anni non si trasforma in assegno sociale.

#### **Sordomuti** (cfr. Prospetto 1.3)

Si considera sordomuto "il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro, di servizio." (L. 381/1970, art. 1).

Il diritto a prestazioni economiche insorge in presenza di ipoacusia pari o superiore a 75 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore.

Alle persone sordomute, oltre che la pensione di invalidità non reversibile, è concessa un’indennità di comunicazione specifica, eventualmente cumulabile con le indennità di accompagnamento.

Al compimento dei 65 anni la pensione di invalidità per i sordomuti si trasforma in assegno sociale.

### Prospetto 1.1 - Invalidi civili

PRESTAZIONI ECONOMICHE	IMPORTO	BENEFICIARI	CONDIZIONI MEDICO-LEGALI	ALTRE CONDIZIONI	RIFERIMENTI NORMATIVI
<b>Pensione di invalidità civile</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>è compatibile con l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.</li> <li>è incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.</li> </ul>	Importo 2005: € 233,87 Importo 2006: € 238,07  x13 mensilità	<b>Invalidi civili totali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>invalidità al 100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>essere cittadino italiano residenti in Italia o straniero titolare di carta di soggiorno</li> <li>età compresa tra il 18° e il 65° anno</li> <li>reddito annuo per 2005 non superiore a € 13.739,69; per 2006 13.973,26</li> </ul>	L. 118/1971, art. 12 L. 33/1980, art. 14 septies D.L. 509/1988, art. 8
<b>Assegno mensile di assistenza</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri enti.</li> <li>è incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio.</li> </ul>	Importo 2005: € 233,87 Importo 2006: € 238,07  x 13 mensilità	<b>Invalidi civili parziali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>invalidità compresa tra 74% e 99%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>essere cittadino italiano residenti in Italia o straniero titolare di carta di soggiorno</li> <li>età compresa tra il 18° al 65° anno</li> <li>incollocabili al lavoro</li> <li>privi di altre pensioni erogate dall'INPS o da altri enti previdenziali</li> <li>reddito annuo non superiore a: per il 2005 € 4.017,26 per il 2006: € 4.089,54</li> </ul>	L. 118/1971, art. 13 L. 33/1980, art. 14 D.L. 509/1988, art. 9
<b>Indennità di accompagnamento</b> E' incompatibile con ricovero in istituto associato al pagamento della retta a carico dello Stato o di un ente pubblico e con l'erogazione di provvidenze simili, concesse per cause di guerra, di servizio o di lavoro	Importo 2005: € 443,83 Importo 2006: € 450,78  x12 mensilità	<b>Invalidi civili totali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>invalidità al 100% non deambulanti o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>essere cittadino italiano residenti in Italia o straniero titolare di carta di soggiorno</li> <li>non ci sono limiti di età e di reddito</li> </ul>	L. 18/1980, art. 1 L. 392/1984 L. 508/1988
<b>Indennità di frequenza</b> E' sospesa durante i periodi di ricovero di carattere continuativo e permanente; è incompatibile con l'indennità di accompagnamento erogata a minori invalidi civili o ciechi, con l'indennità speciale ai ciechi parziali e con l'indennità di comunicazione	Importo 2005: € 233,87 Importo 2006: € 238,07  x13 mensilità	<b>Invalidi civili parziali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>essere cittadino italiano residenti in Italia o straniero titolare di carta di soggiorno</li> <li>minori di 18 anni</li> <li>frequenza scuole o centri formativi o riabilitativi</li> <li>reddito annuo non superiore a : per il 2005: € 4.017,26 per il 2006: € 4.089,54</li> </ul>	L. 289/1990, art. 1

**Prospetto 1. 2 – Ciechi**

PRESTAZIONI ECONOMICHE	IMPORTO	BENEFICIARI	CONDIZIONI MEDICO-LEGALI	ALTRE CONDIZIONI	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p><b>Pensione di cecità</b> E' compatibile con altri trattamenti di invalidità a qualsiasi titolo concessi per minorazioni diverse</p>	<p>Importo 2005: 252,91; € 233,87 (se ricoverato) Importo 2006: € 257,47; €238,07(se ricoverato)  x13 mensilità</p>	<p><b>Ciechi civili assoluti</b></p>	<p>Essere riconosciuto cieco assoluto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• essere cittadino italiano residenti in Italia o straniero titolare di carta di soggiorno età compresa tra il 18° al 65° anno</li> <li>• non ricoverati</li> </ul> <p>reddito annuo per il 2005 non superiore a € 13.973,26; per il 2006 € 13.973,26</p>	<p>L. 66/1962, art. 8 L. 382/1970 L. 33/1980 L. 660/1984 L. 508/1988</p>
<p><b>Pensione di cecità</b> E' compatibile con altri trattamenti di invalidità a qualsiasi titolo concessi per minorazioni diverse</p>	<p>Importo 2005: € 233,87 Importo 2006: € 238,07  x13 mensilità</p>	<p><b>Ciechi civili parziali</b></p>	<p>essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione</p>	<p>età compresa tra il 18° al 65° anno reddito annuo per il 2005 non superiore a € 13.973,26; per il 2006 € 13.973,26</p>	<p>L. 382/1970 L. 33/1980 L. 660/1984 L. 508/1988</p>
<p><b>Indennità di accompagnamento</b> • E' compatibile con l'indennità prevista per gli invalidi civili e con l'attività lavorativa</p>	<p>Importo 2005: 669,21 Importo 2006: € 689,56  x12 mensilità</p>	<p><b>Ciechi civili assoluti</b></p>	<p>Essere riconosciuto cieco assoluto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno</li> <li>• nessun altra condizione</li> </ul>	<p>L. 405/1968 art. 4 L. 682/1979, art 1, 2 L. 18/1980, art. 1 L. 508/1988, art. 1 L. 429/1991, art. 1</p>
<p><b>Indennità speciale</b> E' erogata anche in caso di ricovero; è cumulabile con la pensione di cecità; è incompatibile con l'indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per causa di servizio, di lavoro o di guerra.</p>	<p>Importo 2005: € 161,30 Importo 2006: € 164,92  X12 mensilità</p>	<p><b>Ciechi civili parziali (ventesimisti)</b></p>	<p>essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno</li> <li>• nessun altra condizione</li> </ul>	<p>L. 508/1988, art. 3</p>

### Prospetto 1.3 – Sordomuti

PRESTAZIONI ECONOMICHE	IMPORTO	BENEFICIARI	CONDIZIONI MEDICO-LEGALI	ALTRE CONDIZIONI	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p><b>Pensione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale. Non è reversibile</li> </ul>	<p>Importo 2005: € 233,87 Importo 2006: € 238,07</p> <p>x13 mensilità</p>	sordomuti	Essere riconosciuto sordomuto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>essere cittadino italiano residenti in Italia o straniero titolare di carta di soggiorno</li> <li>età compresa fra i 18 e i 65 anni di età</li> <li>non disporre di un reddito personale superiore a € 13.739,69 annui; per il 2006 € 13.973,26</li> </ul>	L. 33/1980, art. 14 septies; L. 381/70 art. 10; L. 854/73, art. 10 come modificato da L. 211/89).
<p><b>Indennità di comunicazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>E' incompatibile con l'indennità di frequenza ai minori</li> <li>E' compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma, con la titolarità di una patente di guida</li> <li>E' cumulabile con l'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili e ai ciechi civili</li> <li>Spetta anche in caso di ricovero in istituto</li> </ul>	<p>Importo 2005: € 223,38 Importo 2006: € 226,53</p> <p>x 12 mensilità.</p>	sordomuti	<p>Essere riconosciuto sordomuto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(per i minori di 12 anni l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore)</li> </ul> <p>per i soggetti di età non inferiore a 12 anni, l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel e l'insorgenza della minorazione deve essere precedente ai 12 anni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;</li> <li>essere stato riconosciuto sordomuto (con le precisazioni di cui sopra);</li> <li>non ci sono limiti di 'età</li> <li>non ci sono limiti di reddito</li> </ul>	L. 508/1988, art. 4 D.M. 5.2.1992

## **1.2 Provvidenze di carattere previdenziale per invalidità ed inabilità**

In ambito di prestazioni per invalidità legate allo svolgimento in passato di un'attività lavorativa e dunque alla presenza di una storia contributiva (seconda componente della triade IVS), vanno annoverate due prestazioni di base: l'assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità, cui si aggiunge un assegno per l'assistenza personale e continuativa (analogo all'indennità di accompagnamento nel comparto dell'invalidità civile). Sebbene ogni ordinamento previdenziale definisca i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del diritto a tali prestazioni, una certa uniformità è stata conseguita con la legge 335/95 che ha indicato i criteri per la progressiva armonizzazione del settore pubblico e privato.

### **Assegno ordinario di invalidità**

La prestazione è riconosciuta in presenza di una "riduzione della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo" (L. 222/1984, art. 1). Il giudizio di invalidità, in questo caso, si fonda esclusivamente sulla valutazione medico-legale delle condizioni fisiche e psichiche del soggetto e delle attitudini individuali. Si fa riferimento ad una invalidità specifica, riferita cioè ad una data capacità professionale del lavoratore.

Cause invalidanti sono l'infermità permanente fisica o mentale, non derivante da causa di servizio, tale da provocare una riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore. Le infermità devono sussistere al momento dell'accertamento del diritto alla prestazione e devono rispettare il criterio della permanenza intesa come obiettiva incertezza riguardo la durata e la possibilità di guarigione o miglioramento. Atteso che il concetto di permanenza non s'identifica con quello di irreversibilità, l'assegno ordinario di invalidità è suscettibile di revoca qualora risultino mutate le condizioni che hanno dato diritto al pensionamento.

I requisiti per l'accesso alla prestazione sono: un'anzianità contributiva di 5 anni dalla data iniziale dell'assicurazione e il versamento di almeno 260 contributi settimanali (pari a 5 anni contributivi), dei quali almeno 156 (pari a 3 anni) versati nei 5 anni precedenti la domanda di pensione. L'assegno ha validità triennale fino a diventare definitivo al terzo rinnovo. Si trasforma in pensione di vecchiaia al raggiungimento dei 65 anni (60 anni per le donne), subordinatamente al raggiungimento (fra periodo di lavoro e periodo di invalidità) del requisito contributivo previsto<sup>7</sup>. In seguito ad interventi giurisprudenziali

---

<sup>7</sup> I periodi nei quali non è stata prestata attività lavorativa ma si è goduto dell'assegno contano ai fini del raggiungimento del requisito contributivo, non contano invece ai fini della determinazione

esso può anche trasformarsi in pensione di anzianità sussistendo i prescritti requisiti di età e contribuzione<sup>8</sup>.

Come per tutti i trattamenti IVS, nel caso in cui l'assegno risulti di importo molto modesto e l'interessato percepisca bassi redditi, l'importo della pensione può essere integrato al trattamento minimo (427,58 euro nel 2006). I limiti di reddito annui entro i quali è possibile ottenere le integrazioni sono i seguenti

Anno	Pensionato solo	Pensionato coniugato
2005	€ 9.758,58	€ 14.637,87
2006	€ 9.924,72	€ 14.887,08

### **Pensione di inabilità**

Ai sensi della L. 222/1984, art. 2, si ha inabilità in caso di *“impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o di difetto fisico o mentale”*. Le cause invalidanti per tale evento sono analoghe a quelle previste per l'assegno ordinario di invalidità, come analoghi sono i requisiti di assicurazione e contribuzione per l'accesso alla prestazione. Si differenzia tuttavia per il carattere definitivo, essendo tale prestazione concessa in presenza di infermità più gravi, che comportano l'impossibilità assoluta per il lavoratore di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Non è cumulabile con alcuna forma di retribuzione e nel caso si verifichi una delle cause di incompatibilità previste dalla legge è revocata e sostituita, ove ricorrano le condizioni, con l'assegno di invalidità. La pensione di inabilità si trasforma in pensione di vecchiaia a richiesta degli interessati in possesso dei requisiti contributivi, che hanno raggiunto l'età pensionabile prevista per gli invalidi all'80% (60 anni per gli uomini, 55 per le donne). In seguito ad interventi giurisprudenziali essa può anche trasformarsi in pensione di anzianità a richiesta degli interessati

Ai sensi del D.M. 187/97, di attuazione del art. 2 L. 335/95 citato, è riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (come indicati all'art. 1 d. lgs. 29/93), iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, cui sia stata riconosciuta una infermità fisica o

---

della misura della prestazione.

<sup>8</sup> Attualmente (2006) per i lavoratori dipendenti l'accesso alla pensione di anzianità è subordinato al requisito contributivo di almeno 35 anni unitamente al requisito dell'età di 57 anni (60 dal 2008) oppure, a prescindere dall'età, ad un'anzianità contributiva pari a 39 anni (40 dal 2008); per i lavoratori autonomi sono richiesti 35 anni di anzianità contributiva e 58 di età (61 dal 2008) o 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età.

mentale, tale da determinare la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, non derivante da causa di servizio.

Il decreto ministeriale indica i requisiti, le procedure per gli accertamenti sanitari, le modalità di erogazione e di determinazione dei relativi importi.

### **Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità**

Ai sensi della legge 222/1984 art. 5, ha diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa il beneficiario di una pensione di inabilità che si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero abbia bisogno di assistenza continua per compiere le normali attività quotidiane.

L'assegno di assistenza, non reversibile, è concesso su domanda dell'interessato contestualmente alla istanza per la pensione di inabilità.

Decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda o dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento dei requisiti. L'importo è ridotto per coloro che ricevono analoga prestazione da un altro ente previdenziale. In questo caso l'Inps corrisponde la differenza tra le due prestazioni.

### **Assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità per cause di servizio**

La legge 222/84, all'articolo 6, riconosce inoltre al lavoratore dipendente iscritto all'assicurazione generale obbligatoria, il diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui sopra, pur in assenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione previsti, qualora l'invalidità o inabilità risultino in rapporto causale diretto con finalità di servizio e dall'evento non derivi il diritto ad una rendita assicurativa. Per il riconoscimento del diritto, è sufficiente che a favore dell'assicurato sia versato o dovuto almeno un contributo.

Hanno diritto a tali prestazioni privilegiate i superstiti.

### **Pensione per inabilità relativa <sup>9</sup>**

E' una prestazione erogata nell'ambito del comparto pubblico, nel caso in cui intervenga dispensa dal servizio per inidoneità permanente alle mansioni. Ne beneficiano quindi i dipendenti cui sia stata riconosciuta una infermità permanente fisica o mentale al servizio o alle mansioni effettivamente svolte, non derivante da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento sono necessari, 15 anni di contribuzione per i dipendenti statali e 20 per i dipendenti di enti locali, a prescindere dall'età anagrafica.

### **Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro**

Analogamente alla precedente, è erogata nell'ambito del comparto pubblico, ai soggetti chi sia stata riconosciuta una inabilità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, non derivante da causa di servizio. In tale caso non è necessaria una menomazione altamente invalidante come nel caso della pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (cfr. sopra), ma tale da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa con riferimento all'amministrazione presso la quale il soggetto presta servizio. E' richiesta l'anzianità contributiva di 15 anni.

---

<sup>9</sup> I trattamenti relativi al comparto pubblico sono riferiti in particolare a: dipendenti civili e militari; dipendenti di aziende privatizzate; dipendenti enti locali insegnanti e scuole elementari; personale sanitario; ufficiali giudiziari e coadiutori

**Prospetto 1.4 –Trattamenti di invalidità di tipo IVS (comparto privato)**

PRESTAZIONI ECONOMICHE	IMPORTO	BENEFICIARI	CONDIZIONI MEDICO-LEGALI	ALTRE CONDIZIONI	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p><b>Assegno di invalidità</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ha una durata iniziale predeterminata con successiva trasformazione prima a tempo indeterminato e poi in pensione di anzianità o in pensione vecchiaia, purché l'interessato abbia cessato l'attività di lavoro dipendente e possiede i requisiti contributivi previsti</li> </ul>	l'importo viene stabilito anno per anno ed è esente da imposta	Lavoratori dipendenti e autonomi, affetti da un'infermità fisica o mentale	Riconoscimento dell'Inps di infermità tali da provocare una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore	<ul style="list-style-type: none"> <li>l'assicurazione presso l'INPS da almeno 5 anni</li> <li>anzianità assicurativa e contributiva pari almeno a 5 anni (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda</li> </ul>	L. 160/1975 L. 222/1984
<p><b>Pensione di inabilità</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Non è cumulabile con alcuna forma di retribuzione</li> <li>non è definitiva, può essere soggetta a revisione e non viene trasformata in pensione di vecchiaia</li> <li>in caso di incompatibilità previste dalla legge è revocata</li> <li>in caso di determinate condizioni è sostituita con assegno di invalidità</li> </ul>	L'importo viene stabilito anno per anno ed è esente da imposta	Lavoratori dipendenti e autonomi, affetti da un'infermità fisica o mentale	Riconoscimento dell'Inps di infermità tali da comportare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa	anzianità assicurativa e contributiva pari almeno a 5 anni (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda	L. 160/1975 L. 222/1984 D.M. 187/97
<p><b>Assegno per assistenza personale continua</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Incompatibile con analoga prestazione corrisposta da INAIL a titolo di assistenza personale e continua</li> <li>ridotto per coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale</li> <li>non reversibile</li> <li>Non erogato in caso di ricovero</li> </ul>	Importo dal 1.7.05: € 415,13 mensili	Percettori di pensione di inabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non in grado di deambulare senza accompagnatore</li> <li>Non in grado di svolgere normali attività quotidiane</li> </ul>	.	L. 222/1984; art. 5.
<p><b>Assegno e pensione privilegiati</b></p>		iscritti all'assicurazione obbligatoria IVS	invalidità o inabilità in rapporto causale diretto con finalità di servizio	<ul style="list-style-type: none"> <li>quando dall'evento non derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, o a trattamenti continuativi di natura previdenziale o assistenziale</li> </ul>	L. 222/1984, art. 6,

**Prospetto 1.5 – Trattamenti di invalidità di tipo IVS (comparto pubblico)**

PRESTAZIONI ECONOMICHE	IMPORTO	BENEFICIARI	CONDIZIONI MEDICO-LEGALI	ALTRE CONDIZIONI	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p><b>Pensione per inabilità assoluta e permanente ad attività lavorativa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incompatibile con attività lavorativa</li> <li>• Incompatibile con ogni trattamento integrativo o sostitutivo della retribuzione</li> <li>• Reversibile ai superstiti</li> <li>• Non cumulabile con rendita vitalizia INAIL</li> </ul>	<p>Calcolato su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- base sistema retributivo per chi ha maturato 18 anni anzianità al 31.12.95;</li> <li>- sistema misto per meno 18 anni al 31.12.95;</li> <li>- sistema contributivo per chi assunto dopo 31.12.95</li> </ul>	<p>dipendenti amministrazioni pubbliche</p>	<p>Riconoscimento di infermità fisica o mentale tale da comportare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa</p>	<p>anzianità assicurativa e contributiva pari almeno a 5 anni (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda (ridotti di 1/3 per non vedenti)</p>	<p>L. 335/95, art. 2 D.M. 187/97</p>
<p><b>Pensione per inabilità relativa.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non derivante da causa di servizio</li> </ul>	<p>Calcolato su base anzianità contributiva maturata senza maggiorazione</p>	<p>Dipendenti pubblici</p>	<p>Riconoscimento infermità permanente, fisica o mentale, a servizio e mansioni svolte.</p>	<p>anzianità contributiva di 20 anni (dip. Enti locali); 15 anni (statali) prescinde da età anagrafica</p>	<p>L.1035/39 L. 379/55 D.P.R. 1417/67 L. 167/81 D.P.R. 1092/73</p>
<p><b>Pensione per inabilità assoluta permanente a proficuo lavoro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parzialmente cumulabile con redditi di lavoro autonomo</li> </ul>	<p>Calcolato su base anzianità contributiva maturata senza maggiorazione</p>	<p>Dipendenti pubblici</p>	<p>Inabilità permanente e assoluta fisica o mentale a svolgere qualsiasi proficuo lavoro</p>	<p>15 anni di contribuzione anche non continuativi; prescinde da età anagrafica</p>	<p>L.1035/39 L. 379/55 D.P.R. 1417/67 L. 167/81 D.P.R. 1092/73</p>

### **1. 3 I trattamenti indennitari e le rendite per infortunio**

La tutela prevista in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali si caratterizza per la sua funzione indennitaria, garantendo al lavoratore leso nella sua integrità psico-fisica un indennizzo commisurato all'entità della lesione. La disciplina fa riferimento al Testo Unico approvato con D.P.R. 1124/1965 e successivamente modificato dalla L. 251/1982. L'INAIL (istituito con R.D. 264/1933) è il principale ente erogatore di tali prestazioni. Sono soggetti ad obbligo assicurativo tutti i datori di lavoro che occupano dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose; nonché gli artigiani e i lavoratori autonomi dell'agricoltura.

L'evento che dà diritto alle prestazioni è costituito dall'infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'invalidità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni.

Diversamente dall'infortunio sul lavoro, la malattia professionale, deve essere conseguenza di una lenta, graduale progressiva azione lesiva dell'organismo del lavoratore e deve risultare contratta, per nesso causale diretto all'esercizio delle lavorazioni tassativamente indicate dal T.U.,

Se il grado di inabilità accertato è compreso fra il 16% ed il 100% della capacità lavorativa, gli invalidi del lavoro hanno diritto alla rendita mensile per inabilità permanente, erogata dall'INAIL, oltre che ad altre prestazioni. L'inabilità viene certificata da commissioni medico legali dell'INAIL.

Tra le prestazioni corrisposte dall'INAIL (art. 66 T.U.) oltre alle cure mediche e chirurgiche, sono compresi gli accertamenti clinici e la fornitura degli apparecchi di protesi:

- a) indennità giornaliera per inabilità temporanea;
- b) rendita per inabilità permanente;
- c) assegno per l'assistenza personale continuativa;
- d) rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte.

A tutto ciò va aggiunto che i dipendenti pubblici, invalidi per servizio, una volta riconosciuta la causa di servizio, hanno diritto all'equo indennizzo, alla pensione privilegiata e ad altre prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche di appartenenza.

In particolare tali ultime prestazioni sono erogate a seguito di invalidità determinatasi nello svolgimento di lavoro civile o militare alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici, e per conseguenza di fatti di servizio. Ai fini del riconoscimento del beneficio è irrilevante la durata effettiva del servizio prestato e dalla entità della contribuzione.

La causa di servizio è riconosciuta a seguito di verifica, del nesso causale tra il servizio reso e l'infermità riscontrata. La domanda ai fini del riconoscimento e dell'ottenimento dell'equo indennizzo, va presentata, a pena di decadenza, entro 6 mesi dall'insorgere dell'infermità. L'equo indennizzo, di natura quindi non previdenziale ma compensatorio, è commisurato alla qualifica funzionale ed al livello retributivo.

Ai fini dell'ottenimento della pensione privilegiata, l'istanza a pena di decadenza, va presentata entro 5 anni dalla data di cessazione dal servizio (10 anni in caso di parknsonismo), salvo che il richiedente non abbia già attenuto il riconoscimento della causa di servizio. Pur non essendo le due prestazioni incompatibili, in caso del riconoscimento di entrambe si ha una riduzione del 50% della prima.

**Prospetto 1.6 Trattamenti indennitari e per infortunio**

PRESTAZIONI ECONOMICHE	IMPORTO	BENEFICIARI	CONDIZIONI MEDICO-LEGALI	ALTRE CONDIZIONI	RIFERIMENTI NORMATIVI
<b>Assegno privilegiato</b>		Lavoratori dipendenti	invalidità o inabilità	quando l'invalidità risulta in rapporto causale diretto con finalità di servizio e dalla stessa invalidità non derivi diritto a rendita a carico dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali o a trattamento assistenziale o previdenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici, il lavoratore, anche in mancanza dei requisiti assicurativi e contributivi	L. 222/1984, art. 6, c. 1
<b>Pensione diretta privilegiata</b> Il trattamento ha carattere vitalizio e cessa con la morte del titolare		Lavoratori dipendenti	invalidità o inabilità	quando l'invalidità risulta in rapporto causale diretto con finalità di servizio e dalla stessa invalidità non derivi diritto a rendita a carico dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali o a trattamento assistenziale o previdenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici, il lavoratore, anche in mancanza dei requisiti assicurativi e contributivi	L. 222/1984, art. 6, c. 1
<b>Rendita mensile per inabilità permanente.</b> E concessa dall'INAIL non può essere cumulata con la pensione di invalidità qualora questa derivi dallo stesso evento che ha dato luogo all'erogazione della rendita	l'importo è proporzionale al grado di inabilità e rapportata alla retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento.	Lavoratori dipendenti	Inabilità compresa fra l'11 e il 100%, certificata dall'INAIL	situazioni di inabilità causate da infortuni o da malattie professionali	D.P.R. 1124/ 65 D.Lgs. 38/2000

### **1.3. Pensioni e assegni sociali** (cfr. Prospetto 1.6 e Tavola 1.1)

L'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani, comunitari e extracomunitari titolari di carta di soggiorno che hanno raggiunto i 65 anni di età, risiedono stabilmente in Italia e hanno redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge. Dal 1° gennaio 1996 l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale, che continua comunque ad essere erogata a coloro che, avendone i requisiti, ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 1995. La pensione o l'assegno sociale non sono soggetti a tassazione Irpef e non sono reversibili.

In assegno sociale sono convertiti, al compimento del 65° anno di età del titolare, la pensione di invalidità e l'assegno mensile di assistenza erogati agli invalidi civili, nonché la pensione non reversibile erogata alle persone sordomute.

Per l'anno 2006 l'importo mensile dell'assegno è di € 381,72 mensili per tredici mensilità (importo annuo pari a € 4.962,36). I limiti di reddito sono fissati in € 4.4.962,36 se il richiedente non è coniugato e di € 9.924,72 annui se coniugato.

A tale importo si aggiunge una maggiorazione sociale, pari a € 12,92 mensili, anche questa subordinata a requisiti di reddito.

Dal 2002, al compimento dei 70 anni, i titolari di assegno o pensione sociale, (così come quelli che continuano a godere di pensioni di invalidità civile<sup>10</sup> e i titolari di pensioni contributive) hanno diritto ad un incremento della maggiorazione sociale per garantire un importo di pensione pari a € 516,46 al mese per tredici mensilità, elevata per l'anno 2006 a € 551,35. Il requisito di età può essere ridotto fino a 65 anni, nella misura di un anno di età ogni cinque anni di contribuzione. Si può ottenere la riduzione di un anno anche se si è in possesso di un periodo di contribuzione non inferiore a due anni e mezzo. La maggiorazione è subordinata a limiti di reddito personale personali pari per l'anno 2006 a € 7.167,55 annui (se non coniugato) e € 12.129,61 annui se è coniugato (i redditi personali si cumulano con quelli del coniuge).

---

<sup>10</sup> Come detto, tutti i ciechi e gli invalidi civili residenti nelle regioni Val d'Aosta e Trentino Alto Adige.

**Prospetto 1.7 - Pensione e assegno sociale**

TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO	BENEFICIARI	CONDIZIONI	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p><b>Pensione sociale</b> (Sostituito dal 1996 dall'assegno sociale per quanto riguarda i nuovi trattamenti liquidati)</p>	<p>L'importo può variare in base al <b>reddito</b> e allo <b>stato civile</b> del richiedente, ovvero se è coniugato o meno. L'importo percepito aumenta di anno in anno tanto di quanto aumenta il trattamento minimo delle pensioni Inps.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ultrasessantacinquenni</li> </ul>	<p>Cittadini italiani residenti in Italia, privi di reddito o con reddito inferiore a quello della stessa pensione sociale che ne hanno maturato i requisiti con domanda presentata entro il 1995. Sono equiparati ai cittadini italiani: gli abitanti di San Marino, i rifugiati politici, i cittadini di uno Stato dell'Unione europea residenti in Italia e i cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno.</p>	<p>L. 153/1969, art. 26</p>
<p><b>Assegno sociale</b></p>	<p>L'importo percepito può variare in base al <b>reddito</b> e allo <b>stato civile</b> del richiedente, ovvero se è coniugato o meno. L'importo percepito aumenta di anno in anno tanto di quanto aumenta il trattamento minimo delle pensioni Inps.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ultrasessantacinquenni</li> </ul>	<p>Cittadini italiani residenti in Italia, privi di reddito o con reddito inferiore a quello della stesso assegno sociale che ne hanno maturato i requisiti con domanda presentata dopo il 1995. Sono equiparati ai cittadini italiani: gli abitanti di San Marino, i rifugiati politici, i cittadini di uno Stato dell'Unione europea residenti in Italia e i cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno.</p>	<p>L. 335/1995 art. 3, c. 6</p>

**Tavola 1.1 – Valore in euro di pensioni, assegni sociali e integrazione al minimo nel 2005**

Tipologia di trattamento	Base annuale	Base Mensile	Maggiorazioni		Totale	Totale mensile	Ulteriore integ annua*	
			Annue	Mensili				
<b>2005, dati definitivi</b>								
<b>Assegno</b> fino a 69 anni	4879,29	375,33	167,96	12,92	<b>5047,25</b>	<b>388,25</b>		
<b>Sociale</b> dai 70 anni**	4879,29	375,33	2195,31	168,87	<b>7074,60</b>	<b>544,20</b>		
<b>Pensione Sociale</b> (dai 70 anni) ***	4021,16	309,32	3053,44	234,88	<b>7074,60</b>	<b>544,20</b>		
<b>Integrazione al minimo</b>	60-64 anni	5465,59	420,43	335,79	25,83	<b>5801,38</b>	<b>446,26</b>	154,94
	65-69 anni	5465,59	420,43	1074,32	82,64	<b>6539,91</b>	<b>503,07</b>	154,94
	dai 70 anni**	5465,59	420,43	1609,01	123,77	<b>7074,60</b>	<b>544,20</b>	154,94
<b>2006, dati provvisori</b>								
<b>Assegno</b> fino a 69 anni	4962,36	381,72	167,96	12,92	<b>5130,32</b>	<b>394,64</b>		
<b>Sociale</b> dai 70 anni**	4962,36	381,72	2205,19	169,63	<b>7167,55</b>	<b>551,35</b>		
<b>Pensione Sociale</b> (dai 70 anni) ***	4089,54	314,58	3078,01	236,77	<b>7167,55</b>	<b>551,35</b>		
<b>Integrazione al minimo</b>	60-64 anni	5558,54	427,58	335,79	25,83	<b>5894,33</b>	<b>453,41</b>	154,94
	65-69 anni	5558,54	427,58	1074,32	82,64	<b>6632,86</b>	<b>510,22</b>	154,94
	dai 70 anni**	5558,54	427,58	1609,01	123,77	<b>7167,55</b>	<b>551,35</b>	154,94

\* Dal 2002 l'ulteriore integrazione annua di 154,94 euro non è cumulabile con le maggiorazioni. Ne segue che spetta a coloro che superano i previsti limiti per le maggiorazioni ma non quelle per tale integrazione (ad esempio per un pensionato coniugato 2005 il limite complessivo è 10334,87 per le maggiorazioni, 16380,78 per l'integrazione annua di 154,94 euro, che comunque spetta solo ai titolari di pensione contributiva.

\*\* L'integrazione a 516 euro mensili introdotta nel 2002 (poi aggiornata negli anni successivi), comunque sottoposta alla prova dei mezzi, è applicata dopo i 70 anni ma il requisito scende in determinati casi (vedi testo) e, in particolare, in ragione di un anno ogni 5 anni di contribuzione.

\*\*\* Dal 1996 non vengono più liquidate pensioni sociali, essendo l'istituto stato sostituito dall'assegno sociale. Dunque, tutti i percettori hanno più di 70 anni.

#### **1. 4 Le integrazioni al minimo**

I titolari di pensioni IVS (pensioni quindi con un presupposto, diretto o indiretto, di natura contributiva) hanno diritto ad un'integrazione fino al raggiungimento di un minimo, stabilito annualmente per legge, tali integrazioni essendo destinate a venir meno col passaggio al cd. Metodo contributivo (L. 335/95).

Al fini dell'ottenimento del beneficio sono annualmente definiti i limiti di reddito personali e coniugali, pari a 26 volte l'importo mensile del trattamento minimo.

L'importo mensile, per il 2005 pari a € 420,43, e, in presenza di ulteriori requisiti, può essere incrementato di una maggiorazione. Se il reddito è pari a € 5.465,59, l'integrazione spetta nella misura intera; per un reddito compreso tra € 5.465,59 e € 10.931,18 (420,43x26) spetta un'integrazione ridotta. Il limite di reddito è innalzato a € 16.380,78 se cumulato con quello del coniuge, e per l'integrazione ridotta il reddito è compreso tra € 16.396,78 e € 21.862,36.

Per le persone coniugate, l'integrazione al minimo non può essere riconosciuta se il reddito personale supera i limiti di legge, anche se il reddito cumulato è inferiore. Analogamente, non può essere riconosciuta se il reddito personale è inferiore al limite indicato, ma il reddito cumulato lo supera.

Come per pensioni e assegni sociali, dal 2002 al compimento dei 70 anni, i titolari di pensione contributiva integrata al minimo hanno diritto ad un incremento della maggiorazione sociale per garantire un importo di pensione pari a € 516,46 al mese per tredici mensilità, elevato per l'anno 2005 a € 543,79. Ai fini dell'ottenimento della maggiorazione, i titolari dei suddetti trattamenti previdenziali o assistenziali devono essere in possesso dei requisiti menzionati nella precedente sezione 1.3.

### **1. 5 Provvidenze per cause di guerra**

Le prestazioni economiche per causa di guerra intervengono *“nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto”* come definite dal D.P.R. 915/1978, integrato da successivi provvedimenti, che ne disciplina la natura, i beneficiari, l'iter procedimentale, ecc.,<sup>11</sup>. Esse sono erogate al solo titolo della menomazione e del rapporto causale con la guerra.

La pensione di guerra è erogata secondo una classificazione di otto categorie di importo differente a seconda della gravità dell'infermità riportata. I beneficiari di tale prestazione, che hanno riportato menomazioni gravissime, hanno diritto anche ad un *“assegno di superinvalidità”* e ad una *“indennità di assistenza e accompagnamento”*. Le

---

<sup>11</sup> D.P.R. 30 dicembre 1981, n.834; L.6 ottobre 1986, n.656; L.8 agosto 1991, n.261; legge 29 gennaio 1994, n.94; Legge 23 dicembre 1998, n.448; D.P.R. 30 settembre 1999, n.377; Legge 18 luglio 2000, n.236; Legge 23 dicembre 2000, n.338.

somme corrisposte, come stabilito dalla L. 261/1991 non costituiscono reddito ai fini fiscali. Per coloro che soffrono di particolari e gravi infermità, in aggiunta a all'indennità di accompagnamento spetta, a domanda, un'integrazione a tale prestazione, oltre ad una indennità aggiuntiva e ad ulteriori prestazioni.

Il D.P.R. citato classifica inoltre le menomazioni e patologie di minor entità, per le quali spetta una indennità *una tantum*, alla quale non sono associati assegni accessori, concessa per un periodo minimo di un anno fino ad un massimo di cinque.

Ai titolari di pensione di guerra, inoltre, che a causa dell'infermità riportata non possono svolgere alcuna attività lavorativa spetta anche un "assegno di incollocabilità" fino al compimento del 65° anno di età ed un "assegno compensativo" oltre i 65 anni.

Tale prestazione può essere, infine, concessa al coniuge superstite ed agli orfani ed è comunque reversibile se il titolare è deceduto per cause diverse dalla infermità che ne hanno determinato l'assegnazione.

**Prospetto 1.8 – Pensione di guerra diretta, indiretta e di reversibilità**

PRESTAZIONI ECONOMICHE	IMPORTI	BENEFICIARI E CONDIZIONI	RIF. NORMATIVI
<p><b>Pensione di guerra</b> Sono previste otto categorie di pensione di 'importo economico è differente a seconda della gravità dell'infermità pensionata</p>	<p>Da : € 475,18. A: €142,72</p>	<p>Militari e civili che abbiano riportato, a causa del servizio di guerra e dei fatti di guerra o per eventi bellici ad essa collegati, ferite, lesioni e infermità da cui sia derivata una menomazione, non suscettibile di miglioramento, dell'integrità personale</p>	<p>Testo Unico D.P.R. 915/1978 Tab. A</p>
<p><b>Pensione di guerra indiretta</b></p>	<p>liquidata in base ad aliquote che variano a seconda della categoria della prestazione, della composizione del nucleo familiare e del grado di parentela</p>	<p>Coniuge superstite, agli orfani: minori di anni 21, studenti universitari fino al 26°anno di età, maggiorenni inabili in disagiate condizioni economiche del titolari di pensione di guerra (dalla 2° alla 8°cat.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di militare o civile deceduto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra;</li> <li>• morto per aggravamento o complicanze delle infermità che determinarono l'invalidità di guerra.</li> </ul>	<p>R.D. 12 luglio 1923 Testo Unico D.P.R. 915/1978</p>
<p><b>Pensione di reversibilità</b></p>		<p>Coniuge superstite, agli orfani: minori di anni 21, studenti universitari fino al 26°anno di età, maggiorenni inabili in disagiate condizioni economiche del titolari di pensione di guerra (dalla 2° alla 8°cat.) deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'attribuzione della pensione di guerra</p>	<p>Testo Unico D.P.R. 915/1978 Tab. N</p>
<p><b>Assegno di superinvalidità</b></p>	<p>DA € 1.369,72 A € 136,96 Mensili</p>	<p>Pensionati di 1° categoria con menomazioni gravissime</p>	<p>Testo Unico D.P.R. 915/1978 Tab. F e F1</p>
<p><b>Indennità di assistenza e accompagnamento</b></p>	<p>Da € 649,13 A € 116,64 Mensili</p>	<p>Titolari di assegno di superinvalidità</p>	<p>R.D. 12 luglio 1923 Testo Unico D.P.R. 915/1978 Tab. E</p>
<p><b>Assegno di incollocabilità</b></p>	<p>Da € 606,37 A € 136,96 Mensili</p>	<p>Titolari di pensioni di guerra non in grado di svolgere attività lavorativa a causa dell'infermità riportata</p>	<p>Testo Unico D.P.R. 915/1978 Art. 20</p>

*Nota: (a) I valori delle prestazioni economiche sono riferite al 1.1. 2004.*

**Prospetto 1.9 – Altre prestazioni per cause di guerra**

PRESTAZIONI ECONOMICHE	BENEFICIARI E CONDIZIONI	RIF. NORMATIVI
Assegno di benemerenzza	Cittadini perseguitati in seguito all'attività politica svolta contro il fascismo prima dell'8 settembre 1943 e a quelli che abbiano subito persecuzioni per motivi di ordine razziale	L. 932/1980 art. 3
Assegno vitalizio agli internati in campi di sterminio	Cittadini italiani ex deportati nei campi di sterminio Familiari dei deportati nei campi di sterminio Congiunti dei deportati deceduti nei campi di sterminio o successivamente.	L. 791/1980 n. 791, art. 1
Assegno annesso alle decorazioni al valor militare	Cittadini insigniti di decorazioni al valor militare, che si sono distinti per il coraggio dimostrato nel compimento di atti particolarmente rischiosi	R.D. 1423/ 1932, artt. 17-18

## **1. 6 Le pensioni ai superstiti**

La pensione ai superstiti, terzo istituto previdenziale della triade IVS, è la prestazione che alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del suo nucleo familiare a condizione che il dante causa fosse già pensionato o potesse far valere al momento del decesso 15 anni di contribuzione (ovvero 780 contribuzioni settimanali) o 5 anni di cui 3 nell'ultimo quinquennio. In linea generale spetta ai seguenti soggetti:

- coniuge;
- figli minori di 18 anni;
- figli con età pari o superiore a 18 anni purché al momento del decesso siano studenti e a carico del dante causa : - fino a 21 anni se frequentano una scuola media superiore; fino a 26 se iscritti all'università per il corso legale di laurea;
- figli inabili a carico;
- genitori ultra 65enni, non titolari di pensione, a carico del dante causa al momento del decesso qualora non vi siano né coniuge né figli aventi titolo alla reversibilità;
- fratelli e/sorelle, non titolari di pensione, inabili e a carico del dante causa al momento del decesso qualora non vi siano altri familiari aventi titolo alla reversibilità.

La normativa della pensione di reversibilità, modificata in alcuni aspetti dalla riforma pensionistica del 1995 (L. 335/95), viene estesa dal 17 agosto 1995 a tutti i lavoratori e pensionati dell'INPDAP, dello Stato e dei Fondi Sostitutivi. Tale prestazione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data del decesso, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

### **Importi e criteri di calcolo**

La misura della pensione ai superstiti si determina applicando le seguenti aliquote alla pensione liquidata o che sarebbe spettata al dante causa:

- 60% al coniuge;
- 20% a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge;
- 40% a ciascun figlio, se hanno diritto a pensione solo i figli;
- 15% a ciascun genitore (in mancanza di coniuge e/o figli);

- 15% a ciascun fratello e/o sorella (in mancanza dei genitori).

Nel caso di titolarità di un solo figlio orfano, dal 1° settembre 1995, l'aliquota di commisurazione è stata portata dal 60% al 70%.

La misura complessiva della reversibilità - anche con più superstiti - non può in ogni caso superare il 100%.

I redditi da considerare ai fini del nuovo regime di cumulo sono tutti i redditi assoggettabili all'Irpef al netto dei contributi previdenziali tranne:

- trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
- reddito della casa di abitazione;
- competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
- importo della pensione stessa.

Le pensioni con decorrenza precedente al 17.8.1995 vengono cristallizzate all'importo in essere a tale data.

Tale prestazione è cumulabile con la rendita INAIL solo a partire dall'entrata in vigore della L. 335/1995 (pensioni con decorrenza dal 1.9.95), a richiesta dell'interessato, ad eccezione della pensioni di reversibilità derivante da pensione di inabilità (ovviamente limitatamente al periodo 01 settembre 1995 – 30 giugno 2000).

**Prospetto 1.10 - Pensioni ai superstiti e rendite al nucleo superstite**

PRESTAZIONI ECONOMICHE	BENEFICIARI E CONDIZIONI	RIF. NORMATIVI
<p><b>Pensione ai superstiti</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sono reversibili le prestazioni pensionistiche d'invalidità, di vecchiaia e di anzianità</li><li>• La pensione ai superstiti spetta in una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato</li><li>• Cumulabile con rendite INAIL solo a partire da entrata in vigore riforma pensionistica (L. 335/95)</li></ul>	<p><b>Superstiti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• alla morte del lavoratore assicurato o pensionato</li><li>• sussistenza di specifiche condizioni</li></ul>	<p>L. 335/1995 L. 903/1965, art. 22</p>

## 2. Diffusione e dimensioni dei trattamenti

L'unità di analisi utilizzata nel presente capitolo è il trattamento pensionistico. La distinzione tra trattamenti e beneficiari, assommando in capo allo stesso beneficiario tutti i diversi trattamenti che lo stesso eventualmente percepisca, verrà analizzata nei capitoli successivi.

Sebbene il Rapporto si concentri sul 2003 (riportando il 2002 a titolo comparativo), può essere importante partire da una tavola in cui, ricomprendendo di nuovo per memoria anche i trattamenti di vecchiaia/anzianità non integrati al minimo, si considera l'evoluzione di spesa e numero dei trattamenti sul periodo 2001-2003 - ovvero, visto il riferimento ai dati del Casellario centrale dei pensionati, l'evoluzione tra il 31 dicembre 2001 ed il 31 dicembre 2003<sup>12</sup> - segnalando il ruolo in proposito del turnover nei trattamenti intervenuto nel periodo in questione. Per il totale delle prestazioni (inclusive di quelle non oggetto di questo Rapporto) la crescita dell'importo complessivo annuo (come sempre, quando non altrimenti specificato, in termini nominali) è dell'8,9%, passando da 180.914 a 197.078 milioni di euro. Nella tavola 2.1 tale variazione viene scomposta in tre diverse componenti: la prima riferita alle prestazioni già presenti al 31 dicembre 2001 e *sopravvissute* al 31 dicembre 2003; la seconda relativa alle prestazioni *nuove*, ovvero sia a prestazioni assenti alla data iniziale e presenti a quella finale; la terza relativa alle prestazioni *cessate* dopo il 31/12/2001 e non più presenti al 31/12/2003<sup>13</sup>. In ciascuno dei tre casi giocano un ruolo le quantità - il tasso di sopravvivenza, di ingresso e di uscita - ed i valori unitari dei trattamenti, ché il valore relativo dei nuovi e di quelli cessati può differire e far divergere l'evoluzione nel tempo dei valori unitari complessivi da quella dei valori unitari delle sopravvissute.

In totale si evidenzia un tasso di sopravvivenza medio dell'85,5%, un valore attirato in alto dal dato relativo ai trattamenti di vecchiaia ed anzianità non integrati al minimo (il cui tasso di sopravvivenza è del 90,8%), nonché dalla presenza di trattamenti che

---

<sup>12</sup> Nell'Appendice statistica i dati esposti coprono l'intero periodo 2001-2003.

<sup>13</sup> Lo status di nuova o cessata è ottenuto dal confronto tra due istanti nel tempo e non quantifica i flussi lordi di ingresso ed uscita registrati nel biennio. Alcuni degli ingressi avvenuti nel corso del biennio potrebbero essere nel frattempo cessati e quindi non comparire nello stock delle nuove; similmente, alcune delle uscite, se solo temporanee (ed il fatto che si tratti di pensioni non deve far equiparare tutte le uscite alla morte del percettore) e quindi controbilanciate da un successivo ingresso, potrebbero non contribuire affatto allo stock delle cessate. Specularmente, tra le sopravvissute potrebbero anche esservi pensioni interrotte e poi ripristinate.

transitano da una categoria all'altra (e che quindi risultano cessati o nuovi nei singoli comparti, ma sono ricompresi tra i sopravvissuti nell'aggregato). Per i trattamenti che costituiscono il focus di questo volume le pensioni in essere al 31/12/2001 ed ancora in pagamento due anni dopo sono in genere di meno: le percentuali più contenute si hanno per le pensioni di guerra (64%), le invalidità civili (77,9%) e le indennità di accompagnamento (70,1%).

Sempre sul piano delle quantità, laddove le pensioni di guerra si caratterizzano per un elevato turn over (con molte cessazioni, complemento delle sopravvivenze ora citate, e molti nuovi trattamenti che grosso modo si bilanciano, spesso questi ultimi essendo pensioni indirette a valere su trattamenti diretti cessati per la scomparsa del beneficiario diretto), indennità di accompagnamento e invalidità civili evidenziano anche un forte afflusso netto, su cui si ritornerà peraltro nel capitolo 3. Le nuove indennità di accompagnamento sono il 57,6% dello stock di quelle inizialmente presenti, con un afflusso netto (come saldo tra nuove e cessate) che è del 27,7%; per le invalidità civili si tratta rispettivamente del 41,2 e del 19,1%. Le invalidità civili cessate in quanto tali sono soprattutto a fronte di trattamenti che si trasformano in pensioni ed assegni sociali. Di segno opposto è invece il saldo netto degli altri trattamenti di invalidità, gli assegni IVS non integrati al minimo e le rendite per infortunio sul lavoro.

Nel complesso le nuove pensioni hanno un valore medio leggermente più contenuto di quello del totale delle pensioni in essere, ma ancor più basso è il valore medio relativo delle pensioni cessate (rispetto al totale di quelle presenti alla data iniziale), un dato che comporta un contributo leggermente positivo del mero turnover alla crescita della spesa complessiva. Il quadro è peraltro fortemente differenziato tra tipologie di trattamenti. Valori più elevati di quelle complessivamente esistenti, rispettivamente all'inizio ed alla fine del periodo, hanno tanto le cessate che le nuove pensioni di vecchiaia non integrate al minimo. All'estremo opposto, con valori relativi bassi sia per le cessate che, soprattutto, per le nuove si registrano per le pensioni di guerra, un risultato che si spiega soprattutto con il fatto che le nuove sono trattamenti indiretti che rimpiazzano quelli diretti il cui beneficiario sia scomparso. Quanto infine all'evoluzione del valore unitario delle sopravvissute, un risultato degno di nota è quello delle pensioni ed assegni sociali, i cui importi medi crescono del 26% anche in relazione ai provvedimenti discrezionali definiti dalla legge finanziaria per il 2002 (cfr. oltre).

**Tavola 2.1 - Variazione percentuale dell'importo complessivo annuo per tipologia di prestazione**

Tipologie	1° componente (sopravvissute)					2° componente (nuove)					3° componente (cessate)			D = A+B-C
	a1	a2.1	a2.2	a2	A	b1	b2.1	b2.2	b2	B	c1	c2	C	
Pensioni di invalidità civile	77,9	8,8	99,9	8,8	6,9	41,2	88,9	102,9	91,4	37,7	22,1	99,6	22,0	22,5
Indennità di accompagnamento	70,1	4,3	101,0	4,3	3,0	57,6	100,1	103,4	103,4	59,5	29,9	102,4	30,6	31,9
Pensione di inabilità e assegni ord. di invalidità non integrate al minimo	81,1	6,2	101,3	6,2	5,0	12,2	105,6	105,8	111,7	13,7	18,9	105,6	20,0	-1,3
Rendite per infortunio sul lavoro	82,9	6,3	98,1	6,4	5,3	8,6	103,0	108,7	111,9	9,7	17,1	90,7	15,6	-0,6
Pensioni e assegni sociali	80,9	25,6	99,6	25,7	20,8	21,3	90,2	123,0	110,9	23,6	19,1	98,2	18,8	25,7
<i>di cui ex pensioni di invalidità civile</i>	81,3	17,0	99,8	17,1	13,9	22,7	99,5	117,1	116,5	26,4	18,7	98,9	18,5	21,8
Pensioni integrate al minimo	86,2	8,2	99,7	8,2	7,1	8,6	97,5	108,2	105,5	9,1	13,8	98,4	13,6	2,6
Pensioni di guerra	64,0	46	86,0	5,4	3,5	46,1	55,7	92,2	51,3	23,7	36,0	71,1	25,6	1,5
Pensioni ai superstiti non integrate al minimo	84,4	5,1	99,4	5,1	4,3	15,2	99,6	105,7	105,2	16,0	15,6	96,7	15,1	5,3
<i>(Pensioni di vecchiaia non integrate al minimo)</i>	90,8	6,0	101,8	5,8	5,3	13,3	113,7	106,2	120,7	16,1	9,2	117,5	10,8	10,5
<b>Totale</b>	<b>85,5</b>	<b>6,4</b>	<b>98,5</b>	<b>6,5</b>	<b>5,5</b>	<b>16,4</b>	<b>95,0</b>	<b>106,9</b>	<b>101,6</b>	<b>16,7</b>	<b>14,5</b>	<b>91,3</b>	<b>13,3</b>	<b>8,9</b>

a1 = Tasso % di sopravvivenza (al 31/12/2003) delle pensioni presenti al 31/12/2001

a2.1 = Variazione % dell'importo medio delle pensioni sopravvissute.(nel biennio 2001-2003)

a2.2 = Importo medio del totale delle pensioni presenti al 31/12/2001 (in rapporto a quelle sopravvissute nel biennio 2001-2003) alla data iniziale.

a2 = a2.1/a2.2

A = a1\*a2

b1 = Tasso % di ingresso delle nuove pensioni (pensioni presenti al 31/12/2003 e non presenti al 31/12/2001) come % di quelle presenti al 31/12/2001

b2.1 = Importo medio delle nuove pensioni al 31/12/2003 (in % sul totale di quelle presenti al 31/12/2003)

b2.2 = Importo medio del totale delle pensioni presenti al 31/12/2003 (in % sul totale di quelle presenti al 31/12/2001)

b2 =b2.1/b2.2

B = b1\*b2

c1 = Tasso % di cessazione (al 31/12/2003) delle pensioni presenti al 31/12/2001 (NB: c1=100-a1)

c2 = Importo medio delle pensioni cessate al 31/12/2003 (in % sul totale di quelle presenti al 31/12/2001) alla data iniziale

C = c1\*c2


D = A + B - C = variazione percentuale dell'importo complessivo annuo delle pensioni

Fonte: ISTAT-INPS

Il 74,6% delle prestazioni pensionistiche qui considerate (quindi escludendo i trattamenti di vecchiaia non integrati al minimo) è corrisposto a ultrasessantaquattrenni; il 9,4% è destinato a soggetti con meno di 50 anni (Figura 2.1).

Se si analizzano i dati distinti per tipologia di prestazione (Figura 2.2) solo tra le pensioni di invalidità civile (incluse quelle a non vedenti e non udenti) è consistente la quota di quelle destinate a persone in età inferiore a 50 anni (50,8%). A questo riguardo occorre ricordare che al compimento del sessantacinquesimo anno di età del titolare sia la pensione di invalidità civile in senso stretto sia quella erogata a favore dei non udenti si trasformano in pensione o assegno sociale. Le pensioni di invalidità civile attribuite a ultrasessantacinquenni (8,8%) sono dunque soltanto le pensioni a favore dei non vedenti (69.291, pari all'8% del totale) e le pensioni di invalidità civile erogate dalla regione Valle D'Aosta e dalle province autonome di Trento e Bolzano (6.462, pari allo 0,7% del totale) che, contrariamente a quelle erogate dall'Inps, non si trasformano in pensioni sociali al sessantacinquesimo anno di età del titolare. Le altre tipologie di prestazione, ad eccezione delle rendite per infortunio professionale e malattie professionali e delle pensioni e assegni sociali, sono destinate nella maggior parte dei casi a persone con 75 anni e più.


**Figura 2.1 - Pensioni (a) per classe di età del titolare. Anno 2003 (in percentuale)**



(a) sono escluse le pensioni di vecchiaia non integrate al minimo

Fonte: ISTAT-INPS

**Figura 2.1 - Pensioni per tipo di prestazione (a) e classe di età del titolare. Anno 2003 (in percentuale)**



(a) sono escluse le pensioni di vecchiaia/anzianità non integrate al minimo

Fonte: ISTAT-INPS.

La maggior parte delle pensioni vigenti al 31 dicembre 2003 ha importi mensili inferiori a 500 euro (72,4% del totale), mentre solo una quota residuale ha importi mensili superiori a 1.000 euro (4,7%). Le pensioni di invalidità civile, le indennità di accompagnamento, le pensioni o assegni sociali e le pensioni integrate al minimo hanno tutte importi mensili che non superano i 1.000 euro e nella maggior parte dei casi sono inferiori a 500 euro (Figura 2.4).

Le pensioni di inabilità e gli assegni ordinari di invalidità e le pensioni ai superstiti, sebbene siano concentrate nelle prime due classi di importo, rappresentano le tipologie di prestazione con la più alta quota in corrispondenza di importi mensili superiori a 1.000 euro (rispettivamente, 11,8% e 13,4% del totale della tipologia).


Per quanto riguarda le prestazioni che rientrano nelle classi di importo mensile meno elevato, occorre ricordare che la legge finanziaria per il 2002 (art. 38 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2002 e limitatamente ad alcune tipologie di prestazioni, un incremento della misura delle maggiorazioni sociali fino a garantire un reddito pensionistico pari a 516,46 euro al mese (c.d. aumento al milione) per tredici mensilità. Il diritto alla maggiorazione, elevata per il 2003 a 525,89 euro (per il 2006 si tratta di 551,35 euro al mese), è subordinato a requisiti di età ed

interviene entro determinati limiti di reddito e comunque opera per non più di un trattamento spettante a ciascun beneficiario. Nel 2003, il numero delle prestazioni, e correlativamente dei beneficiari di tale incremento, è stato pari a 1.449.426 (nel 72.4% dei casi si tratta di donne). Considerando le tipologie di prestazioni così incrementate, la speciale maggiorazione ha interessato il 33,4% delle pensioni o assegni sociali (pari al 17,1% del totale delle prestazioni così maggiorate) ed il 19.6% delle pensioni integrate al minimo (un ulteriore 63,7% del totale delle maggiorazioni in esame; Figura 2.5). Nel complesso delle prestazioni oggetto di questo Rapporto – escludendo quindi le pensioni di vecchiaia non integrate al minimo, che nell'1.5% dei casi (127.340 trattamenti), sono state interessate dalla maggiorazione in questione – le maggiorazioni in questione hanno interessato il 9.4% dei trattamenti. Più elevata è l'incidenza in termini di beneficiari, perché allo stesso beneficiario fanno capo più trattamenti, proprio il cumulo di questi facendo spesso superare le soglie reddituali oltre le quali viene meno il riconoscimento della maggiorazione. Ritourneremo sui dati relativi ai beneficiari della maggiorazione nei successivi capitoli. Qui basti dire che per lo stesso motivo ora detto i soggetti che abbiano ricevuto la maggiorazione individuati parlando dei beneficiari di ciascun tipo di trattamento non possono essere sommati tra loro; la maggiorazione goduta dai beneficiari di un certo tipo di trattamento potrebbe infatti essere intervenuta non su quel trattamento ma su altri trattamenti pure percepiti: come si vedrà ad esempio nella tavola 3.2.1, sebbene solo 12mila soggetti abbiano visto la propria pensione di invalidità civile godere di tale maggiorazione, altri 5mila soggetti percettori di una pensione di invalidità civile hanno beneficiato della maggiorazione su altri trattamenti di cui pure sono percettori. Nel complesso dei beneficiari dei trattamenti oggetto di questo Rapporto - un insieme di 9.957.518 soggetti (percettori in totale di 14.063.375 trattamenti) - 1.334.538 sono quelli che hanno goduto della maggiorazione (12.452 ne hanno goduto su trattamenti di vecchiaia non integrati al minimo che in quanto tali esulano dal presente Rapporto), con un'incidenza complessiva del fenomeno pari al 13.4% (14.6% nel caso delle donne, che sono il 74.2% dei soggetti che hanno goduto della maggiorazione in questione<sup>14</sup>).

---

<sup>14</sup> Ricomprendendo anche i trattamenti di vecchiaia non integrati al minimo, i beneficiari di pensioni (un totale di 16.369.384 persone) che hanno goduto della maggiorazione sono l'8.9% del totale (12.1% nel caso delle donne).


**Figura 2.3 - Pensioni per classe di importo mensile in euro. Anno 2003 (in percentuale)**



(a) sono escluse le pensioni di vecchiaia non integrate al minimo.

Fonte: ISTAT-INPS.


**Figura 2.4 - Pensioni per tipo di prestazione e classe di importo mensile in euro. Anno 2003 (in percentuale)**



(a) sono escluse le pensioni di vecchiaia/anzianità non integrate al minimo

Fonte: ISTAT-INPS

**Figura 2.5 - Pensioni beneficiarie dell'art. 38 della L. 448/2001 per tipo di prestazione. Anno 2003 (in percentuale)**



(a) non comprendono le pensioni di inabilità o gli assegni ordinari di invalidità integrati al minimo

(b) non comprendono le pensioni ai superstiti integrate al minimo

(c) non comprendono le pensioni di vecchiaia integrate al minimo

Fonte: ISTAT-INPS

### 3. Le invalidità civili

Le prestazioni di invalidità civile sono descritte nei Prospetti 1.1, 1.2, 1.3 del capitolo 1.

#### 3.1 I trattamenti

Secondo i dati del Casellario dei pensionati, nel 2003, il numero delle *pensioni* di invalidità civile (analizzate separando le pensioni civili in senso stretto dalle pensioni ai non vedenti e ai non udenti) e delle *indennità* di accompagnamento è pari a 2,4 milioni (pari al 10,4% del totale dei trattamenti pensionistici), per un importo complessivo annuo di 9.932 milioni di euro, pari al 5,0% della spesa pensionistica complessiva e allo 0,8% del PIL. Le indennità di accompagnamento rappresentano il 63,8% del totale delle prestazioni per invalidità civile e assorbono ben il 75,4% della spesa complessiva per invalidità civile (Tavola 3.1.1).

Rispetto al 2002, la spesa complessiva registra un aumento del 10,4%. L'aumento è da attribuire soprattutto alla variazione del numero di trattamenti cresciuti dell'8,8% (laddove l'importo medio cresce solo dell'1,5%). Il maggiore contributo all'incremento della spesa è dato dall'evoluzione delle indennità di accompagnamento, il cui numero è lievitato del 10,5% (del 6,0% è l'espansione delle pensioni per invalidità civile). Contemporaneamente, gli importi medi sono rispettivamente variati del +1,5% e del -0,3%.

I trattamenti sono attribuiti in prevalenza a donne (nel totale si tratta del 60,7%, a sintesi del 55,8% per le pensioni e del 63,5% per le indennità di accompagnamento).

Passando alla tipologia delle prestazioni, ovvero considerando le possibili cause alla base del riconoscimento dello stato di invalidità e, quindi, del diritto a ricevere una prestazione, si può osservare che la maggior parte dei trattamenti è erogata a favore di invalidi civili in senso stretto<sup>15</sup> (88,7% del totale) ai quali è destinato il 90,3% della spesa complessiva. Le prestazioni pensionistiche concesse ai non vedenti e ai non udenti rappresentano, rispettivamente, il 9,0% e il 2,3% con quote in termini di spesa pari a 8,2% e 1,5% del totale.

---

<sup>15</sup> Si ricorda (cfr capitolo 1) che sono invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

**Tavola 3.1.1 – Pensioni di invalidità civile e indennità di accompagnamento per tipologia della pensione e sesso del titolare. Anni 2002-2003 (importo complessivo in migliaia di euro, importo medio in euro)**

Tipologia pensione e Indennità	2002			2003		
	Numero	Importo complessivo	Importo medio	Numero	Importo complessivo	Importo medio
MASCHI						
<b>Totale pensioni</b>	<b>358.834</b>	<b>1.001.444</b>	<b>2.791</b>	<b>381.986</b>	<b>1.059.578</b>	<b>2.774</b>
Invalidità civile in senso stretto	325.328	899.671	2.765	347.840	953.281	2.741
Non vedenti	27.632	84.263	3.049	28.264	88.380	3.127
Non udenti	5.874	17.511	2.981	5.882	17.917	3.046
<b>Totale indennità</b>	<b>501.787</b>	<b>2.409.030</b>	<b>4.801</b>	<b>555.050</b>	<b>2.704.269</b>	<b>4.872</b>
Indennità inv. civile in senso stretto	437.275	2.164.342	4.950	489.009	2.437.827	4.985
Indennità non vedenti	43.269	200.252	4.628	44.741	210.916	4.714
Indennità non udenti	21.243	44.436	2.092	21.300	55.527	2.607
<b>Totale generale</b>	<b>860.621</b>	<b>3.410.475</b>	<b>3.963</b>	<b>937.036</b>	<b>3.763.848</b>	<b>4.017</b>
FEMMINE						
<b>Totale pensioni</b>	<b>456.616</b>	<b>1.308.537</b>	<b>2.866</b>	<b>482.214</b>	<b>1.382.121</b>	<b>2.866</b>
Invalidità civile in senso stretto	386.522	1.094.135	2.831	410.819	1.158.524	2.820
Non vedenti	61.519	189.046	3.073	62.878	197.837	3.146
Non udenti	8.575	25.356	2.957	8.517	25.760	3.025
<b>Totale indennità</b>	<b>875.273</b>	<b>4.273.887</b>	<b>4.883</b>	<b>966.282</b>	<b>4.786.335</b>	<b>4.953</b>
Indennità inv. civile in senso stretto	779.034	3.931.329	5.046	867.919	4.419.271	5.092
Indennità non vedenti	76.171	300.590	3.946	78.232	314.694	4.023
Indennità non udenti	20.068	41.968	2.091	20.131	52.370	2.601
<b>Totale generale</b>	<b>1.331.889</b>	<b>5.582.424</b>	<b>4.191</b>	<b>1.448.496</b>	<b>6.168.457</b>	<b>4.259</b>
MASCHI E FEMMINE						
<b>Totale pensioni</b>	<b>815.450</b>	<b>2.309.981</b>	<b>2.833</b>	<b>864.200</b>	<b>2.441.700</b>	<b>2.825</b>
Invalidità civile in senso stretto	711.850	1.993.806	2.801	758.659	2.111.806	2.784
Non vedenti	89.151	273.309	3.066	91.142	286.217	3.140
Non udenti	14.449	42.867	2.967	14.399	43.677	3.033
<b>Totale indennità</b>	<b>1.377.060</b>	<b>6.682.917</b>	<b>4.853</b>	<b>1.521.332</b>	<b>7.490.605</b>	<b>4.924</b>
Indennità inv. civile in senso stretto	1.216.309	6.095.671	5.012	1.356.928	6.857.098	5.053
Indennità non vedenti	119.440	500.842	4.193	122.973	525.610	4.274
Indennità non udenti	41.311	86.405	2.092	41.431	107.896	2.604
<b>Totale generale</b>	<b>2.192.510</b>	<b>8.992.899</b>	<b>4.102</b>	<b>2.385.532</b>	<b>9.932.304</b>	<b>4.164</b>


Fonte: ISTAT-INPS

Considerando la distribuzione territoriale di pensioni e indennità, con riferimento alle prime si osserva che il 50,3% delle pensioni di invalidità civile si concentra nelle regioni del Mezzogiorno, il 32,2% nelle regioni settentrionali e il restante 17,5% in quelle

centrali. Tale distribuzione si conferma tanto per le pensioni di invalidità civile in senso stretto che per quelle a non vedenti e non udenti (Figura 3.1.1).

Le indennità di accompagnamento invece, che, a differenza delle pensioni di invalidità civile, non sono sottoposte alla prova dei mezzi (dunque sono erogate a prescindere dal reddito), vedono innalzarsi la quota del Nord (al 40,5%) e del Centro (al 20,2%) con un calo di quella del Mezzogiorno (al 39,3%). Tale ribilanciamento è soprattutto dovuto alla componente invalidità civile in senso stretto, in quanto le indennità di accompagnamento a non udenti e non vedenti continuano ad essere prevalentemente erogate nel Mezzogiorno (rispettivamente, 45,6% e 43,2%) (Figura 3.1.2).


**Figura 3.1.1 – Pensioni di invalidità civile per area geografica (a) e tipologia della prestazione. Anno 2003**



(a) Sono esclusi i casi non ripartibili

Fonte: ISTAT-INPS

**Figura 3.1.2 – Indennità di accompagnamento per area geografica (a) e tipologia della prestazione.  
Anno 2003**



(a) Sono esclusi i casi non ripartibili

Fonte: ISTAT-INPS

### 3.2 I beneficiari

I beneficiari delle prestazioni per invalidità civile (pensioni e/o indennità) sono 1,9 milioni, con un numero *pro capite* di prestazioni pari a 1,2. I titolari di pensioni, associate o meno a indennità di accompagnamento, sono 856 mila, mentre i titolari di indennità sono circa 1,5 milioni (Tavole 3.2.1 e 3.2.2).

Come già chiarito nel capitolo 1, le indennità di accompagnamento non solo non sono necessariamente associate alla pensione di invalidità civile – perché, oltre a essere soggette alla prova dei mezzi, presuppongono una condizione socio-sanitaria più marcatamente problematica – ma sono spesso associate ad altre prestazioni pensionistiche. Nella Tavola 3.2.3 si esamina perciò nel dettaglio la presenza o meno di altre prestazioni pensionistiche in capo ai percettori di indennità. Su 1,5 milioni di percettori di indennità, poco più di 110mila ricevono solo questa e 1,25 milioni la cumulano anche con altri trattamenti pensionistici diversi dall'invalidità civile. La pensione di invalidità civile – che complessivamente vede 856mila percettori – solo per 407mila persone si associa con l'indennità (e solo per 234mila solo con l'indennità, senza quindi che intervengano anche altri trattamenti pensionistici).

Tornando alla Tavola 3.2.1, per le pensioni di invalidità civile si osserva che nel 2003 la Campania è la regione con il numero più elevato di beneficiari con 124.452 prestazioni e 123.738 pensionati (14,5% del totale nazionale). Seguono la Sicilia (12,2%), la Lombardia (11,0%), la Puglia (9,2%) e il Lazio (8,8%). Quanto alle indennità di accompagnamento il numero più elevato di beneficiari è in Lombardia (203.250 prestazioni e 200.532 beneficiari). Seguono le stesse regioni caratterizzate da un maggior numero di titolari di pensioni di invalidità alle quali si aggiungono il Veneto e il Piemonte (Tavola 3.2.2).

Se però si effettua il confronto territoriale in termini standardizzati (Figura 3.2.1) - normalizzando per la consistenza della popolazione residente e per la sua struttura per età<sup>16</sup> - la regione con maggiore incidenza dei beneficiari di pensioni di invalidità civile è la Sardegna (25‰ della popolazione residente a fronte di un valore medio nazionale

---

<sup>16</sup> Il tasso di pensionamento standardizzato è calcolato per ogni regione come somma ponderata delle percentuali di incidenza dei beneficiari di una prestazione sulla popolazione nelle varie classi di età quinquennali (distintamente per maschi e femmine). I coefficienti di ponderazione sono dati dal peso di ciascuna classe di età in una popolazione standardizzata. Come popolazione standard è stata utilizzata la popolazione italiana residente al 2003.

pari al 15‰). La Campania, con 23 beneficiari ogni 1.000 residenti conferma la sua posizione di regione ad alta densità di titolari di prestazioni di invalidità civile. Valori elevati dell'indicatore si registrano anche per la Calabria e la Sicilia, entrambe con 22 pensionati ogni mille residenti, e più in generale in tutte le regioni del Mezzogiorno. Per contro, la Lombardia ha un tasso di pensionamento del 10‰.

**Tavola 3.2.1 – Beneficiari di pensioni di invalidità civile per regione (a) e sesso del titolare. Anno 2003**

Regione	Maschi		Femmine		Maschi e femmine	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Piemonte	19.088	5,0	24.055	5,0	43.143	5,0
Valle d'Aosta	468	0,1	616	0,1	1.084	0,1
Lombardia	42.414	11,2	51.671	10,8	94.085	11,0
Trentino Alto-Adige	5.664	1,5	8.704	1,8	14.368	1,7
<i>Bolzano-Bozen</i>	2.293	0,6	2.734	0,6	5.027	0,6
<i>Trento</i>	3.371	0,9	5.970	1,2	9.341	1,1
Veneto	21.025	5,6	24.867	5,2	45.892	5,4
Friuli V.G.	5.667	1,5	7.410	1,6	13.077	1,5
Liguria	9.022	2,4	12.531	2,6	21.553	2,5
Emilia Romagna	18.013	4,8	24.082	5,0	42.095	4,9
Toscana	16.908	4,5	25.152	5,3	42.060	4,9
Umbria	4.968	1,3	8.016	1,7	12.984	1,5
Marche	8.571	2,3	11.171	2,3	19.742	2,3
Lazio	32.770	8,7	42.371	8,9	75.141	8,8
Abruzzo	10.634	2,8	13.462	2,8	24.096	2,8
Molise	2.595	0,7	2.771	0,6	5.366	0,6
Campania	55.075	14,6	68.663	14,4	123.738	14,5
Puglia	35.354	9,4	43.161	9,0	78.515	9,2
Basilicata	5.134	1,4	5.727	1,2	10.861	1,3
Calabria	20.393	5,4	21.930	4,6	42.323	4,9
Sicilia	45.463	12,0	59.041	12,4	104.504	12,2
Sardegna	18.775	5,0	22.522	4,7	41.297	4,8
<b>Italia</b>	<b>378.001</b>	<b>100,0</b>	<b>477.923</b>	<b>100,0</b>	<b>855.924</b>	<b>100,0</b>
Eestero e non ripartibili	292		329		621	
<b>Totale</b>	<b>378.293</b>		<b>478.252</b>		<b>856.545</b>	
<i>Di cui con pensione della specie aumentata ex art. 38</i>						
<i>L.448/2001</i>	5.246		6.893		12.139	
<i>con altra pensione aumentata ex art. 38</i>						
<i>L.448/2001</i>	1.098		4.057		5.155	

(a) Le percentuali sono calcolate sul totale Italia, escludendo i casi non ripartibili.

Fonte: ISTAT-INPS.

**Tavola 3.2.2 – Beneficiari indennità di accompagnamento per invalidità civile per regione (a) e sesso del titolare (a). Anno 2003**

Regione	Maschi		Femmine		Maschi e femmine	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Piemonte	33.171	6,1	65.182	6,9	98.353	6,6
Valle d'Aosta	865	0,2	1.840	0,2	2.705	0,2
Lombardia	68.248	12,5	132.284	14,0	200.532	13,4
Trentino Alto-Adige	4.997	0,9	9.663	1,0	14.660	1,0
<i>Bolzano-Bozen</i>	2.422	0,4	4.554	0,5	6.976	0,5
<i>Trento</i>	2.575	0,5	5.109	0,5	7.684	0,5
Veneto	33.993	6,2	65.787	6,9	99.780	6,7
Friuli V.G.	10.155	1,9	22.964	2,4	33.119	2,2
Liguria	15.166	2,8	32.138	3,4	47.304	3,2
Emilia Romagna	36.884	6,8	72.786	7,7	109.670	7,3
Toscana	33.046	6,1	64.104	6,8	97.150	6,5
Umbria	12.164	2,2	22.974	2,4	35.138	2,4
Marche	15.917	2,9	28.698	3,0	44.615	3,0
Lazio	47.703	8,8	76.094	8,0	123.797	8,3
Abruzzo	16.530	3,0	26.482	2,8	43.012	2,9
Molise	3.021	0,6	4.559	0,5	7.580	0,5
Campania	63.919	11,7	97.620	10,3	161.539	10,8
Puglia	40.368	7,4	62.052	6,6	102.420	6,9
Basilicata	6.730	1,2	9.773	1,0	16.503	1,1
Calabria	27.751	5,1	41.227	4,4	68.978	4,6
Sicilia	54.137	9,9	80.118	8,5	134.255	9,0
Sardegna	20.160	3,7	30.935	3,3	51.095	3,4
<b>Italia</b>	<b>544.925</b>	<b>100,0</b>	<b>947.280</b>	<b>100,0</b>	<b>1.492.205</b>	<b>100,0</b>
Non ripartibili	665		847		1.512	
<b>Totale</b>	<b>545.590</b>		<b>948.127</b>		<b>1.493717</b>	
<i>Di cui con altra pensione</i>						
<i>umentata ex art. 38</i>						
<i>L.448/2001</i>	<i>40.391</i>		<i>163.263</i>		<i>203.654</i>	

(a) Le percentuali sono calcolate sul totale Italia, escludendo i casi non ripartibili.


Fonte: ISTAT-INPS

**Tavola 3.2.3 – Beneficiari di indennità di accompagnamento. Anno 2003**

Tipologie	Numero	%	Importo complessivo annuo (milioni di euro)			Importo medio annuo (euro)
			Pensioni di invalidità civile e/o indennità	Altre pensioni	Totale	
<b>Beneficiari di indennità di accompagnamento senza pensione di invalidità civile, di cui:</b>	<b>1.086.909</b>	<b>100</b>	<b>5.572</b>	<b>10.623</b>	<b>16.196</b>	<b>14.901</b>
<i>solo indennità</i>	112.365	10,3	551	0	551	4.907
<i>indennità più pensioni di vecchiaia/anzianità (V)</i>	195.068	17,9	1.001	2.492	3.493	17.906
<i>indennità più pensioni di invalidità (I)</i>	123.916	11,4	641	922	1.563	12.613
<i>indennità più pensioni ai superstiti (S)</i>	130.664	12,0	676	1.262	1.938	14.832
<i>indennità più pensioni o assegni sociali</i>	56.133	5,2	288	288	575	288
<i>indennità più altre pensioni</i>	468.763	43,1	2.416	5.659	8.075	2.416
<b>Beneficiari di indennità di accompagnamento e di pensione di invalidità civile</b>	<b>406.808</b>	<b>100</b>	<b>3.000</b>	<b>1.179</b>	<b>4.179</b>	<b>10.272</b>
<i>solo pensione di invalidità civile e indennità</i>	234.312	57,6	1.604	0	1.604	6.844
<i>pensione e indennità più pensioni di vec/anz (V)</i>	19.205	4,7	145	161	305	15.907
<i>pensione e indennità più pensioni di invalidità (I)</i>	45.169	11,1	364	293	657	14.547
<i>pensione e indennità più pensioni ai superstiti (S)</i>	68.367	16,8	563	353	916	13.404
<i>pensione e indennità più pensioni o assegni sociali</i>	2.707	0,7	22	10	32	22
<i>pensione e indennità più altre pensioni</i>	37.048	9,1	302	362	664	302
<b>Totale</b>	<b>1.493.717</b>		<b>8.572</b>	<b>11.802</b>	<b>20.374</b>	<b>13.640</b>

Fonte: ISTAT-INPS

**Figura 3.2.1 – Beneficiari di pensioni di invalidità civile: tasso di pensionamento standardizzato per regione (a). Anno 2003 (per 1.000 abitanti)**




(a) Sono esclusi i casi non ripartibili

Fonte: ISTAT-INPS

Operando la medesima procedura di standardizzazione, emerge un analogo dato di incidenze superiori al dato medio nazionale nel Mezzogiorno anche per le indennità di accompagnamento (Figura 3.2.2): la regione con il numero più elevato di beneficiari ogni mille residenti è, ad esempio, la Calabria (37‰ a fronte di un valore medio nazionale pari al 26‰), con valori anche superiori alla media nazionale (nell'ordine) in Umbria, Sardegna, Campania, Abruzzo, Sicilia Basilicata e Puglia. Il divario tra regioni – ed in particolare il gradiente Nord-Sud - è però più contenuto per le indennità rispetto a

quanto non fosse per le pensioni di invalidità civile, presumibilmente per via del fatto che le prime non sono soggette alla prova dei mezzi.

**Figura 3.2.2 – Beneficiari di indennità di accompagnamento per invalidità civile: tasso di pensionamento standardizzato per regione (a). Anno 2003 (per 1.000 abitanti)**



(a) Sono esclusi i casi non ripartibili


Fonte: ISTAT-INPS

Questo diverso gradiente evidenzia come l'accesso ai diversi trattamenti segua logiche complesse, che vanno ben al di là della struttura per età della popolazione, unico elemento qui considerato. Le previsioni normative, che fissano le condizioni di accesso in base al dato medico-legale ed alla situazione reddituale (e, nel caso dei trattamenti IVS di cui ai successivi capitoli, della situazione contributiva pregressa) si intersecano coi comportamenti della popolazione e con il concreto operare dei sistemi

amministrativi: le condizioni economiche rilevano così non solo per quanto previsto dalle norme ma anche nel determinare la propensione a richiedere un certo trattamento; la conoscenza dei trattamenti esistenti ed il funzionamento delle procedure amministrative può a sua volta escludere dai benefici chi ne avrebbe diritto e farvi rientrare, attraverso controlli troppo laschi, cittadini non meritevoli. Enfatizzando il valore meramente descrittivo delle figure prima esposte (e delle altre di seguito esposte nei restanti capitoli), va detto che non si è al momento in grado di fornire risposte esaurienti su questi processi anche perché l'incrocio dei dati di diversa fonte – sulla situazione economica, su quella sanitaria etc. – è piuttosto arduo. Come introduzione a tale analisi, nel Box 3 si presenta un esercizio econometrico in cui il godimento dei trattamenti di invalidità delle varie specie – distinguendo tra sei casi - viene esaminato in funzione di dati socio-demografici e sanitari della popolazione.

Si è già detto che i trattamenti di invalidità civile sono quelli per i quali si è registrato nei passati anni un notevole incremento. Sul piano territoriale, l'aumento dei percettori - dell'8,8% rispetto all'anno precedente, con un rallentamento di 5 punti percentuali rispetto alla variazione registrata nel 2002 rispetto al 2001 – ha interessato tutte le aree del Paese, anche se nelle regioni del Centro il tasso di variazione è superiore a quello rilevato al Nord e nel Mezzogiorno (Figura 3.2.3).

**Figura 3.2.3 – Beneficiari di pensioni di invalidità civile e/o indennità di accompagnamento per ripartizione geografica (a). Anni 2001-2003 (Variazioni percentuali)**



(a) Sono esclusi i casi non ripartibili

Fonte: ISTAT-INPS

Per ciò che riguarda gli importi dei redditi pensionistici dei titolari di prestazioni di invalidità civile (Tavola 3.2.4) si osserva che l'importo medio lordo annuo dei redditi pensionistici è pari a 11.494 euro, che però scendono a poco più di 4.600 euro se consideriamo solo chi non disponga di altre pensioni.

**Tavola 3.2.4 – Importo medio annuo dei redditi pensionistici dei titolari di pensioni e/o indennità di accompagnamento, per sesso e regione (a). Anno 2003 (euro)**

Regioni	Maschi			Femmine			Maschi e femmine		
	In	In	Totale	In	In	Totale	In	In	Totale
	assenza di altre pensioni	presenza di altre pensioni		assenza di altre pensioni	presenza di altre pensioni		assenza di altre pensioni	presenza di altre pensioni	
Piemonte	4.690	17.252	12.601	4.666	15.612	12.887	4.677	16.130	12.786
Valle d'Aosta	5.561	18.913	14.445	4.787	16.049	13.479	5.111	16.900	13.797
Lombardia	4.791	17.588	12.685	4.719	15.680	12.885	4.752	16.287	12.813
Trentino Alto-Adige	5.101	16.845	12.383	4.908	14.969	12.078	4.991	15.592	12.189
Veneto	4.845	16.304	12.153	4.730	14.652	12.230	4.782	15.184	12.202
Friuli V.G.	4.827	17.107	13.131	4.704	15.170	13.012	4.757	15.736	13.051
Liguria	4.687	18.709	13.666	4.497	15.837	12.827	4.575	16.719	13.110
Emilia Romagna	4.867	17.074	13.433	4.592	15.536	13.337	4.713	16.025	13.371
Toscana	4.967	17.547	13.505	4.587	15.153	12.471	4.739	15.929	12.828
Umbria	5.090	16.573	13.770	4.467	14.802	12.574	4.700	15.399	12.987
Marche	4.691	15.728	12.363	4.407	14.437	12.115	4.530	14.879	12.206
Lazio	4.786	17.937	11.827	4.513	15.320	11.112	4.631	16.258	11.390
Abruzzo	4.683	15.426	11.421	4.407	14.171	11.115	4.526	14.633	11.234
Molise	4.443	14.029	9.678	4.480	13.728	10.444	4.462	13.843	10.120
Campania	4.672	15.374	9.833	4.435	13.913	9.666	4.538	14.451	9.733
Puglia	4.535	15.202	9.865	4.432	14.219	10.119	4.478	14.583	10.015
Basilicata	4.358	14.171	9.949	4.326	13.514	10.314	4.341	13.771	10.159
Calabria	4.788	14.870	10.215	4.634	14.019	10.668	4.708	14.337	10.479
Sicilia	4.612	15.172	9.812	4.382	13.705	9.506	4.481	14.259	9.629
Sardegna	4.624	15.355	10.191	4.345	14.290	10.240	4.470	14.689	10.220
<b>Italia</b>	<b>4.717</b>	<b>16.437</b>	<b>11.497</b>	<b>4.519</b>	<b>14.849</b>	<b>11.492</b>	<b>4.606</b>	<b>15.392</b>	<b>11.494</b>

(a) Sono esclusi i casi non ripartibili

Fonte: ISTAT-INPS

Tra chi percepisce solo prestazioni per invalidità civile (36,1% dei soggetti):

- chi cumula pensioni e indennità di accompagnamento (il 33,4% del totale dei soggetti) riceve in media 6.844 euro annui;
- chi ha solo la pensione (il 50,6% del totale) percepisce in media 3.035 euro annui;

- chi ha solo l'indennità di accompagnamento (il restante 16,0% dei soggetti) riceve in media 4.907 euro annui.

Considerando, invece, i casi di cumulo con altre prestazioni pensionistiche (63,9% del totale e importo medio lordo annuo dei redditi pensionistici pari a 15.392 euro) si osserva che:

- i titolari di pensioni e di indennità di accompagnamento rappresentano il 13,9%; l'importo medio annuo delle prestazioni ricevute è pari a 14.931 euro;
- chi ha la pensione di invalidità civile ma non l'indennità di accompagnamento (7,6% dei soggetti) ha un reddito pensionistico annuo pari a 9.368 euro;
- chi percepisce solo l'indennità di accompagnamento (78,5% dei soggetti) ha redditi pensionistici pari a 16.057 euro annui.

### **3.3 La crescita della spesa per invalidità civile nel bilancio della gestione INPS “invalidi civili”**

Si è già detto della notevole crescita della spesa nel comparto delle invalidità civili, una crescita proseguita anche nel corso del 2004 (cfr. la Tav. A.1) e su cui si è riversata l'attenzione di molti osservatori. Per meglio approfondire l'esame delle tendenze è però utile estendere l'ottica temporale, anche al fine di tener conto di talune modifiche del contesto istituzionale. Il compito non è peraltro agevole, perché proprio le modifiche del contesto istituzionale da un lato rendono poco confrontabili le serie nel tempo, dall'altro determinano, anche in presenza di definizioni omogenee, un andamento irregolare nel tempo dei diversi aggregati.

Per cercare di ovviare almeno in parte a questi inconvenienti, si sono perciò indagate altre fonti, in particolare i bilanci della gestione invalidità civile dell'INPS, di cui va però ricordato il non pieno allineamento con la fonte principale adoperata in questo Rapporto (cfr. Box 1). I dati di tale gestione, creata nel 1998 e a cui è stata trasferita l'erogazione di pensioni e indennità a invalidi civili, non vedenti e non udenti, permette di utilizzare dati che vanno indietro nel tempo fino al 1999<sup>17</sup>.

La Tavola 3.3.1 presenta i dati tratti dai bilanci consuntivi della gestione, con riferimento alle sole invalidità civili in senso stretto (dunque escludendo non udenti e

---

<sup>17</sup> L'art. 130 del D.Lgs. 112/1998 ha creato la gestione trasferendogli le competenze in tema prima appannaggio del Ministero dell'interno. I dati 1998 non sono utilizzabili, in quanto la gestione ha iniziato a funzionare dal mese di novembre.

non vedenti), che rappresentano come visto la parte di gran lunga prevalente nel comparto e sono anche quelle nelle quali si evidenziano le dinamiche più accentuate.

La riga (a) mostra l'andamento della spesa per prestazioni istituzionali, ovvero l'esborso di bilancio nel corso dell'anno. Si è passati dai 7,3 miliardi di euro del 1999 agli 11,2 del 2004. In particolare 2000, 2002 e 2003 sono anni di grande espansione; il 2004 vede poi un notevole rallentamento (solo in parte peraltro confermato dal dato di fonte e definizione diversa esposto nella tavola A.1) ed addirittura vi sarebbe una stasi, in termini nominali, nel 2005 (nel qual caso però non si tratta ancora d'un dato consuntivo).

La riga (c) evidenzia, in ciò in linea con quanto già visto sulla base dei dati del Casellario dei pensionati (cfr. Tav. A.1), l'irrelevanza in tale evoluzione dell'aumento del valore medio delle prestazioni che, al netto dell'inflazione, si riducono addirittura fino al 2003. Viceversa, e di nuovo in linea con quanto visto sulla base dei dati del Casellario, si evidenzia una forte crescita del numero dei trattamenti, che crescerebbe nel 2001-2003 a tassi superiori all'8% annuo, e ancora nel 2004 del 6%.

La congiunta evoluzione di numero e importo dei trattamenti spiega però solo in parte la crescita della spesa registrata nei bilanci della gestione INPS. Come già posto in luce, vi è una differenza tra i dati di bilancio e la spesa tendenziale implicita nell'evoluzione del numero e degli importi dei trattamenti in essere (alla fine dell'anno)<sup>18</sup>. Per quanto la differenza nasconda una pluralità di motivazioni (legate al fatto che le erogazioni effettive riportate nei dati di bilancio includono quelle relative a trattamenti non più in essere alla fine dell'anno e per quelli in essere alla fine dell'anno considerano le mensilità effettivamente erogate nel corso dell'anno), in quanto segue la si usa per approssimare i pagamenti per arretrati (inclusi gli oneri finanziari gravanti sugli stessi). Sono questi del resto che spiegano la sistematica presenza d'una spesa di bilancio più elevata: i trattamenti di invalidità civile maturano a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda di prestazioni, domanda i cui esiti

---

<sup>18</sup> I dati presentati nei bilanci della gestione INPS su importi unitari e numero dei trattamenti sono determinati secondo modalità non del tutto identiche a quelle utilizzate per i dati già altrove adoperati in questo Rapporto e desunti dal Casellario dei pensionati aggiornato (cfr. Box. 1). Nella Tavola 3.3.1, tuttavia, si fa riferimento ai primi per accrescere l'omogeneità nel riferimento ai dati della gestione.

vengono spesso definiti con mesi e mesi di ritardo<sup>19</sup>. Come ulteriore misura del fenomeno l'ultima riga della Tavola 3.3.1 riporta anche gli oneri finanziari legati al pagamento di arretrati, un ammontare ovviamente più piccolo ma che ha il pregio di fornire un'indicazione che, pur se parziale, è più precisa perché questi sono individuati in quanto tali nel bilancio della gestione.

La stima dei pagamenti per arretrati va da un minimo di 1,8 miliardi di euro (nel 1999) ad un massimo di 3 miliardi (2002, 2003), quando si giunge a sfiorare il 30% dei pagamenti complessivi. Ancora più rilevante è però il contributo alla crescita della spesa di bilancio che viene dall'evoluzione nel tempo degli esborsi per arretrati: questi per definizione aumentano quando si riduca il volume delle domande giacenti inevase, il che sembra essere intervenuto in particolare nel 2000 e poi nuovamente nel 2002.

---

<sup>19</sup> Per avere un'idea del fenomeno si tenga conto che il 57.4% delle pensioni di invalidità civile ed il 39.2% delle indennità di accompagnamento presenti alla data del 31/12/2003 e non presenti alla data del 31/12/2001 – le nuove entranti della tavola 2.1, che in quella tavola si è già visto essere un insieme piuttosto consistente del totale in essere al dicembre 2003 per le due tipologie di trattamenti in questione - hanno una data di decorrenza giuridica che precede il 2002. Il fenomeno della distinzione tra data di ingresso (e quindi avvio del flusso dei pagamenti di spettanza) e data di decorrenza giuridica – con conseguente generazione di pagamenti per arretrati – è di una certa rilevanza anche per le altre tipologie di prestazioni oggetto di questo Rapporto. La statistica ora citata raggiunge il suo minimo proprio per le pensioni di vecchiaia non integrate al minimo che siano nuove entrate nel biennio 2002-03: si tratta del 30.6%.

**Tavola 3.3.1 - Gestione INPS invalidi civili: pensioni e indennità di accompagnamento per invalidità civile in senso stretto e relativa spesa**

	1999	2000	2001	2002	2003	2004*	2005*
<b>(a) spesa per prestazioni istituzionali</b> (milioni di euro)	<b>7.331</b>	<b>8.132</b>	<b>8.331</b>	<b>9.926</b>	<b>10.776</b>	<b>11.209</b>	<b>11.190</b>
<i>crescita % annua nominale</i>	NA	10,9%	2,4%	19,1%	8,6%	4,0%	-0,2%
<i>crescita % annua reale</i>	NA	8,3%	-0,3%	16,7%	6,1%	2,0%	-2,2%
<b>(b) Numero trattamenti in essere a fine anno</b>	<b>1.221.701</b>	<b>1.269.342</b>	<b>1.373.654</b>	<b>1.527.052</b>	<b>1.655.516</b>	<b>1.755.299</b>	<b>1.832.111</b>
<i>crescita % annua</i>	NA	3,9%	8,2%	11,2%	8,4%	6,0%	4,4%
(b') Numero domande giacenti a fine anno	NA	NA	91.939	75.762	66.869	47.293	NA
(b'') Giudizi giacenti a fine anno	NA	112.005	152.191	186.795	229.641	254.767	NA
<b>(c) Prestazione media annua</b> (migliaia di euro)	<b>4.534</b>	<b>4.554</b>	<b>4.488</b>	<b>4.565</b>	<b>4.671</b>	<b>4.858</b>	<b>5.009</b>
<i>crescita % annua nominale</i>	Na	0,4%	-1,5%	1,7%	2,3%	4,0%	3,1%
<i>crescita % annua reale</i>	Na	-2,2%	-4,2%	-0,7%	-0,2%	2,0%	1,1%
<b>(d) stima della spesa annuale "corrente":</b> <b>(d)=(b)x(c)</b> (milioni di euro)	<b>5.539</b>	<b>5.781</b>	<b>6.165</b>	<b>6.971</b>	<b>7.732</b>	<b>8.527</b>	<b>9.177</b>
<i>crescita % annua nominale</i>	Na	4,4%	6,6%	13,1%	10,9%	10,3%	7,6%
<i>crescita % annua reale</i>	Na	1,8%	3,9%	10,7%	8,4%	8,3%	5,6%
<b>(e) Stima pagamenti arretrati (e)=(a)-(d)</b> (milioni di euro)	<b>1.791</b>	<b>2.352</b>	<b>2.166</b>	<b>2.955</b>	<b>3.044</b>	<b>2.682</b>	<b>2.013</b>
<b>(e') contributo degli arretrati alla crescita della spesa per prestazioni istituzionali</b> <b>(Δe)/a-1)</b>	Na	7,65%	-2,29%	9,47%	0,90%	-3,35%	-5,97%
<b>(f) Oneri finanz. per arretrati</b> (milioni di euro)	<b>56</b>	<b>78</b>	<b>51</b>	<b>84</b>	<b>105</b>	<b>101</b>	<b>109</b>
<b>(g)=(f)/(e)</b>	3,1%	3,3%	2,4%	2,8%	3,4%	3,8%	5,4%

\* Prima nota di variazione 2005

Fonte: Bilanci consuntivi annuali della gestione Inps Invalidi civili

Le considerazioni sopra esposte sembrano caratterizzare il 2000 come un anno in cui un ingente volume di richieste pendenti ed inevase siano state definite (con esito positivo per i richiedenti e contestuale riconoscimento di arretrati). I dati antecedenti, parzialmente difformi perché basati sulla serie ISTAT per le "pensioni e indennità agli invalidi civile, ai non vedenti e ai non udenti civili", sembrano congruenti con tale lettura degli avvenimenti (Tavola 3.3.2). Almeno fino al 1998, essi evidenziano una tendenza alla compressione dei trattamenti – e della spesa in termini reali – forse ricollegabile ad una serie di misure volte a rendere più stringenti i requisiti per l'accesso alle prestazioni di invalidità civile. Una prima, pur contenuta, inversione di tendenza ci sarebbe però stata nel 1999 e questo, insieme a quanto prima evidenziato in tema di arretrati,

sembrerebbero segnalare come in parte la stasi precedente si sia risolta in un allungamento dei tempi di attesa ed un aumento del contenzioso, poi riassorbito.

**Tavola 3.3.2 - Pensioni e indennità agli invalidi civile, ai non vedenti e ai non udenti civili. Anni 1996-1999**

	1996	1997	1998	1999
<b>numero trattamenti</b> (migliaia)	1.452	1.405	1.383	1.418
<i>crescita % annua</i>		-3,2%	-1,6%	2,5%
<b>Pagamenti</b> (milioni €)	7.896	7.934	7.837	8.205
<i>crescita % annua nominale</i>		0,5%	-1,2%	4,7%
<i>crescita % annua reale</i>		-1,2%	-3,0%	3,1%

Nota: dati non confrontabili con quelli successivi al 1999. Dato non disaggregabile fra invalidi civili, non vedenti e non udenti

Fonte: ISTAT

Più peculiare è l'apparente andamento in controtendenza del 2001, anno in cui si rafforza la crescita del numero dei trattamenti ma tanto gli importi medi quanto gli arretrati flettono, contenendo la spesa per prestazioni istituzionali<sup>20</sup>. E' verosimile che nella prima parte dell'anno un forte elemento di rallentamento nella definizione delle domande sia stato costituito dal passaggio dall'1.1.2001 alle Regioni delle funzioni di concessione dei trattamenti economici agli invalidi civili prima esercitate dai Prefetti (cfr. Box 2), un passaggio che, provocando ritardi nella ricomposizione delle commissioni di valutazione, ha contribuito al formarsi di uno stock di arretrato, in parte recuperato nella seconda parte dell'anno e poi però di nuovo riflessosi nell'elevato volume di pagamenti per arretrati del 2002.

Lo smaltimento di domande arretrate ed ancora inevase è visibile non solo indirettamente nel contributo che i pagamenti per arretrati hanno dato dal 2002 alle erogazioni effettive, ma anche, più direttamente, nel contributo che la flessione dello stock di domande giacenti a fine anno ha dato all'aumento dei trattamenti in essere. Quest'ultimo non è però esclusivamente ascrivibile ad uno smaltimento dello stock di domande giacenti: il totale dei trattamenti in essere perché già definiti (in aumento) e delle domande alla stessa data ancora giacenti (in calo – riga b' Tavola 3.3.1) evidenzia

<sup>20</sup> Non è improbabile che su tale risultato possa aver influito anche il passaggio all'euro, con un certo rallentamento del flusso di pagamenti nella prima parte dell'anno per il cambiamento delle procedure informatiche.


infatti una tendenza comunque fortemente espansiva nel triennio 2001-2004 (Figura 3.3.1). La stessa flessione delle domande giacenti deve inoltre esser letta in parallelo all'aumento del contenzioso, più che raddoppiato fra il 2000 e il 2004: da 112.000 a 255.000 (pari al 68% delle domande liquidate nel corso dell'anno, dopo la flessione dal 67% al 50% registratasi fra il 2001 e il 2002) e presumibilmente destinato a crescere ulteriormente a fine 2005 (atteso il basso numero di giudizi definiti nel corso dell'anno), un contenzioso che vede un verdetto sfavorevole all'INPS in 6 casi su 10 (riga b" Tavola 3.3.1 e Figura 3.3.1). Il contenzioso risulta concentrato per più di un terzo in Campania (precisamente il 37,6% nel 2004) e per più di metà in sole quattro altre regioni - Lazio (15,9%), Sicilia (15,3%), Puglia (13,9%) e Calabria (7,8%) - le rimanenti regioni spiegando insieme meno del 10% del contenzioso (cfr. Rapporto INPS 2004, p. 188)<sup>21</sup>.

Complessivamente, i dati presentati indicano che la spesa per le prestazioni di invalidità civile, dopo una sostanziale stazionarietà nella seconda metà degli anni '90, è iniziata a crescere significativamente nel nuovo decennio. Vi ha contribuito una certa tendenza al riassorbimento, specie nel 2000, di uno stock di domande arretrate. Tale riassorbimento, che comunque si accompagna ad un forte aumento del numero di ricorsi e del contenzioso in giacenza, non è però l'unico fattore di crescita.

---

<sup>21</sup> Va anche rilevato che il legislatore è intervenuto, negli ultimi anni, in più occasioni per regolamentare in misura più stringente il contenzioso in materia di invalidità civile, in particolare con la L. 326/2003 (art. 42, c. 1), che ha stabilito che dal 2005 in materia è ammesso unicamente il ricorso al giudice ordinario e non più quello al giudice amministrativo e con il D.L. 203/2005 (art. 10, convertito in legge con L. 248/2005) che, quando attuato, trasferirà all'INPS la rappresentanza in sede di giudizio (su questo si veda il Box 2 più avanti).

Fig. 3.3.1: Domande di invalidità civile (invalidi, ciechi e sordumuti) liquidate, giacenti e contenzioso



Nota: si è tenuto conto una sola volta dei casi nei quali è stata liquidata sia la pensione che l'indennità

Fonte: INPS.

### **Box 1: I dati sull'invalidità civile tratti dalle diverse fonti**

I dati sul numero di prestazioni presentati nella Tavola 3.3.1, come detto ricavati dai bilanci della gestione INPS dell'invalidità civile (più precisamente, riportati nella relazione del conto economico), non coincidono con quelli riportati nella precedente Tavola 3.1.1 o in quella A.1 (calcolati dall'ISTAT sulla base del Casellario dei pensionati). Ancora differenti sono poi i numeri che emergono interrogando direttamente la banca dati INPS on-line, anch'essa basata sul Casellario dei pensionati. Il disallineamento è sintetizzato nella Tavola B1.1 che mostra come i dati riportati in bilancio siano generalmente sensibilmente più bassi, quelli della banca dati on-line dell'INPS intermedi e quelli calcolati dall'ISTAT più alti.

E' dunque utile cercare di chiarire meglio dimensione ed origine delle discrepanze.

Una prima differenza tra dati tratti dal Casellario e dati di bilancio INPS è nel fatto che il primo include anche trattamenti non a carico della gestione invalidità civile INPS, in particolare le prestazioni erogate in Trentino – Alto Adige e Valle d'Aosta. Queste però sono solo 33mila circa, a fronte di una forchetta di valori che va da 1.65 a 2.12 milioni di unità.

L'altra possibile spiegazione ha a che fare con le differenti date alle quali vengono effettuate le interrogazioni, ché una discrepanza permane anche fra banca dati INPS on-line e valutazioni ISTAT, entrambe esplicitamente derivanti dal Casellario dei pensionati. Più che nella data di riferimento (31/12 per ISTAT, 1/1 per la banca dati INPS on-line), l'origine della discrepanza sembrerebbe essere legata al momento nel quale viene fatta l'interrogazione. In particolare, laddove l'ISTAT si basa su un Casellario che ha recepito la lavorazione dei flussi di dati amministrativi intervenuta nei primi mesi dell'anno (cfr. l'Introduzione a questa monografia), le valutazioni effettuate dall'INPS sono fatte prima, sulla base di un Casellario che ancora non ha recepito quelle lavorazioni, e poi non più riviste. Quanto infine alle valutazioni INPS allegate al bilancio, queste sono poi discendenti dalla ricognizione connessa con il rinnovo degli ordini di pagamento. La sistematicità della discrepanza sembrerebbe segnalare come la definizione amministrativa di molti nuovi trattamenti (all'interno di un fenomeno che comunque è in crescita) intervenga spesso nei primi mesi dell'anno.

**Tavola B1.1 - Numero prestazioni di invalidità civile da fonti diverse**

Anni		CIECHI			SORDOMUTI			INVALIDI CIVILI			Totale		
		pensione	indennità	totale	pensione	indennità	totale	pensione	indennità	totale	pensione	indennità	totale
2000	casellario via banca dati INPS gen 2006*	85.949	111.116	197.065	15.331	40.411	55.742	574.845	836.780	1.411.625	676.125	988.307	1.664.432
	bilanci della gestione INPS invalidi civili**	na	na	113.307	na	na	40.829	na	na	1.269.342	na	na	1.423.478
	casellario pensionati (via Istat)***	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
2001	casellario via banca dati INPS gen 2006*	83.809	110.925	194.734	14.384	40.701	55.085	590.893	942.660	1.533.553	689.086	1.094.286	1.783.372
	bilanci della gestione INPS invalidi civili**	na	na	113.066	na	na	40.927	na	na	1.373.654	na	na	1.527.647
	casellario pensionati (via Istat)***	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
2002	casellario via banca dati INPS gen 2006*	84.166	110.603	194.769	14.319	40.627	54.946	587.552	996.951	1.584.503	686.037	1.148.181	1.834.218
	bilanci della gestione INPS invalidi civili**	na	na	115.558	na	na	41.159	na	na	1.527.052	na	na	1.683.769
	casellario pensionati (via Istat)***	89.151	119.440	208.591	14.449	41.311	55.760	711.850	1.216.309	1.928.159	815.450	1.377.060	2.192.510
2003	casellario via banca dati INPS gen 2006*	86.457	113.913	200.370	14.369	40.923	55.292	610.517	1.114.053	1.724.570	711.343	1.268.889	1.980.232
	bilanci della gestione INPS invalidi civili**	na	na	117.891	na	na	41.288	na	na	1.655.516	na	na	1.814.695
	casellario pensionati (via Istat)***	91.142	122.973	214.115	14.399	41.431	55.830	758.659	1.356.928	2.115.587	864.200	1.521.332	2.385.532
2004	casellario via banca dati INPS gen 2006*	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
	bilanci della gestione INPS invalidi civili**	na	na	120.281	na	na	41.469	na	na	1.755.299	na	na	1.917.049
	casellario pensionati (via Istat)***	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
2005	bilanci della gestione INPS invalidi civili**			122.456	na	na	41.647	na	na	1.832.111	na	na	1.996.214

\* I dati si riferiscono al 1 gennaio dell'anno successivo

\*\* I bilanci della gestione invalidità civile dell'INPS si riferiscono al 31 dicembre e non comprendono le prestazioni erogate in Trentino - Alto Adige e in Val d'Aosta. I dati sul numero di prestazioni sono riportati nella relazione del conto economico.

\*\*\* I dati si riferiscono al 31/12.

## **Box 2: Procedure per l'accertamento dell'invalidità civile**

Le procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile sono definite all'interno del frame normativo già descritto nel cap. 1. In particolare rilevano la L. 118/1971 in materia di trattamenti per i mutilati ed invalidi civili e la L. 18/1980 che ha istituito le indennità di accompagnamento, nonché la L. 104/1992, legge quadro sulla disabilità. Sulla materia hanno però anche avuto effetto il D.Lgs. 112/98, art. 10, in materia di trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, la L. 326/2003, art. 42 e la L. 47/2004 art. 23 per quanto attiene alla tutela amministrativa e giurisdizionale in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, ed infine la L. 248/2005, art. 10, in tema di trasferimento delle competenze residuali del Ministero dell'Economia e finanze all'INPS nonché il decreto-legge 4/2006<sup>22</sup> che, all'articolo 10, assegna alle regioni, nell'ambito delle proprie competenze, il compito di adottare disposizioni per semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario per invalidità civile, cecità, sordità, riconoscimento dell'handicap e dell'handicap grave, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali è previsto un accertamento legale.

L'accertamento dello status di invalido rileva anche al fine delle misure di supporto all'inserimento sociale ed economico dell'invalido, ed in particolare all'inserimento lavorativo dei disabili disciplinato dalla L. 68/1999. Sia pur brevemente, descriveremo perciò l'iter con cui, su istanza, si procede alla verifica medico-legale della condizione di invalidità e di successiva "presa in carico" del soggetto tanto da un punto di vista socio-sanitario o di supporto nel mercato del lavoro – aspetti su cui però non ci si soffermerà - quanto dal punto di vista dell'erogazione delle prestazioni economiche previste dalla normativa. Nella descrizione dell'iter si farà anche riferimento all'insorgere del contenzioso ed al suo trattamento, nonché alle eventuali ulteriori verifiche accertative (di cui la normativa descrive l'eventuale periodicità e sistematicità).

Ci si soffermerà come detto sull'invalidità civile. Per quanto attiene alle prestazioni economiche nel comparto IVS e di tipo anche indennitario (cfr. i cap.i 4 e 5), le procedure di accertamento sono simili – perché sempre si parte da un'istanza dell'interessato e si passa per una verifica medico-legale – ma facenti di solito capo direttamente all'Ente erogatore delle prestazioni (INPS e INAIL); fanno eccezione i trattamenti erogati dall'INPDAP, nel cui caso ad intervenire sono le stesse Commissioni presso le ASL che intervengono nel caso delle invalidità civili (cfr. oltre)<sup>23</sup>. Quanto infine alle pensioni di guerra (cfr. cap. 8), che anche presuppongono una verifica medico-legale,

---

<sup>22</sup>D.-L. 10 gennaio 2006, n.4 convertito in via definitiva il 28 febbraio 2006. in attesa di pubblicazione sulla G.U.

<sup>23</sup> La visita medico-legale prevista ai fini del riconoscimento dell'invalidità per servizio (nel pubblico impiego) compete alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) o alla Commissione presso la ASL (composta da tre ufficiali medici, di cui almeno uno preferibilmente specialista in medica legale).

queste sono erogate sulla base del riconoscimento disposto dalle autorità militari entro 5 anni dalla fine delle ostilità.

### **Domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile**

L'iter parte dall'istanza per il riconoscimento di una situazione di invalidità - a cura dell'interessato o di chi lo rappresenta legalmente (genitore, o tutore) o ne cura gli interessi nel caso degli inabilitati (curatore) - rivolta alla Commissione medica presso l'Azienda sanitaria locale di residenza. Con la medesima domanda può essere richiesto, con specifica indicazione, l'accertamento dello stato di invalidità civile, cecità o sordomutismo ai fini della concessione delle provvidenze previste (pensioni di invalidità civile e indennità di accompagnamento) e l'accertamento della condizione di "persona handicappata" ai sensi dell'art. 3, c. 3 della L. 104/1992, un accertamento che non riguarda i soli "invalidi civili" e che dà diritto ad agevolazioni fiscali, prestazioni sanitarie o sociali, lavorative (permessi riposi ecc.).

Alla domanda occorre allegare un certificazione medica che riporti la diagnosi e la tipologia della menomazione. E' possibile inoltre accludere ulteriore documentazione in possesso del richiedente (cartelle cliniche o altra documentazione medica).

Lo stesso iter viene seguito per il riconoscimento di un "aggravamento" d'una disabilità in quanto tale già riconosciuta o all'insorgere di ulteriori menomazioni.

### **La Commissione sanitaria di accertamento**

La Commissione medica operante presso ogni ASL è composta da uno specialista in medicina legale, che la presiede, e da due altri medici, almeno uno dei quali individuato prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I componenti la Commissione sono selezionati tra i medici dipendenti da (o convenzionati con) la ASL. Partecipa all'esame, in relazione alla tipologia di invalidità da accertare, un sanitario in rappresentanza delle associazioni di rappresentanza delle persone disabili (mutilati ed invalidi civili -ANMIC; ciechi -UIC, sordomuti - ENS; famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali - ANFFAS). Per l'accertamento di handicap classificati come gravi ai sensi dell'art. 3, c. 3 della L. 104/1992, la Commissione deve essere integrata da un operatore sociale e, ove necessario, da un esperto.

#### **La visita**

Il richiedente è convocato dalla Commissione entro tre mesi dalla presentazione della domanda. Qualora questi sia impossibilitato a recarsi presso la ASL, la visita è svolta presso il domicilio ovvero presso la struttura ospedaliera ove si è ricoverati. La visita può essere effettuata anche in regime di rogatoria in caso di domiciliazione o ricovero del richiedente in un distretto sanitario diverso da quello di residenza. In caso di ritardo nella convocazione da parte della Commissione è possibile presentare diffida presso l'Assessorato alla Sanità della Regione competente, nel cui caso la visita andrà fissata entro il termine massimo di nove mesi dalla presentazione della istanza originaria.

Durante la visita l'interessato può farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. La Commissione può richiedere ulteriori accertamenti clinici specialistici ed acquisire successivamente agli atti gli esiti di tali verifiche, prima di perfezionare la pratica. A conclusione di questa, la Commissione redige un verbale contenente la descrizione delle infermità riscontrate, la valutazione in percentuale delle singole menomazioni riconosciute e la valutazione in percentuale complessiva di tutte le infermità (per gli invalidi civili).

### **La Commissione provinciale di verifica**

Ai fini della convalida della certificazione, l'esito della visita va subito trasmesso alla Commissione provinciale di Verifica (CMV). Detta Commissione può sospendere il procedimento per ulteriori accertamenti e chiarimenti, da svolgersi o tramite visita diretta o incaricando la Commissione ASL, nel quale caso verrà redatto un nuovo verbale da trasmettere alla Commissione di Verifica. La Commissione di Verifica ha 60 giorni di tempo per attivare la sospensione del procedimento, trascorsi i quali subentra il silenzio-assenso. Laddove tradizionalmente la Commissione provinciale era organo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'art. 10 della L. 248/2005 ha disposto il trasferimento all'INPS delle funzioni ancora di competenza del Ministero dell'Economia e delle finanze, quali la verifica dei procedimenti di accertamento; il passaggio è però demandato all'emanazione, da effettuare entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento e non ancora intervenuta, di uno o più DPCM di attuazione delle norme.

Recependo gli esiti delle attività di accertamento della Commissione provinciale, la Commissione presso la ASL trasmette quindi all'interessato il verbale con l'esito della visita, indicando altresì le procedure da attivare per l'eventuale ricorso.

### **Le provvidenze economiche**

In caso di riconoscimento delle condizioni di invalidità da cui discenda il diritto ad una prestazione economica, l'ASL trasmette il dossier, integrato con la ulteriore documentazione necessaria prodotta dall'interessato, all'ente competente ai fini della concessione del beneficio. Con l'art. 130 del D.Lgs. 112/1998 (attuato col DPCM 26/5/2000), sono state trasferite alle Regioni a far data dal 1/1/2001 le funzioni in materia di concessione dei trattamenti economici di invalidità, in precedenza svolte dalle Prefetture, all'INPS spettando invece le funzioni di erogazione. Il processo di trasferimento è ad oggi effettivo, sebbene attuato con criteri non omogenei nelle varie Regioni. Alcune hanno mantenuto la responsabilità di tali funzioni, altre le hanno trasferite agli enti locali (Comuni, Province,) ovvero alle stesse ASL. In altri casi ancora si è optato per un trasferimento all'INPS, previa stipula di apposita convenzione. Le Regioni a statuto speciale, infine, hanno adottato leggi proprie per la fissazione delle modalità di gestione, salvo la regione Sicilia ove, in assenza di normativa di riferimento, sono ancora le Prefetture titolari delle funzioni.

L'iter amministrativo di concessione del beneficio si conclude con la trasmissione all'interessato del provvedimento, notificato anche all'INPS per l'erogazione della provvidenza economica e degli eventuali arretrati.

### **Decorrenza dei benefici economici**

I benefici economici riconosciuti decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla ASL. La Commissione può indicare, in via eccezionale e in base alla documentazione clinica visionata, una data differente.

### **Contenzioso**

Ai fini della revisione del provvedimento emanato, in attuazione delle disposizioni contenute all'art. 42, c. 1 della L. 326/2003 - la cui efficacia era stata sospesa, ad opera della legge 47/2004, sino al 31 dicembre 2004 - è ora ammesso unicamente procedimento giurisdizionale innanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro (fino a quella data era ammesso invece anche ricorso alla Commissione medica superiore e di invalidità civile).

Alla luce della pluralità di Enti preposti alla concessione di provvedimenti ed interventi di varia natura, il ricorso può avvenire avverso una pluralità di soggetti: comuni, province o ASL quali soggetti titolare del potere concessorio ai sensi delle specifiche disposizioni regionali; l'INPS quale titolare del compito di erogazione. A seconda del tema della controversia, è quindi anche configurabile il litisconsorzio tra i predetti soggetti. Quanto al Ministero dell'Economia e finanze il richiamato articolo 42 c.1, ha disposto che gli siano sempre notificati gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro e che in detti procedimenti esso sia litisconsorte necessario. Allorquando saranno trasferite all'INPS ai sensi della menzionata l. 248/2005, le competenze residue allo Stato in questa materia, gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi dovranno essere notificati anche al suddetto Istituto, litisconsorte necessario in tali procedimenti giurisdizionali.

Nel caso di richiesta rivolta ad ottenere la concessione dell'indennità di accompagnamento, durante le fasi del procedimento, l'interessato, se titolare dell'indennità di frequenza (o dell'assegno mensile, o della pensione di inabilità) percepisce comunque (compiuti i necessari adempimenti) la provvidenza riconosciutagli.

### Tav. B.2.1 Ricorsi in tema di accertamento invalidità civile

	Avverso verbali A.S.L.	Avverso verbali C.M.V.	Avverso le Verifiche	Totale
Ricorsi in tema di Invalidità Civile	120.489	11.187	2.291	133.967
Ricorsi in tema di Accertamento handicap	3.920	262		4.182
Ricorsi in tema di Collocamento Disabili	49	5		54
<b>Totale Ricorsi</b>	<b>124.458</b>	<b>11.454</b>	<b>2.291</b>	<b>138.203</b>
Sentenze di rigetto in tema di Invalidità Civile	3.937	529	109	4.575
Sentenze di rigetto in tema di Accertamento handicap	44	1		45
Sentenze di rigetto in tema di Collocamento Disabili	7	2		9
<b>Totale sentenze di rigetto</b>	<b>3.988</b>	<b>532</b>	<b>109</b>	<b>4.629</b>
Sentenze di parziale accoglimento in tema di Invalidità Civile	3.893	465	45	4.403
Sentenze di parziale accoglimento in tema di Accertamento handicap	187	8		195
Sentenze di parziale accoglimento in tema di Collocamento Disabili	2	0		2
<b>Totale sentenze di parziale accoglimento</b>	<b>4.082</b>	<b>473</b>	<b>45</b>	<b>4.600</b>
Sentenze di accoglimento in tema di Invalidità Civile	2.505	199	91	2.795
Sentenze di accoglimento in tema di Accertamento handicap	179	19		198
Sentenze di accoglimento in tema di Collocamento Disabili	1	0		1
<b>Totale sentenze di accoglimento</b>	<b>2.685</b>	<b>218</b>	<b>91</b>	<b>2.994</b>

(a) ricorsi depositati in Cancelleria dal 2 ottobre 2003 al 30 aprile 2005

(b) relative a ricorsi depositati in Cancelleria dal 2 ottobre 2003 in poi

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dip.to Amm.ne generale del personale e servizi del Tesoro

Secondo le risultanze del Ministero dell'Economia e Finanze, a far data dal 2 ottobre 2003 e sino al 30 aprile 2005, i ricorsi depositati presso le Cancellerie degli Uffici giudiziari sono stati 138.203, a fronte dei quali 12.223 sono le sentenze pronunciate, di cui oltre 7.500 riguardano ricorsi accolti in tutto o in parte. I procedimenti intentati possono riguardare il verbale emesso dalla ASL ovvero gli atti adottati dalla Commissione di Verifica, nonché gli ulteriori accertamenti a campione (vd sotto) sulla persistenza dei requisiti che hanno dato diritto ad una prestazione. Non è però possibile quantificare l'incidenza dei ricorsi rispetto al volume dei procedimenti avviati e conclusi, un dato in quanto tale non disponibile. Dall'esame dei dati disaggregati sul territorio si evince comunque come sei province (Roma, Napoli, Lecce, Messina, Reggio Calabria e Caserta, rappresentino il 51% dei ricorsi; la Campania nel suo complesso rappresenta il 32% del contenzioso ed assieme a Lazio (17%), Sicilia (14%) Puglia (13%) e Calabria (8%) arriva a coprire l'84% del totale dei ricorsi presentati (cfr. la sezione 3.3 per i dati sul contenzioso rivolto all'INPS).

## Revisione periodica dell'invalidità civile

Da parte del Ministero dell'Economia e finanze viene svolta nei confronti dei titolari delle provvidenze economiche di invalidità civile un'attività di verifica diretta ad accertare ex-post la sussistenza dei requisiti sanitari e socio-economici prescritti, tale attività di verifica essendo rimasta in capo allo Stato anche dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di concessione dei trattamenti economici (cfr. d. lgs. 112/98, art. 129, lettera n).

Nel corso degli anni, sono state varate specifiche norme volte a razionalizzare e potenziare queste attività di controllo. Dal 1988<sup>24</sup>, anche con provvedimenti di natura regolamentare<sup>25</sup>, sono stati fissati i criteri e le modalità per l'effettuazione delle verifiche. Dal 1996 sono stati varati Piani straordinari - il primo per gli anni 1996 e 1997<sup>26</sup> ed il secondo per il periodo dal 1° giugno 1998 al 31 marzo 1999<sup>27</sup>, per la realizzazione di rispettivamente 150.000 e 100.000 verifiche sanitarie, disposte anche senza preavviso da parte dei medici appartenenti alla Commissione Medica Superiore di invalidità civile o alle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile. In tali circostanze sono state altresì introdotte specifiche verifiche sui redditi dell'assistito, mediante controlli incrociati effettuati dal Ministero, con l'ausilio delle banche dati del Ministero delle Finanze e del Casellario centrale dei pensionati istituito presso l'INPS. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari è disposta, in via cautelare, la sospensione dell'erogazione delle prestazioni, con successiva formalizzazione. Successive norme sono state emanate per potenziare lo strumento delle verifiche a campione, disciplinando le ipotesi di mancata presentazione a visita, precisando alcuni aspetti relativi al contenzioso giurisdizionale, con particolare riferimento all'individuazione del soggetto legittimato passivo ed alle notifiche degli atti giudiziari, nonché per incrementare di ulteriori 40.000 accertamenti sanitari da realizzare entro il 31 dicembre 1999 e 70.000 entro il 31 dicembre 2000 (cf. L. 448/1998). Sempre all'interno di una legge finanziaria (la L.388/2000) si è poi riconosciuto il carattere permanente di alcune patologie, esonerando pertanto i soggetti portatori da controlli successivi: in particolare è questo il caso dei cittadini affetti da Down, dei portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti nonché dei disabili mentali gravi, esonerati dalla ripetizione annuale delle visite mediche (tranne che su specifica richiesta da parte del medico di famiglia). Tale norma è stata peraltro oggetto di numerose modifiche successive<sup>28</sup>. L'ultima è costituita dall'art. 6, comma 3, d.l. 4/2006, che affida

---

<sup>24</sup> Ai sensi della legge 26 luglio 1988, n. 291.

<sup>25</sup> Cfr. Decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293, modificato dal decreto del Ministro del Tesoro n. 148 del 3.01.1992: "Regolamento recante i criteri e le modalità per le verifiche di cui al comma 10 dell'art. 3 della L. 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 maggio 1988, n. 173".

<sup>26</sup> "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica".

<sup>27</sup> Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52.

<sup>28</sup> L'art. 42 della L. 326/2003 ha disposto, tra l'altro, che in sede di verifica dei requisiti sanitari, svolte sulla base di criteri individuativi fissati annualmente, sono oggetto di valutazione le patologie riscontrate al momento della verifica con applicazione delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità vigenti al momento della visita stessa e che, con provvedimento interdirigenziale (Ministero dell'Economia e delle

allo strumento del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare di concerto con quello della Salute, l'individuazione delle patologie e delle menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione<sup>29</sup>.

**Il “passaporto delle abilità”-** Progetto informatico della Regione Piemonte per la disabilità.

Un'area senz'altro problematica dell'iter sopra descritto attiene la carenza di informazioni standardizzate, essenziali a fini di monitoraggio dei fenomeni anche avverso comportamenti difformi sul territorio e disparità di trattamento. Oltre che rendere più problematica l'attività di verifica e monitoraggio sopra detta, la scarsa standardizzazione e circolazione delle informazioni relative ai singoli soggetti sono spesso fonte di disagi per i cittadini e rendendo difficile una vera e propria "presa in carico" del soggetto che vada la di là dell'intervento meramente risarcitorio. Una simile presa in carico richiederebbe infatti la capacità di definire, a cura dei diversi soggetti con responsabilità in materia, opportune azioni di supporto attivo all'integrazione sociale ed economica (quindi anche lavorativa) del diversamente abile.

Un nodo critico al riguardo è quello della coniugazione di una classificazione medico-legale omogenea – nei principi e nella sua effettiva implementazione, sì da garantire parità di trattamento e da monitorare il possibile insorgere di abusi - ma al tempo stesso sufficientemente flessibile ed articolata – in modo da individuare le effettive chances di inserimento e reinserimento del soggetto alla vita attiva, andando oltre la secca ripartizione tra abile ed inabile. In particolare da quest'ultimo punto di vista si segnala la messa a punto da parte dell'OMS d'una nuova classificazione (ICF) finalizzata appunto ad individuare le diverse abilità esperibili dal soggetto nei diversi contesti; un'applicazione di tale approccio è stata di recente sperimentata al collocamento dei disabili in alcune aree del paese.

L'altro nodo critico, sia a fini del monitoraggio dei fenomeni che della semplificazione amministrativa, è costituito dalla standardizzazione delle informazioni e dei flussi informativi. In proposito, un progetto significativo è quello sviluppato negli ultimi nella Regione Piemonte. Partendo da una precedente esperienza promossa dalla ASL di Cuneo (progetto d'informatizzazione della S.C. Medicina legale con istituzione d'una “cartella medico- legale” ai fini della costruzione di un database relativo all'accertamento della disabilità) dal 2003-04 si è varato un progetto per la realizzazione di un sistema informatico regionale specifico per la disabilità. Il progetto è stato realizzato con il contributo del CSI, un Consorzio Pubblico costituito da Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino, che vede come Enti sostenitori la Provincia e la Città di Torino e come Enti ordinari 47 Enti locali. Nel 2004 si è avviata una

---

Finanze, Agenzia delle Entrate, INPS), siano definite le modalità tecniche per le verifiche, da effettuare in via telematica, sulle condizioni reddituali dei beneficiari.

<sup>29</sup> Per il solo caso della sindrome di Down, la finanziaria per il 2003 (L. 289/2002), dispone che siano dichiarate persone in situazione di handicap con connotazione di gravità (ai sensi dell'art. 3 l. 104/92) esonerandole da ulteriori successive visite e controlli.

sperimentazione con il supporto dell'Istat e nel 2005, dopo la formazione del personale, il sistema è partito.

Obiettivo è l'istituzione di una sorta di "Passaporto delle abilità" (PABI) contenente dati anagrafici (cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, recapiti), informazioni di carattere sociale (posizione scolastica, aspetto professionale, condizione familiare ecc.) nonché sulla condizione di disabilità. Al *database* centrale (a Torino) affluiscono *online* tutti i dati provenienti dai 22 servizi di medicina legale operativi presso tutto il territorio piemontese la cui attività di verbalizzazione è stata così standardizzata. Anche le attività certificative relative alle singole prestazioni (invalidità civile, cecità, sordomutismo, riconoscimento dell'handicap, accertamenti in relazione alla legge 68/99, commissioni mediche locali per patenti speciali e non, ecc.) sono producibili on line. A regime, sarà possibile far confluire nel database regionale del "*passaporto delle abilità*" tutti i dati trasmessi dai servizi di medicina legale, così da poterli rendere disponibili, *online*, accompagnando il cittadino nei suoi spostamenti e senza trasferimenti di documentazione. In particolare ciò consentirà di migliorare l'operatività amministrativa della Regione oltre che dei servizi comunali o provinciali cui compete la programmazione ed erogazione di specifici servizi di assistenza quali: l'assegnazione del contrassegno per il parcheggio, gli abbonamenti per trasporto invalidi, nonché ai centri per l'impiego ai fini del collocamento mirato previsto dalla legge n. 68/99, ecc. Sempre a tale scopo, si sta ipotizzando un'intesa con l'INPS volta al trasferimento dei dati per via telematica per la concessione degli emolumenti, riducendo i tempi d'attesa per il cittadino (cfr. sezione 3.3). In connessione, come propria ultima fase, il progetto dovrebbe anche realizzare un "Portale della Salute" per dare informazioni specifiche al soggetto sulla sua disabilità e avere direttamente dei dati *on line*. Il "Passaporto delle abilità" permetterà inoltre al CSI Piemonte di definire statistiche affidabili, alimentando le rilevazioni statistiche dell'ISTAT.

Allo stato attuale, 14 servizi sui 22 presenti nella Regione hanno inserito i dati relativi ai provvedimenti definiti nel 2005: sono circa 45.000 i *report* presenti nel *database* centrale regionale (relativi a 903 ciechi, 4.711 certificazioni per handicap, 1402 per la legge 68/99, 37.544 invalidi civili e 72 sordomuti).

### **Box 3: Le determinanti socio-economiche e sanitarie dell'accesso alle prestazioni per disabilità**

L'accesso ai trattamenti per disabilità dipende dalle condizioni, sanitarie ma anche socio-economiche, della popolazione, dalle regole di accesso formalmente stabilite e dalla effettiva implementazione delle stesse. Come visto nel cap. 1, le previsioni normative definiscono infatti diritti connessi con lo stato di disabilità (ed eventualmente con le ragioni del sopravvenire della stessa, nel caso dei trattamenti di natura indennitaria), ma anche con la situazione economico-reddituale corrente e la presenza di contributi pregressi legati all'attività lavorativa. Il concreto accesso alle prestazioni passa poi per una richiesta da parte dei cittadini potenzialmente interessati ed una serie di procedure di verifica di quelle condizioni (cfr. Box 2).

Le condizioni formalmente stabilite fanno riferimento a dati anagrafici, condizioni sanitarie e, per alcuni istituti, condizioni economiche dell'individuo o dell'intero nucleo familiare e presenza di contributi legati ad una attività lavorativa. Queste condizioni, assieme all'importo dei trattamenti, a loro volta influenzano la *propensione* a richiedere gli stessi. La percezione di un trattamento di invalidità potrebbe risultare stigmatizzante; il doversi sottoporre a procedure di verifica e controlli amministrativi non sempre amichevoli potrebbe poi risultare fastidioso. La presenza di un diritto formalmente posto in capo ad un soggetto non implica poi necessariamente che il cittadino ne sia effettivamente a conoscenza e cerchi di accedervi. Taluni potenziali beneficiari, specie se caratterizzati da un disagio economico e socio-sanitario meno intenso, potrebbero così non richiedere un determinato trattamento cui pure avrebbero diritto. La presenza di margini di indeterminatezza ed errore nella verifica delle condizioni di accesso, pur laddove non sfoci in comportamenti fraudolenti in senso proprio, implica però anche la possibilità opposta. Gli orientamenti, più o meno restrittivi, adoperati nelle procedure di verifica possono così avere un effetto rilevante, indipendentemente dal tenore letterale delle norme e dall'estensione che queste definiscono dei diritti di accesso, sull'effettiva diffusione delle prestazioni.

Alla luce di queste considerazioni risulta di estremo interesse l'esame dell'impatto che le effettive condizioni demografiche e socio-economiche e le differenze esistenti nei processi di effettiva verifica delle condizioni stabilite normativamente possono avere sul godimento dei diversi trattamenti. A rigor di termini, un simile esame dovrebbe considerare separatamente la richiesta di accesso (la *domanda* di trattamenti) e l'effettiva percezione (che presuppone un positivo *esito della domanda* formulata). Nel tener conto delle condizioni economiche e socio-sanitarie del singolo individuo e della sua famiglia si dovrebbe altresì considerare il fatto che le condizioni economiche dipendono esse stesse dal godimento o meno di un beneficio: in taluni casi l'accesso al trattamento può essere normativamente subordinato all'assenza d'un lavoro (nel presupposto che

le condizioni sanitarie impediscano di lavorare) o comunque rendere l'individuo meno propenso a lavorare (per via del reddito in qualche modo garantito dal trattamento medesimo)<sup>30</sup>.

Tale esame di dettaglio è però precluso dalla indisponibilità di dati, sia pure campionari, che contengano informazioni sulla richiesta di trattamenti, la loro effettiva percezione successiva e le condizioni socio-economiche e sanitarie. Le fonti esistenti forniscono limitate informazioni socio-demografiche ed economiche sui beneficiari effettivi – ampiamente esposte in questa monografia – e, separatamente e su base campionaria, informazioni sulle condizioni socio-sanitarie della popolazione complessiva. Alquanto scarse sono le informazioni sul processo di verifica amministrativa in tema di accertamento delle condizioni sanitarie (cfr. Box 2).

L'esercizio qui fatto cerca di superare tali difficoltà mettendo assieme informazioni sull'effettivo godimento di un trattamento legato all'invalidità ed informazioni, di origine campionaria, sulle condizioni socio-sanitarie ed economiche della popolazione, superando la mera standardizzazione del dato sui beneficiari in base al dato anagrafico esposta nel testo di questa monografia. L'esercizio ha però una valenza esclusivamente indicativa ed è alquanto preliminare. Anziché operare al livello del singolo individuo, si è infatti considerata la frequenza dei percettori di determinati trattamenti in un certo ambito della popolazione, frequenza computata rapportando i dati sui percettori di fonte Casellario dei pensionati alla dimensione della popolazione in quello stesso ambito. In particolare si sono considerate le celle date dall'incrocio di sesso, età e regione. L'incidenza dei percettori di trattamenti – interpretabile come una probabilità (in senso frequentista) di percezione, sintesi quindi della richiesta e della effettiva verifica delle condizioni di accesso – è stata posta in relazione al grado di disabilità e alle condizioni socio-economiche medie di quella stessa popolazione (la cella d'incrocio tra sesso, età e regione).

Riguardo il primo aspetto, si è considerato il grado medio di disabilità – calcolato mediante un indicatore sintetico, costruito tramite un'analisi delle corrispondenze multiple condotta sulle risposte agli 11 quesiti relativi alle limitazioni delle attività quotidiane (ADL) dichiarate dalle persone intervistate nell'indagine Multiscopo sulle condizioni di salute della popolazione. Si tratta di una tecnica statistica che permette di riparametrizzare su scala continua una serie di attributi di carattere qualitativo. L'indicatore misura così non solo l'incidenza della popolazione disabile in un certo ambito e sulla base di una soglia (arbitraria) di identificazione dello stato di disabilità (la misura normalmente considerata; cfr. la I parte di questo Rapporto, in particolare il cap. 3), ma l'intensità media delle disabilità in quella stessa popolazione.

---

<sup>30</sup> Un trend diffuso, in molti paesi, cerca di valorizzare e non più sfavorire il lavoro dei soggetti con un ridotto grado di invalidità. Quale che sia l'orientamento in materia, va in ogni caso ricordato che le norme definiscono soglie di invalidità, laddove ovviamente il grado di invalidità, così come lo sforzo lavorativo (in termini di ore, impegno etc.), è una variabile continua. Il fatto che un lavoro "medio" non sia esperibile per un individuo oltre una certa soglia di invalidità, non significa che un qualche lavoro, magari meno impegnativo e che goda di opportuni supporti, non sia esperibile; inoltre, l'impedimento per chi sia esattamente alla soglia di invalidità individuata dal legislatore è ovviamente meno intenso che per chi sia ben oltre quella soglia.

Per quanto riguarda il profilo socio-economico, si sono adoperate, sempre nella indagine citata, variabili che potessero cogliere lo status sociale di un individuo e della sua famiglia. In particolare si sono considerate il titolo di studio degli individui e la posizione della famiglia nella distribuzione dei redditi. Operando su dati aggregati (la cella di incrocio tra sesso, età e regione), il titolo di studio è stato misurato dal livello di istruzione mediano rilevato nella cella rilevante, mentre per i redditi si sono calcolate le quote di famiglie appartenenti ai diversi quintili di reddito familiare (dove i quintili fanno riferimento all'intera popolazione italiana e non alla singola cella). Essendo il reddito stesso non misurato nell'indagine Multiscopo, lo stesso è stato stimato con un'operazione di *matching* statistico tra i dati provenienti dall'indagine Multiscopo sulla salute e dall'indagine sui redditi condotta dalla Banca d'Italia. Nel modello concretamente stimato, oltre a queste variabili relative a condizioni sanitarie e socio-economiche, si sono considerate delle dummies relative all'età, al sesso ed alla regione (i tre attributi della cella demografica adoperata).

Va detto che l'interpretazione delle diverse variabili non è univoca. Non è, in particolare, possibile identificare nelle dummies geografiche un indicatore del grado di maggiore o minore restrittività delle procedure di verifica adoperate nelle diverse Regioni, perché vi si potrebbero anche riflettere variabili omesse non colte dalle sole variabili di reddito e di capitale umano considerate (ad esempio la presenza di un passato lavorativo). Inoltre, va ricordata la natura non strutturale (in senso econometrico) delle stime riportate, che non tengono conto del fatto che le condizioni reddituali potrebbero ben essere endogene rispetto alla percezione dei trattamenti.

L'analisi è stata svolta raggruppando i diversi raggruppamenti tipologici di trattamenti (cfr. cap. 1). La **pensione di invalidità civile** è infatti destinata ai cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, indipendentemente dal rispetto di condizioni contributive (e quindi di una situazione lavorativa) pregressa. La **pensione di invalidità (comparto IVS)** è prevista per quanti abbiano un'infermità fisica o mentale tale da provocare una riduzione della capacità lavorativa e che abbiano però anche maturato un'anzianità assicurativa e contributiva pari ad almeno 5 anni, 3 dei quali nei 5 anni precedenti la domanda di pensione. La **pensione indennitaria** è infine destinata a coloro che abbiano subito un infortunio sul lavoro o contratto una malattia professionale che ha causato una inabilità permanente con diverse percentuali di gravità<sup>31</sup>, il che presuppone sia la presenza d'un passato contributivo, sia un qualche legame tra il lavoro pregresso e la situazione di invalidità. Queste tre tipologie di pensioni sono state ulteriormente distinte, pervenendo per l'appunto a sei macro-categorie, a seconda che vi si aggiunga o meno la percezione dell'**indennità di accompagnamento**<sup>32</sup>, un trattamento che presuppone un grado di invalidità elevata (il 100% o comunque una condizione che impedisca il deambulare o il compiere le attività della vita

---

<sup>31</sup> Sono considerate anche le casalinghe tra i 15 e i 65 anni che subiscono un infortunio in occasione ed a causa del lavoro prestato in ambito domestico.

<sup>32</sup> Comprende Indennità di accompagnamento a favore di invalidi civili totali, indennità di frequenza per i minori di 18 anni, indennità di comunicazione per i non udenti; le indennità speciali per i ciechi parziali (ventesimisti); indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti; indennità di assistenza e di accompagnamento ai grandi invalidi di guerra.

quotidiana) e che però non è, a differenza di alcuni dei precedenti benefici, soggetto alla prova dei mezzi.

L'esercizio svolto si basa sulla costruzione di un modello logistico che esprime il rischio relativo di accesso ad un beneficio economico legato alla condizione di disabilità in funzione di alcune caratteristiche del beneficiario (come già anticipato le unità di analisi non sono singoli individui ma profili tipo, costruiti in base a sesso, età e regione di residenza)<sup>33</sup>.

Analizzando le stime dei parametri nei sei modelli (cfr. Tavole B3.1-B3.6) è possibile osservare un lieve ma significativo effetto di genere, che testimonia come in genere siano i maschi che maggiormente accedono ai trattamenti (fanno eccezione i trattamenti indennitari senza indennità di accompagnamento). Come atteso, la gravità della disabilità in genere innalza la probabilità di accesso ai trattamenti (con l'eccezione però delle pensioni indennitarie associate ad un'indennità di accompagnamento, nel cui caso l'effetto non assume significatività statistica). Anche controllando per il grado di disabilità permane un significativo contributo dell'età. In particolare, per le pensioni di invalidità civile senza indennità l'effetto è crescente fino a 65 anni per poi azzerarsi – com'è lecito aspettarsi visto che nella quasi totalità dei casi tale prestazione si trasforma in assegno sociale al raggiungimento di tale limite di età (cfr. cap. 3) – mentre per la stessa tipologia di pensione associata ad un'indennità di accompagnamento l'età esercita un effetto quadratico crescente. L'effetto dell'età per le pensioni di invalidità IVS mostra un andamento crescente fino a 45 anni, soglia oltre la quale si osserva un leggero decremento fino a 75 anni, età oltre la quale l'accesso si innalza nuovamente. Infine, sia per le pensioni di invalidità e le indennitarie con indennità di accompagnamento, sia per le indennitarie senza accompagnamento, la crescita dell'età incrementa, con un ritmo non molto sostenuto, l'accesso ai trattamenti.

Più complessa appare l'interpretazione degli effetti dei fattori che rappresentano lo status socio-economico, variabili che tra l'altro, anche per le loro modalità indirette di costruzione e per il riferirsi a dati aggregati di cella, è molto probabile siano fortemente collineari tra di loro. In effetti, le persone più anziane, con disabilità più gravi e maggiormente interessate dai trattamenti qui considerati, sono anche, ad esempio, quelle con un titolo di studio inferiore. Inoltre, il reddito familiare, utilizzato come una delle *proxy* dello status sociale, è una variabile endogena al modello, essa stessa influenzata dall'accesso alle prestazioni monetarie.

Ciò premesso, emerge come un titolo di studio alto o medio accresca l'accesso alle prestazioni pensionistiche, anche se con eccezioni, perché ad esempio per le pensioni di invalidità senza indennità di accompagnamento è il titolo di studio basso ad esercitare un effetto positivo. Quanto al reddito, la principale regolarità che emerge è nel fatto che laddove la pensione si unisce all'indennità di accompagnamento, che si ricorda non essere soggetta alla prova dei mezzi, sono i

---

<sup>33</sup> Il rischio relativo di accesso (più brevemente accessibilità) per ogni profilo tipo è dato dal rapporto tra la probabilità di ricevere un beneficio pensionistico e la probabilità di non usufruire dello stesso (cd. *odds ratio*), questa variabile essendo poi l'oggetto dell'analisi econometria che, così riparametrizzata, può essere condotta tramite minimi quadrati ordinari.

quintili di reddito più alti ad avere un effetto positivo sull'accesso: l'effetto colto sembra in sostanza essere più quello della capacità di "far valere i propri diritti", presumibilmente connessa con un reddito elevato, che quello dello stimolo a ricorrere ai trattamenti in conseguenza di un reddito insufficiente. In assenza dell'indennità di accompagnamento si rilevano effetti contrastanti: nel caso delle pensioni di invalidità civile il quintile di reddito più basso è quello con maggiori chances di accesso; nelle pensioni di invalidità il reddito non è significativo, mentre nei trattamenti indennitari il quintile più basso insieme ai due più alti evidenziano un maggiore accesso.

**Tavola B3.1 – Modello logistico - Pensioni di invalidità civile senza indennità di accompagnamento (a)**

	B	Std. E.	Beta	t	Sig.	odds ratio
Costante	-9,646	0,150		-64,241	0,000	
<b>Titolo di studio</b>						
Alto	0,000					1,000
Medio	-0,833	0,074	-0,133	-11,276	0,000	0,435
Basso	-1,008	0,063	-0,234	-15,880	0,000	0,365
<b>Età</b>						
Età	0,200	0,004	2,439	48,333	0,000	1,221
Età2	-0,002	0,000	-1,943	-34,176	0,000	0,998
<b>Sesso</b>						
Femmina	0,000					1,000
Maschio	0,000	0,000	0,078	6,454	0,000	1,000
Grado disabilità	0,093	0,048	0,025	1,951	0,051	1,097
<b>Quintili Reddito Familiare</b>						
I	0,000					1,000
II	-0,008	0,075	-0,001	-0,106	0,916	0,992
III	-0,099	0,084	-0,018	-1,184	0,236	0,906
IV	-0,261	0,095	-0,049	-2,750	0,006	0,770
V	-0,294	0,099	-0,055	-2,978	0,003	0,745

(a) Nel modello è anche incluso un set di dummies regionali

Fonte: Elaborazioni su dati: Istat - Indagine sulle condizioni di salute e utilizzo dei servizi sanitari; Inps - Casellario pensionistico

**Tavola B3.2 – Modello logistico - Pensioni di invalidità civile con indennità di accompagnamento (a)**

	B	Std. E.	Beta	t	Sig.	odds ratio
Costante	-15,255	0,488		-31,286	0,000	
<b>Titolo di studio</b>						
Alto	0,000					1,000
Medio	0,406	0,195	0,034	2,089	0,037	1,501
Basso	-1,838	0,191	-0,268	-9,634	0,000	0,159
<b>Età</b>						
Età	0,210	0,016	1,339	13,219	0,000	1,234
Età2	-0,001	0,000	-0,856	-8,712	0,000	0,999
<b>Sesso</b>						
Femmina	0,000					1,000
Maschio	0,000	0,000	0,061	3,549	0,000	1,000
Grado disabilità	0,705	0,108	0,118	6,529	0,000	2,024
<b>Quintili Reddito Familiare</b>						
I	0,000					1,000
II	0,320	0,164	0,037	1,947	0,052	1,377
III	0,650	0,183	0,076	3,557	0,000	1,915
IV	1,094	0,209	0,126	5,237	0,000	2,986
V	1,341	0,217	0,156	6,165	0,000	3,821

(a) Nel modello è anche incluso un set di dummies regionali

Fonte: Elaborazioni su dati: Istat - Indagine sulle condizioni di salute e utilizzo dei servizi sanitari; Inps - Casellario pensionistico

**Tavola B3.3 – Modello logistico - Pensione di invalidità IVS senza indennità di accompagnamento (a)**

	B	Std. E.	Beta	t	Sig.	odds ratio
Costante	-33,972	0,833		-40,760	0,000	
<b>Titolo di studio</b>						
Alto	0,000					1,000
Medio	0,087	0,176	0,007	0,494	0,621	1,091
Basso	0,340	0,191	0,049	1,778	0,076	1,404
<b>Età</b>						
Età	1,524	0,052	9,711	29,476	0,000	4,589
Età2	-0,027	0,001	-20,329	-27,416	0,000	0,973
Età3	0,000	0,000	11,108	26,452	0,000	1,000
<b>Sesso</b>						
Femmina	0,000					1,000
Maschio	0,000	0,000	0,071	4,609	0,000	1,000
Grado disabilità	0,162	0,100	0,027	1,627	0,104	1,176
<b>Quintili Reddito Familiare</b>						
I	0,000					1,000
II	0,113	0,149	0,013	0,760	0,447	1,120
III	0,197	0,166	0,023	1,186	0,236	1,217
IV	0,279	0,191	0,032	1,458	0,145	1,321

(a) Nel modello è anche incluso un set di dummies regionali

Fonte: Elaborazioni su dati: Istat - Indagine sulle condizioni di salute e utilizzo dei servizi sanitari; Inps - Casellario pensionistico

**Tavola B3.4 – Modello logistico - Pensione di invalidità IVS con indennità di accompagnamento (a)**

	B	Std. E.	Beta	t	Sig.	odds ratio
Costante	-11,434	0,128		-89,629	0,000	
<b>Titolo di studio</b>						
Alto	0,000					1,000
Medio	0,008	0,051	0,002	0,157	0,875	1,008
Basso	-0,354	0,050	-0,125	-7,082	0,000	0,702
<b>Età</b>						
Età	-0,024	0,004	-0,369	-5,672	0,000	0,977
Età2	0,001	0,000	1,110	17,586	0,000	1,001
<b>Sesso</b>						
Femmina	0,000					1,000
Maschio	0,000	0,000	0,105	9,687	0,000	1,000
Grado disabilità	0,018	0,028	0,008	0,656	0,512	1,018
<b>Quintili Reddito Familiare</b>						
I	0,000					1,000
II	0,219	0,043	0,062	5,123	0,000	1,245
III	0,382	0,048	0,107	8,031	0,000	1,465
IV	0,499	0,054	0,139	9,223	0,000	1,647
V	0,662	0,056	0,186	11,767	0,000	1,939

(a) Nel modello è anche incluso un set di dummies regionali

Fonte: Elaborazioni su dati: Istat - Indagine sulle condizioni di salute e utilizzo dei servizi sanitari; Inps - Casellario pensionistico

**Tavola B3.5 – Modello logistico - Pensioni indennitarie senza indennità di accompagnamento**

	B	Std. E.	Beta	t	Sig.	odds ratio
Costante	-10,055	0,311		-32,382	0,000	
<b>Titolo di studio</b>						
Alto	0,000					1,000
Medio	-0,248	0,117	-0,032	-2,117	0,034	0,780
Basso	-1,678	0,127	-0,329	-13,229	0,000	0,187
<b>Età</b>						
Età	0,140	0,009	1,275	14,868	0,000	1,150
Età2	-0,001	0,000	-0,628	-7,393	0,000	0,999
<b>Sesso</b>						
Femmina	0,000					1,000
Maschio	0,000	0,000	-0,123	-7,582	0,000	1,000
Grado disabilità	0,060	0,074	0,014	0,816	0,415	1,062
<b>Quintili Reddito Familiare</b>						
I	0,000					1,000
II	-0,265	0,117	-0,041	-2,264	0,024	0,767
III	-0,406	0,130	-0,063	-3,125	0,002	0,666
IV	-0,200	0,148	-0,031	-1,347	0,178	0,819
V	-0,088	0,154	-0,014	-0,570	0,569	0,916

(a) Nel modello è anche incluso un set di dummies regionali

Fonte: Elaborazioni su dati: Istat - Indagine sulle condizioni di salute e utilizzo dei servizi sanitari; Inps - Casellario pensionistico

**Tavola B3.6 – Modello logistico - Pensioni indennitarie con indennità di accompagnamento (a)**

	B	Std. E.	Beta	t	Sig.	odds ratio
Costante	-12,427	0,139		-89,230	0,000	
<b>Titolo di studio</b>						
Alto	0,000					1,000
Medio	0,196	0,053	0,045	3,733	0,000	1,217
Basso	-0,238	0,057	-0,081	-4,183	0,000	0,788
<b>Età</b>						
Età	0,025	0,004	0,391	5,826	0,000	1,025
Età2	0,000	0,000	0,422	6,340	0,000	1,000
<b>Sesso</b>						
Femmina	0,000					1,000
Maschio	0,000	0,000	0,383	30,233	0,000	1,000
Grado disabilità	-0,025	0,033	-0,010	-0,749	0,454	0,975
<b>Quintili Reddito Familiare</b>						
I	0,000					1,000
II	0,195	0,052	0,053	3,720	0,000	1,216
III	0,516	0,058	0,139	8,845	0,000	1,675
IV	0,723	0,066	0,195	10,881	0,000	2,060
V	0,896	0,069	0,246	12,989	0,000	2,450

(a) Nel modello è anche incluso un set di dummies regionali

Fonte: Elaborazioni su dati: Istat - Indagine sulle condizioni di salute e utilizzo dei servizi sanitari; Inps - Casellario pensionistico

## 4. Le invalidità IVS

Le prestazioni di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità, ovvero le prestazioni di invalidità del comparto previdenziale (IVS) sono descritte nel Prospetto 1.4 del capitolo 1.

### 4.1 I trattamenti

Nel 2003, tra le pensioni IVS il numero delle prestazioni erogate a seguito di una riconosciuta invalidità era pari a 2,4 milioni, per un importo complessivo lordo annuo di 14,8 miliardi di euro (Tavola 4.1.1), pari all'1,1% del PIL. Rispetto al 2002, la spesa è diminuita del 4,1% a causa del calo, in linea con la tendenza osservata negli anni precedenti, del numero di trattamenti (-6,7%) a fronte dell'aumento registrato nel loro importo medio (+2,8%).

Più del 50% delle prestazioni usufruiscono dell'integrazione al minimo (1,3 milioni contro 1,1 milioni non integrate): il loro importo medio (comprensivo di trattamenti di base e di integrazioni) era di 5.236 euro (contro i 7.629 euro delle non integrate) ed una spesa complessiva di 6,7 miliardi (8,1 miliardi è la spesa per quelle non integrate).

La maggior parte dei trattamenti è erogata alle donne (56,5%) alle quali è, tuttavia, destinato il 48,2% della spesa. Infatti, l'importo medio delle prestazioni di cui beneficiano le donne è inferiore a quello riferito alle medesime prestazioni ricevute dagli uomini.

**Tavola 4.1.1 – Pensioni di inabilità e assegni ordinari di invalidità, per sesso del titolare. Anni 2002-2003** (importo complessivo in migliaia di euro, importo medio in euro)


Sesso	2002			2003		
	Numero	Importo complessivo annuo	Importo medio annuo	Numero	Importo complessivo annuo	Importo medio annuo
Maschi	1.100.707	8.024.771	7.291	1.024.041	7.703.373	7.523
Femmine	1.420.932	7.468.007	5.256	1.328.676	7.157.424	5.387
<b>Maschi e femmine</b>	<b>2.521.639</b>	<b>15.492.778</b>	<b>6.144</b>	<b>2.352.717</b>	<b>14.860.796</b>	<b>6.316</b>

Fonte: ISTAT-INPS

Il 46,6% delle pensioni di invalidità si concentra nelle regioni del Mezzogiorno, il 31,2% nelle regioni settentrionale e il restante 22,2% in quelle centrali (Figura 4.1.1).

Al Nord le prestazioni di invalidità IVS costituiscono il 6,7% delle prestazioni pensionistiche erogate nella ripartizione, a cui corrisponde il 4,9% della spesa pensionistica complessiva. Nelle regioni del Centro la quota relativa passa all'11,3% per ciò che riguarda il numero di prestazioni e al 7,9% in termini di importo erogato. Nel Mezzogiorno, infine, le invalidità IVS rappresentano il 15,7% delle prestazioni pensionistiche complessivamente erogate e il 12,4% della spesa complessiva.

**Figura 4.1.1 – Pensioni di inabilità e assegni ordinari di invalidità per area geografica e sesso del titolare (a). Anno 2003**



(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

## 4.2 I beneficiari

Al 31 dicembre 2003, il numero dei beneficiari delle pensioni di inabilità o assegni ordinari di invalidità era pari a 2.343.602; il 46,0% di essi è titolare solo di trattamenti di invalidità, mentre il 54,0% cumula queste pensioni con altre prestazioni.

La regione con il numero più elevato di beneficiari è la Campania con 256.770 pensioni e 256.191 pensionati, pari all'11,1% del totale, seguita dalla Sicilia (10,5%), dal Lazio (8,7%) e dalla Puglia (8,1% del totale nazionale). Considerando i valori assunti dai tassi di pensionamento standardizzati<sup>34</sup> (Figura 4.2.1) si osservano alcune differenze rispetto alla distribuzione territoriale desunta dai valori assoluti. La Basilicata, con una quota di titolari di pensioni di invalidità sul totale nazionale pari al 21‰, è la regione con il più elevato tasso di pensionamento (83 pensionati di invalidità ogni mille abitanti). Analogamente, la Valle d'Aosta e il Molise, con il 3‰ e il 12‰ del totale dei beneficiari, hanno un tasso di pensionamento superiore al valore nazionale pari al 38‰. La Campania, la Sicilia e la Puglia confermano, invece, la loro posizione di testa. Complessivamente, il gradiente geografico del tasso standardizzato di pensionamento è più marcato per questi trattamenti di invalidità, che presuppongono un passato contributivo e quindi lavorativo, di quanto non fosse quello evidenziato nel caso dei trattamenti di invalidità civile (in particolare di quello visto per le indennità di accompagnamento) che quel passato contributivo e lavorativo non presuppongono; alla dimensione Nord-Sud se ne assommano anche altre, perché d'un certo rilievo sono anche le differenze esistenti all'interno del Centro-Nord. Vale anche per questi trattamenti quanto prima detto sulle differenze regionali e sull'esercizio econometrico contenuto nel Box 3.

<sup>34</sup> Sulla procedura di standardizzazione cfr. sezione 3.2.

**Tavola 4.2.1 – Beneficiari di pensioni di inabilità e assegni ordinari di invalidità per regione (a) e sesso del titolare. Anno 2003**

Regione	Maschi		Femmine		Maschi e femmine	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Piemonte	51.754	5,2	91.557	7,0	143.311	6,2
Valle d'Aosta	3.208	0,3	4.093	0,3	7.301	0,3
Lombardia	70.836	7,1	99.809	7,6	170.645	7,4
Trentino Alto-Adige	10.161	1,0	15.392	1,2	25.553	1,1
<i>Bolzano-Bozen</i>	4.317	0,4	6.943	0,5	11.260	0,5
<i>Trento</i>	5.844	0,6	8.449	0,6	14.293	0,6
Veneto	43.331	4,3	54.230	4,1	97.561	4,2
Friuli V.G.	15.450	1,6	29.711	2,3	45.161	2,0
Liguria	24.495	2,5	41.042	3,1	65.537	2,8
Emilia Romagna	56.936	5,7	107.147	8,1	164.083	7,1
Toscana	58.649	5,9	89.329	6,8	147.978	6,4
Umbria	23.687	2,4	32.380	2,5	56.067	2,4
Marche	44.880	4,5	63.372	4,8	108.252	4,7
Lazio	85.663	8,6	115.735	8,8	201.398	8,7
Abruzzo	39.224	3,9	49.530	3,8	88.754	3,8
Molise	11.508	1,2	16.877	1,3	28.385	1,2
Campania	119.889	12,0	136.302	10,4	256.191	11,1
Puglia	85.263	8,6	101.151	7,7	186.414	8,1
Basilicata	20.627	2,1	27.349	2,1	47.976	2,1
Calabria	55.102	5,5	72.861	5,5	127.963	5,5
Sicilia	126.958	12,7	114.753	8,7	241.711	10,5
Sardegna	48.627	4,9	53.302	4,1	101.929	4,4
<b>Italia</b>	<b>996.248</b>	<b>100,0</b>	<b>1.315.922</b>	<b>100,0</b>	<b>2.312.170</b>	<b>100,0</b>
Esteri e non ripartibili	20.564		10.868		31.432	
<b>Totale</b>	<b>1.016.812</b>		<b>1.326.790</b>		<b>2.343.602</b>	
<i>Beneficiari di pensioni di invalidità aumentate ex art. 38 L. 448/2001, di cui:</i>						
	123.095		177.203		300.298	
<i>- beneficiari di pensioni di invalidità integrate al minimo</i>						
	105.134		163.079		268.213	
<i>- beneficiari di pensioni di invalidità non integrate al minimo</i>						
	17.961		14.124		32.085	
<i>Beneficiari di pensioni di invalidità titolari di altre pensioni aumentate ex art. 38 L. 448/2001</i>						
	1.891		41.557		43.448	


(a) Le percentuali sono calcolate sul totale Italia, escludendo i residenti all'estero e i casi non ripartibili

Fonte: ISTAT-INPS

Tra 2002 e 2003 si evidenzia una flessione del numero di titolari di pensioni di inabilità o assegni ordinari di invalidità del 6,6%. Tale diminuzione è stata del 7,2% nelle regioni del Nord, del 6,8% nel Centro e del 6,1% nel Mezzogiorno. Si tratta di una prosecuzione di una tendenza già evidente nel 2002, quando il numero dei beneficiari era diminuito rispetto all'anno precedente del 5,7% (Figura 4.2.2).

Quanto ai redditi da pensioni dei titolari di questi trattamenti (Tavola 4.2.2), l'importo medio annuo è nel complesso pari a 10.160 euro, a sintesi dei 7.101 euro per quanti (il 45,6% del totale) beneficiano solo di questi trattamenti, e di 12.719 euro annui, di cui 5.784 euro derivanti da pensione di inabilità o assegni ordinari di invalidità, per chi invece li cumula con altri.


**Figura 4.2.1 – Beneficiari di pensioni di inabilità e assegni ordinari di invalidità: tasso di pensionamento standardizzato per regione (a). Anno 2003 (per 1.000 abitanti)**



(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

**Figura 4.2.2 – Beneficiari di pensioni di inabilità e assegni ordinari di invalidità per regione (a). Anni 2001-2003**  
*(Variazioni percentuali)*



(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

**Tavola 4.2.2 – Importo medio annuo dei redditi pensionistici dei titolari di pensioni di inabilità e/o da assegni ordinari di invalidità, per sesso e regione (a). Anno 2003 (euro)**

Regioni	Maschi			Femmine			Maschi e femmine		
	In	In	Totale	In	In	Totale	In	In	Totale
	assenza di altre pensioni	presenza di altre pensioni		assenza di altre pensioni	presenza di altre pensioni		assenza di altre pensioni	presenza di altre pensioni	
Piemonte	9.286	15.040	11.626	6.449	12.624	10.584	7.878	13.242	10.960
Valle d'Aosta	9.464	19.235	14.739	5.955	13.317	10.612	7.693	15.689	12.425
Lombardia	9.870	15.841	12.353	6.780	13.560	11.235	8.471	14.267	11.699
Trentino Alto-Adige	8.443	14.799	11.440	6.066	12.040	10.083	7.292	12.913	10.623
Veneto	8.364	14.629	11.074	6.112	12.084	10.141	7.423	12.946	10.555
Friuli V.G.	8.545	14.856	11.515	6.067	12.366	10.685	7.325	12.989	10.969
Liguria	10.149	17.604	13.908	6.064	13.383	11.001	8.010	14.685	12.087
Emilia Romagna	9.023	14.903	11.702	6.270	12.537	10.430	7.543	13.170	10.871
Toscana	8.721	15.376	12.079	5.922	12.198	10.183	7.331	13.240	10.935
Umbria	8.188	14.328	11.691	5.832	12.343	10.511	7.075	13.072	11.009
Marche	7.326	12.907	10.070	5.717	11.385	9.404	6.533	11.916	9.680
Lazio	8.978	14.783	11.415	6.188	12.063	9.871	7.681	12.965	10.528
Abruzzo	6.859	13.352	10.126	5.666	11.357	9.410	6.304	12.109	9.726
Molise	6.184	10.908	8.149	5.616	10.304	8.509	5.905	10.495	8.363
Campania	7.566	12.847	9.619	5.870	11.268	9.012	6.825	11.852	9.296
Puglia	7.304	13.221	9.599	6.259	11.938	9.428	6.822	12.412	9.506
Basilicata	6.510	11.982	8.640	5.699	10.711	8.594	6.122	11.139	8.614
Calabria	6.594	12.813	9.197	5.978	11.661	9.299	6.295	12.066	9.255
Sicilia	7.021	12.924	9.354	5.899	11.164	8.982	6.592	11.917	9.178
Sardegna	7.277	13.988	10.117	5.956	11.656	9.292	6.695	12.583	9.685
<b>Italia</b>	<b>7.977</b>	<b>14.045</b>	<b>10.587</b>	<b>6.078</b>	<b>12.035</b>	<b>9.837</b>	<b>7.101</b>	<b>12.719</b>	<b>10.160</b>

(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

## 5. Le rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali

Le rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali sono descritte nel Prospetto 1.5 del capitolo 1.

### 5.1 I trattamenti

Le rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali erogate in Italia al 31 dicembre 2003 sono pari a 1,1 milioni, di cui il 76,3% attribuite a uomini e il 26,7% destinate a donne (per queste ultime si tratta in quasi la metà dei casi di rendite indirette, in quanto superstiti del lavoratore interessato da infortunio) (Tavola 5.1.1). La spesa complessiva sostenuta per tali prestazioni è di 4.288 milioni di euro, pari allo 0,3% del PIL. La quota destinata agli uomini è pari al 67,5% del totale.

Rispetto al 2002, il numero delle rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali subisce un calo del 3,9%, mentre l'importo complessivo lordo annuo rimane sostanzialmente stabile (+0,6%) grazie all'aumento del 4,7% nell'importo medio dei trattamenti (che passano da 3.689 a 3.862 euro).

**Tavola 5.1.1 – Rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali per categoria della pensione e sesso del titolare. Anni 2002-2003** (importo complessivo in migliaia di euro, importo medio in euro)

Categoria di pensione	2002			2003		
	Numero	Importo complessivo	Importo medio	Numero	Importo complessivo	Importo medio
MASCHI						
Rendite dirette	870.479	2.831.072	3.252	833.991	2.848.908	3.416
Rendite indirette	13.029	51.254	3.934	12.732	47.315	3.716
<b>Totale</b>	<b>883.508</b>	<b>2.882.325</b>	<b>3.262</b>	<b>846.723</b>	<b>2.896.223</b>	<b>3.421</b>
FEMMINE						
Rendite dirette	145.724	346.215	2.376	138.559	346.538	2.501
Rendite indirette	126.096	1.033.634	8.197	124.868	1.044.798	8.367
<b>Totale</b>	<b>271.820</b>	<b>1.379.849</b>	<b>5.076</b>	<b>263.427</b>	<b>1.391.336</b>	<b>5.282</b>
MASCHI E FEMMINE						
Rendite dirette	1.016.203	3.177.287	3.127	972.550	3.195.445	3.286
Rendite indirette	139.125	1.084.888	7.798	137.600	1.092.114	7.937
<b>Totale</b>	<b>1.155.328</b>	<b>4.262.174</b>	<b>3.689</b>	<b>1.110.150</b>	<b>4.287.559</b>	<b>3.862</b>


Fonte: ISTAT-INPS

La maggior parte delle rendite è destinata a soggetti residenti nelle regioni settentrionali, con 486.447 trattamenti (44,0% del totale nazionale) e circa 1.881 milioni di euro di spesa complessiva annua (44,1% del totale nazionale). Il 31,5% delle prestazioni si concentra nelle regioni meridionali

(32,6% in termini di spesa) e il restante 24,4% in quelle del Centro, nelle quali viene erogato il 23,3% dell'importo complessivo (Figura 5.1.1).

Nelle regioni del Centro le rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali costituiscono il 5,9% delle prestazioni pensionistiche ivi erogate. Tale quota passa al 5,1% nelle regioni meridionali e insulari e scende al 4,5% nelle regioni del Nord.

**Figura 5.1.1 - Rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali per area geografica (a) e sesso del titolare. Anno 2003**



(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

## 5.2 I beneficiari

Al 31 dicembre 2003, il numero dei beneficiari di rendite per infortunio sul lavoro e/o malattie professionali è pari a 1,1 milioni; il 29,2% di essi è titolare solo di rendite, mentre il 70,8% le cumula con altre prestazioni pensionistiche.

Dall'analisi dei dati della distribuzione territoriale dei titolari di rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali (Tavola 5.2.1) si osserva che nel 2003 la Lombardia è la regione con il numero più elevato di beneficiari con 132.001 prestazioni e 131.474 pensionati (12,0% del totale nazionale). Seguono la Toscana (10,5%), l'Emilia Romagna (9,0%), il Veneto e la Sardegna (entrambe con il 7,5% del totale nazionale). Quote altrettanto significative si rilevano per il Piemonte (6,6%), la Campania (6,5%) e la Puglia (6,4%).

**Tavola 5.2.1 – Beneficiari di rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali per regione (a) e sesso del titolare. Anno 2003**

Regione	Maschi		Femmine		Maschi e femmine	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Piemonte	52.385	6,3	19.567	7,5	71.952	6,6
Valle d'Aosta	3.282	0,4	1.421	0,5	4.703	0,4
Lombardia	102.330	12,2	29.144	11,2	131.474	12,0
Trentino Alto-Adige	14.313	1,7	4.814	1,9	19.127	1,7
<i>Bolzano-Bozen</i>	6.952	0,8	2.152	0,8	9.104	0,8
<i>Trento</i>	7.361	0,9	2.662	1,0	10.023	0,9
Veneto	64.984	7,8	17.314	6,7	82.298	7,5
Friuli V.G.	19.951	2,4	6.362	2,5	26.313	2,4
Liguria	36.502	4,4	11.825	4,6	48.327	4,4
Emilia Romagna	74.184	8,9	24.968	9,6	99.152	9,0
Toscana	87.032	10,4	27.865	10,7	114.897	10,5
Umbria	29.752	3,6	7.666	3,0	37.418	3,4
Marche	39.372	4,7	11.980	4,6	51.352	4,7
Lazio	48.330	5,8	15.101	5,8	63.431	5,8
Abruzzo	26.908	3,2	10.800	4,2	37.708	3,4
Molise	4.871	0,6	2.516	1,0	7.387	0,7
Campania	53.092	6,3	18.153	7,0	71.245	6,5
Puglia	57.687	6,9	12.303	4,7	69.990	6,4
Basilicata	7.452	0,9	2.875	1,1	10.327	0,9
Calabria	23.851	2,8	8.178	3,2	32.029	2,9
Sicilia	65.125	7,8	17.032	6,6	82.157	7,5
Sardegna	25.490	3,0	9.527	3,7	35.017	3,2
<b>Italia</b>	<b>836.893</b>	<b>100,0</b>	<b>259.411</b>	<b>100,0</b>	<b>1.096.304</b>	<b>100,0</b>
Esteri e non ripartibili	3.889		1.520		5.409	
<b>Totale</b>	<b>840.782</b>		<b>260.931</b>		<b>1.101.713</b>	
<i>Di cui con altra pensione aumentata ex art. 38</i>						
<i>L.448/2001</i>	2.683		1.333		4.016	

(a) Le percentuali sono calcolate sul totale Italia, escludendo i residenti all'estero e i casi non ripartibili


Fonte: ISTAT-INPS

Se si effettua il confronto territoriale in termini standardizzati<sup>35</sup> (Figura 5.2.1) le regioni con il numero più elevato di rendite ogni mille residenti sono l'Umbria e la Valle d'Aosta (rispettivamente, 39‰ e 37‰ a fronte di un valore medio nazionale pari al 19‰). La Toscana, con 29 beneficiari ogni 1.000 residenti conferma la sua posizione di regione ad alta densità di titolari di rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali. Valori elevati dell'indicatore si registrano anche per le Marche (32‰), l'Abruzzo (28‰). Per contro, la Lombardia, è in penultima posizione, seguita solo

<sup>35</sup> Sulla procedura di standardizzazione cfr. sezione 3.2.

dal Lazio. A differenza della distribuzione regionale dei tassi standardizzati per le invalidità civili ed i trattamenti IVS di invalidità, le regioni del Mezzogiorno sono a cavallo, e non sistematicamente sopra, del dato medio nazionale.

**Figura 5.2.1 – Beneficiari di rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali (a): tasso di pensionamento standardizzato per regione. Anno 2003 (per 1.000 abitanti)**




(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

Rispetto al 2002, il numero dei titolari di rendite per infortunio sul lavoro flette del 3,9%, pressoché in tutte le aree del Paese anche se nelle regioni del Centro il tasso di variazione è superiore a quello rilevato al Nord e nel Mezzogiorno. Si tratta di una prosecuzione della flessione già registratasi nel 2002, quando il numero dei beneficiari era diminuito del 4,9% in tutte le aree del paese (Figura 5.2.2).

**Figura 5.2.2 – Beneficiari di rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali per ripartizione geografica  
Anni 2001-2003 (Variazioni percentuali)**



Fonte: ISTAT-INPS

Quanto ai redditi pensionistici dei titolari di rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali (Tavola 5.2.2) si osserva un importo medio lordo annuo pari a 12.218 euro. Chi percepisce solo tali rendite e non ha altre prestazioni pensionistiche (il 29,1% dei soggetti) ha importo medio annuo di 2.706 euro; chi cumula tali rendite con altre pensioni riceve nel complesso 16.129 euro annui, di cui 4.379 euro relative alle rendite in questione.

**Tavola 5.2.2 – Importo medio annuo dei redditi pensionistici dei titolari di rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali, per sesso e regione. Anno 2003 (euro)**

Regioni	Maschi			Femmine			Maschi e femmine		
	In	In	Totale	In	In	Totale	In	In	Totale
	assenza di altre pensioni	presenza di altre pensioni		assenza di altre pensioni	presenza di altre pensioni		assenza di altre pensioni	presenza di altre pensioni	
Piemonte	2.632	16.744	12.388	3.091	16.604	14.231	2.713	16.701	12.889
Valle d'Aosta	2.714	20.746	17.417	4.321	19.186	18.046	2.959	20.233	17.607
Lombardia	2.687	17.412	12.065	3.075	16.776	13.889	2.742	17.246	12.469
Trentino Alto-Adige	2.750	15.978	11.472	2.947	15.732	13.745	2.777	15.904	12.044
Veneto	2.710	16.155	11.943	2.924	15.479	12.838	2.743	15.997	12.131
Friuli V.G.	2.566	16.989	12.783	2.833	15.916	13.018	2.618	16.710	12.840
Liguria	2.553	19.917	16.104	3.232	18.630	16.440	2.671	19.579	16.186
Emilia Romagna	2.545	16.201	12.309	2.403	15.251	12.411	2.516	15.946	12.335
Toscana	2.579	17.211	13.638	2.656	15.918	13.711	2.593	16.873	13.656
Umbria	2.295	15.548	12.624	2.387	13.946	11.966	2.311	15.203	12.490
Marche	2.238	13.921	11.195	2.325	13.268	11.298	2.254	13.761	11.219
Lazio	2.700	16.592	11.923	3.185	14.449	11.918	2.784	16.019	11.922
Abruzzo	2.665	14.904	11.328	3.275	14.262	12.445	2.778	14.698	11.648
Molise	2.641	11.906	8.522	2.948	11.554	10.165	2.698	11.763	9.082
Campania	2.637	15.324	10.076	3.433	13.227	10.847	2.770	14.682	10.272
Puglia	2.644	16.260	10.944	3.275	14.630	11.712	2.721	15.924	11.079
Basilicata	2.651	13.478	8.961	2.884	12.817	10.678	2.690	13.252	9.439
Calabria	2.823	14.614	9.331	3.511	14.380	11.794	2.929	14.539	9.960
Sicilia	2.872	15.785	11.092	3.775	14.502	12.406	2.983	15.466	11.364
Sardegna	2.596	16.838	11.698	3.130	17.000	14.963	2.667	16.892	12.586
<b>Italia</b>	<b>2.646</b>	<b>16.405</b>	<b>11.996</b>	<b>3.023</b>	<b>15.375</b>	<b>12.935</b>	<b>2.706</b>	<b>16.129</b>	<b>12.218</b>

(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

## **6. Assegni e pensioni sociali**

Assegni e pensioni sociali sono descritti nel Prospetto 1.6 e i relativi ammontari riportati nella Tavola 1.1 del capitolo 1.

### **6.1 I trattamenti**

Il numero delle pensioni sociali al 31 dicembre 2003 era pari a 743.232, per un importo complessivo annuo di 3.109 milioni di euro, pari allo 0,2% del PIL. Rispetto al 2002, il numero dei trattamenti è pressoché stabile (+0,3%); la crescita della spesa (comprensiva delle maggiorazioni sociali) è del 2,2%, di poco inferiore alla rivalutazione annua stabilita in base alla variazione del costo della vita (+2,4%), sostanzialmente a causa del non aggiornamento ai prezzi delle maggiorazioni sociali<sup>36</sup>. Le pensioni costituite da trattamenti di invalidità civile trasformati ai 65 anni di età sono il 45,3% del totale dei trattamenti e il 41,6% dell'importo complessivo annuo (Tavola 6.1.1).

---

<sup>36</sup> Nel 2002 l'importo base della pensione sociale era fissato (importo mensile su 13 mensilità) a 288,91 euro (366,38 euro comprese le maggiorazioni) e l'assegno sociale a 350,57 euro (363,49 euro comprese le maggiorazioni). Come già visto nel del capitolo 1 (cfr. Tavola 1.1), nel 2005 la pensione sociale base era pari a 309,32 euro, ma poiché tale prestazione non viene più liquidata dal 1996, tutti i percettori hanno superato i 70 anni e possono godere (fatti salvi i requisiti di reddito per le maggiorazioni sociali, non coincidenti con quelli per l'ottenimento della prestazione base) dell'aumento a 544,20 euro mensili (551,35 nel 2006). L'assegno sociale è di 375,33 euro nel 2005 e 381,72 euro nel 2006, cui vanno aggiunte maggiorazioni sociali – anch'esse subordinate ad ulteriori requisiti reddituali – che portano il totale mensile nel 2005 a 388,25 euro (544,20 euro per gli ultrasessantenni) e nel 2006 a 394,64 euro (551,35 per gli ultrasessantenni).

**Tavola 6.1.1 – Pensioni sociali per tipologia della pensione e sesso del titolare. Anni 2002-2003** (importo complessivo in migliaia di euro, importo medio in euro)


Tipologia di pensione	2002			2003		
	Numero	Importo complessivo	Importo medio	Numero	Importo complessivo	Importo medio
<b>MASCHI</b>						
Pensioni e assegni sociali	107.205	471.666	4.400	113.346	503.256	4.440
Ex pensioni invalidità civile	83.022	312.231	3.761	85.512	333.039	3.895
<b>Totale</b>	<b>190.227</b>	<b>783.898</b>	<b>4.121</b>	<b>198.858</b>	<b>836.295</b>	<b>4.205</b>
<b>FEMMINE</b>						
Pensioni e assegni sociali	302.468	1.331.554	4.402	293.396	1.312.523	4.474
Ex pensioni invalidità civile	248.535	926.464	3.728	250.978	960.624	3.828
<b>Totale</b>	<b>551.003</b>	<b>2.258.018</b>	<b>4.098</b>	<b>544.374</b>	<b>2.273.148</b>	<b>4.176</b>
<b>MASCHI E FEMMINE</b>						
Pensioni e assegni sociali	409.673	1.803.221	4.402	406.742	1.815.779	4.464
Ex pensioni invalidità civile	331.557	1.238.695	3.736	336.490	1.293.663	3.845
<b>Totale</b>	<b>741.230</b>	<b>3.041.916</b>	<b>4.104</b>	<b>743.232</b>	<b>3.109.443</b>	<b>4.184</b>

Fonte: ISTAT-INPS

I trattamenti sono erogati prevalentemente a donne, quelli destinati agli uomini costituendo solo il 26,8% del totale.

Il 50,1% dei trattamenti è nelle regioni dell'Italia meridionale, il 29,0% nelle regioni settentrionali e il restante 20,9% in quelle centrali (Figura 6.1.1). Nel Mezzogiorno le pensioni sociali costituiscono il 2,9% della spesa pensionistica complessiva erogata in tale area. Nelle regioni del Centro tale quota all'1,6% e nel Nord allo 0,9%.

**Figura 6.1.1 – Pensioni e assegni sociali per area geografica e sesso del titolare (a). Anno 2003**



(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

## **6.2 I beneficiari**

Al 31 dicembre 2003, il numero dei beneficiari di pensioni e assegni sociali era pari a 743.017; il 61,7% di essi era titolare solo di tale tipo di prestazione, mentre il 38,3% la cumulava con altre prestazioni (poco meno di 285.000 soggetti, dei quali circa 60000 godono in particolare dell'indennità di accompagnamento; cfr. Tavola 3.2.3).

La regione con il numero più elevato di beneficiari è la Sicilia con 117.503 pensioni e 117.478 pensionati, pari al 15,8% del totale, seguita dalla Campania con 100.596 prestazioni e 100.575 beneficiari (13,5% del totale nazionale). Quote altrettanto significative si rilevano nel Lazio (11,0%), in Lombardia (9,8%), Puglia (8,2%), Toscana (6,0%) e Veneto (5,2%). Nel complesso, in queste sette regioni si concentra il 69,6% del numero di pensionati sociali e il 70,2% dell'importo complessivo erogato.

**Tavola 6.2.1 – Beneficiari di pensioni o assegni sociali per regione (a) e sesso del titolare. Anno 2003**

Regione	Maschi		Femmine		Maschi e femmine	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Piemonte	7.445	3,8	24.333	4,5	31.778	4,3
Valle d'Aosta	194	0,1	726	0,1	920	0,1
Lombardia	16.882	8,5	55.888	10,3	72.770	9,8
Trentino Alto-Adige	1.676	0,8	4.445	0,8	6.121	0,8
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>649</i>	<i>0,3</i>	<i>1.891</i>	<i>0,3</i>	<i>2.540</i>	<i>0,3</i>
<i>Trento</i>	<i>1.027</i>	<i>0,5</i>	<i>2.554</i>	<i>0,5</i>	<i>3.581</i>	<i>0,5</i>
Veneto	8.850	4,5	29.918	5,5	38.768	5,2
Friuli V.G.	2.679	1,3	9.106	1,7	11.785	1,6
Liguria	4.610	2,3	17.004	3,1	21.614	2,9
Emilia Romagna	7.431	3,7	24.058	4,4	31.489	4,2
Toscana	8.400	4,2	35.988	6,6	44.388	6,0
Umbria	3.003	1,5	10.018	1,8	13.021	1,8
Marche	4.373	2,2	11.788	2,2	16.161	2,2
Lazio	21.498	10,8	60.026	11,0	81.524	11,0
Abruzzo	6.288	3,2	16.351	3,0	22.639	3,0
Molise	1.213	0,6	2.605	0,5	3.818	0,5
Campania	30.245	15,2	70.330	12,9	100.575	13,5
Puglia	16.359	8,2	44.708	8,2	61.067	8,2
Basilicata	2.451	1,2	5.818	1,1	8.269	1,1
Calabria	11.199	5,6	22.790	4,2	33.989	4,6
Sicilia	36.628	18,5	80.850	14,9	117.478	15,8
Sardegna	7.075	3,6	17.215	3,2	24.290	3,3
<b>Italia</b>	<b>198.499</b>	<b>100,0</b>	<b>543.965</b>	<b>100,0</b>	<b>742.464</b>	<b>100,0</b>
Esteri e non ripartibili	269		284		553	
<b>Totale</b>	<b>198.768</b>		<b>544.249</b>		<b>743.017</b>	
<i>Di cui con pensione della specie aumentata ex art. 38</i>						
<i>L.448/2001</i>	<i>52.677</i>		<i>195.587</i>		<i>248.264</i>	
<i>con altra pensione aumentata ex art. 38</i>						
<i>L.448/2001</i>	<i>3.479</i>		<i>1.295</i>		<i>4.774</i>	

(a) Le percentuali sono calcolate sul totale Italia, escludendo i residenti all'estero e i casi non ripartibili


Fonte: ISTAT-INPS

In termini standardizzati<sup>37</sup> (Figura 6.2.1) emerge una maggiore presenza di pensionati sociali nelle regioni meridionali (108‰ abitanti con più di 65 anni, a fronte del valore medio nazionale pari

<sup>37</sup> Nel caso di pensioni e assegni sociali, il tasso di pensionamento è calcolato come rapporto tra il numero dei titolari delle prestazioni e la popolazione tipo (standard) con età pari o superiore a 65 anni. Di nuovo (cfr. sez. 3.2), come popolazione tipo è stata utilizzata la popolazione italiana residente al 2003.

a 67‰); nelle regioni del Nord si registra invece un valore del rapporto (40‰) inferiore anche a quello rilevato nelle regioni centrali (67‰).

**Figura 6.2.1 – Beneficiari di pensioni o assegni sociali: tasso di pensionamento standardizzato per regione (a). Anno 2003 (per 1.000 abitanti)**




(a) Sono esclusi i residenti i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

Nel periodo 2001-2003, il numero dei beneficiari delle pensioni o assegni sociali è aumentato, pur se con un rallentamento tra primo e secondo anno (si passa dal +1,9% del 2002 al +0,3% del 2003; Figura 6.2.2). Sebbene la tendenza sia simile nelle diverse regioni, la crescita è più forte nel Mezzogiorno, mentre nel Nord si ha una flessione sia nel primo che (ancor più accentuata) nel secondo anno. Una situazione intermedia si evidenzia nel Centro (ove il Lazio è peraltro l'unica regione con una variazione positiva).

**Figura 6.2.2 – Beneficiari di pensioni o assegni sociali per ripartizione geografica. Anni 2001-2003 (Variazioni percentuali)**



(a) Sono esclusi i residenti i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

Quanto ai redditi pensionistici dei titolari di pensioni sociali<sup>38</sup> (Tavola 6.2.2) si osserva un importo medio annuo di 7.269 euro. Chi non cumula la pensione sociale con altre prestazioni pensionistiche (il 61,7% del totale) si ferma a 4.509 euro; gli altri percepiscono in media redditi pensionistici per 11.702 euro annui, di cui 3.664 euro derivanti dalla pensione sociale.

<sup>38</sup> Si ricorda che la Legge Finanziaria per il 2002, all'art. 38, ha stabilito un aumento della maggiorazione sociale, fino all'importo di 516,46 euro al mese, dell'ammontare dei trattamenti pensionistici (pensioni, assegni sociali, pensioni IVS integrate al minimo) inferiori a tale somma per gli ultrasettantenni (cfr. sopra, sezione 1.3). Per effetto del riconoscimento dell'inflazione sul valore dei trattamenti base, come già detto il minimo per gli ultrasettantenni è diventato nel 2006 551,35 euro.

**Tavola 6.2.2 – Importo medio annuo dei redditi pensionistici dei titolari di pensioni o assegni sociali, per sesso e regione (a). Anno 2003 (euro)**

Regioni	Maschi			Femmine			Maschi e femmine		
	In	In	Totale	In	In	Totale	In	In	Totale
	assenza di altre pensioni	presenza di altre pensioni		assenza di altre pensioni	presenza di altre pensioni		assenza di altre pensioni	presenza di altre pensioni	
Piemonte	5.597	13.132	9.248	4.331	12.317	6.754	4.565	12.584	7.338
Valle d'Aosta	5.384	13.560	11.116	3.886	12.531	7.542	4.068	12.847	8.295
Lombardia	5.569	13.264	9.656	4.377	12.346	7.050	4.586	12.643	7.655
Trentino Alto-Adige	5.727	12.205	9.731	4.141	11.803	7.135	4.444	11.953	7.846
Veneto	5.750	12.308	9.863	4.117	11.991	6.409	4.337	12.114	7.197
Friuli V.G.	5.460	12.758	10.105	4.055	12.290	7.411	4.270	12.437	8.023
Liguria	5.612	12.483	8.842	4.416	12.021	6.880	4.625	12.151	7.299
Emilia Romagna	5.658	13.293	10.850	4.282	12.629	7.897	4.486	12.846	8.594
Toscana	5.591	12.732	10.162	4.045	12.094	6.708	4.217	12.292	7.362
Umbria	5.553	12.922	11.457	3.946	12.480	8.088	4.113	12.626	8.865
Marche	5.636	12.159	10.610	4.023	12.225	7.590	4.241	12.199	8.408
Lazio	5.461	11.609	8.143	4.565	11.773	6.386	4.755	11.710	6.849
Abruzzo	5.386	11.605	9.453	4.126	11.719	6.882	4.344	11.672	7.596
Molise	5.169	10.850	8.630	4.358	11.616	7.024	4.539	11.282	7.534
Campania	5.311	10.874	8.147	4.579	11.567	6.625	4.747	11.270	7.082
Puglia	5.240	10.886	8.993	4.201	11.825	6.378	4.353	11.393	7.079
Basilicata	5.076	11.345	9.153	4.083	11.540	6.964	4.275	11.459	7.613
Calabria	5.137	10.749	8.532	4.369	11.851	6.884	4.543	11.334	7.427
Sicilia	5.357	9.900	8.447	4.275	11.244	5.706	4.442	10.437	6.561
Sardegna	5.349	10.998	9.525	4.066	11.906	6.649	4.243	11.470	7.487
<b>Italia</b>	<b>5.424</b>	<b>11.412</b>	<b>8.995</b>	<b>4.315</b>	<b>11.934</b>	<b>6.640</b>	<b>4.509</b>	<b>11.717</b>	<b>7.270</b>

(a) Sono esclusi i residenti i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

## 7. Le pensioni integrate al minimo

L'integrazione al minimo riguarda le tre tipologie di pensioni del comparto IVS. Si ricorda che gli importi qui considerati comprendono tanto il trattamento di base quanto la relativa integrazione.

### 7.1 I trattamenti

Nel 2003, il numero dei trattamenti pensionistici integrati al minimo era pari a 4,7 milioni (pari al 31,3% del totale delle pensioni IVS), per un importo complessivo annuo (comprensivo della prestazione di base e dell'integrazione) di 24.267 milioni di euro, pari all'1,9% del PIL. Rispetto al 2002, la spesa è in lieve calo (-0,4%), a sintesi d'un numero di trattamenti integrati al minimo che diminuisce del 2,6% e d'un importo medio che cresce del 2,2% (Tavola 7.1.1).

I beneficiari delle pensioni IVS integrate al minimo sono per lo più donne; ad esse è, infatti, destinato il 78,3% del totale dei trattamenti (77,7% nel 2002), percentuale che sale all'85,3% nel caso delle sole pensioni ai superstiti.

**Tavola 7.1.1 – Trattamenti integrati al minimo per tipologia della pensione integrata e sesso del titolare (a). Anni 2002-2003** (importo complessivo in migliaia di euro, importo medio in euro)


Tipologia di pensione	2002			2003		
	Numero	Importo complessivo	Importo medio	Numero	Importo complessivo	Importo medio
MASCHI						
Pensioni di vecchiaia	474.213	2.453.087	5.173	463.375	2.452.948	5.294
Pensioni di invalidità	421.756	2.235.710	5.301	378.551	2.044.195	5.400
Pensioni ai superstiti	181.550	761.786	4.196	180.182	776.025	4.307
<b>Totale</b>	<b>1.077.519</b>	<b>5.450.584</b>	<b>5.058</b>	<b>1.022.108</b>	<b>5.273.168</b>	<b>5.159</b>
FEMMINE						
Pensioni di vecchiaia	1.717.938	8.587.058	4.998	1.729.249	8.836.047	5.110
Pensioni di invalidità	985.483	4.983.199	5.057	911.545	4.710.157	5.167
Pensioni ai superstiti	1.056.168	5.352.609	5.068	1.048.890	5.447.943	5.194
<b>Totale</b>	<b>3.759.589</b>	<b>18.922.867</b>	<b>5.033</b>	<b>3.689.684</b>	<b>18.994.147</b>	<b>5.148</b>
MASCHI E FEMMINE						
Pensioni di vecchiaia	2.192.151	11.040.145	5.036	2.192.624	11.288.995	5.149
Pensioni di invalidità	1.407.239	7.218.910	5.130	1.290.096	6.754.352	5.236
Pensioni ai superstiti	1.237.718	6.114.395	4.940	1.229.072	6.223.968	5.064
<b>Totale</b>	<b>4.837.108</b>	<b>24.373.450</b>	<b>5.039</b>	<b>4.711.792</b>	<b>24.267.315</b>	<b>5.150</b>

(a) Gli importi delle pensioni integrate al minimo comprendono trattamento base e integrazione

Fonte: ISTAT-INPS

Il 44,7% delle pensioni integrate al minimo si concentra nelle regioni dell'Italia settentrionale, il 35,1,0% nelle regioni meridionali e il restante 20,2% in quelle centrali (Figura 7.1.1). Nel Mezzogiorno i trattamenti integrati al minimo sono il 39,6% delle pensioni IVS; tale quota passa al 32,7% nelle regioni del Centro e scende al 26,5% in quelle settentrionali (Figura 7.1.2).


**Figura 7.1.1 – Trattamenti integrati al minimo per area geografica e sesso del titolare. Anno 2003**



(a) Sono esclusi i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

**Figura 7.1.2 – Pensioni IVS per area geografica e presenza o meno dell'integrazione al minimo. Anno 2003**



(a) Sono esclusi i casi non ripartibili geograficamente


Fonte: ISTAT-INPS

## 7.2 I beneficiari

Al 31 dicembre 2003, i beneficiari di pensioni con integrazione al trattamento minimo sono pari a 4.686.638; il 52,4 per cento di essi è titolare solo di trattamenti integrati al minimo, mentre il 47,6 per cento cumula queste pensioni con altre prestazioni. (Figura 7.2.1). Tra coloro che percepiscono una sola pensione integrata al minimo, il 58,1 per cento è titolare di pensioni di vecchiaia, il 21,2 per cento riceve pensioni di invalidità e il 20,7 per cento percepisce pensioni ai superstiti. Naturalmente, tale composizione percentuale non è omogenea tra maschi e femmine. Per i primi, la quota delle pensioni di invalidità è superiore a quella osservata per le femmine

(34,0% contro il 17,2%) per le quali è nettamente superiore la quota di pensioni ai superstiti (25,1% contro il 6,5%).

**Figura 7.2.1 – Beneficiari di pensioni integrate al minimo per tipologia della pensione integrata. Anno 2003 (in percentuale)**



Fonte: ISTAT-INPS

Nel 2003 la regione con il numero più elevato di beneficiari è la Lombardia con 605.532 pensioni e 602.750 pensionati, pari al 13,3% del totale, seguita dalla Campania con 396.954 prestazioni e 394.578 beneficiari (8,7% del totale nazionale). Quote altrettanto significative si rilevano in Sicilia (8,2%), Veneto (8,0%), Emilia Romagna (7,9%), Lazio (7,6%) e Toscana (6,8%) (Tavola 7.2.1).

**Tavola 7.2.1 – Beneficiari di trattamenti pensionistici integrati al minimo per regione (a) e sesso del titolare.  
Anno 2003**

Regione	Maschi		Femmine		Maschi e femmine	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Piemonte	58.341	6,1	298.411	8,4	356.752	7,9
Valle d'Aosta	1.516	0,2	8.197	0,2	9.713	0,2
Lombardia	78.031	8,2	524.719	14,7	602.750	13,3
Trentino Alto-Adige	13.469	1,4	65.700	1,8	79.169	1,8
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>6.618</i>	<i>0,7</i>	<i>30.510</i>	<i>0,9</i>	<i>37.128</i>	<i>0,8</i>
<i>Trento</i>	<i>6.851</i>	<i>0,7</i>	<i>35.190</i>	<i>1,0</i>	<i>42.041</i>	<i>0,9</i>
Veneto	64.904	6,8	296.593	8,3	361.497	8,0
Friuli V.G.	16.332	1,7	89.456	2,5	105.788	2,3
Liguria	25.259	2,6	120.097	3,4	145.356	3,2
Emilia Romagna	63.758	6,7	295.009	8,3	358.767	7,9
Toscana	55.114	5,8	252.342	7,1	307.456	6,8
Umbria	19.933	2,1	71.881	2,0	91.814	2,0
Marche	39.735	4,2	132.623	3,7	172.358	3,8
Lazio	75.359	7,9	266.256	7,5	341.615	7,6
Abruzzo	40.219	4,2	106.575	3,0	146.794	3,2
Molise	13.138	1,4	31.819	0,9	44.957	1,0
Campania	112.477	11,8	282.101	7,9	394.578	8,7
Puglia	68.021	7,1	192.157	5,4	260.178	5,8
Basilicata	18.760	2,0	47.317	1,3	66.077	1,5
Calabria	49.414	5,2	123.782	3,5	173.196	3,8
Sicilia	104.836	11,0	266.426	7,5	371.262	8,2
Sardegna	35.763	3,7	93.778	2,6	129.541	2,9
<b>Italia</b>	<b>954.379</b>	<b>100,0</b>	<b>3.565.239</b>	<b>100,0</b>	<b>4.519.618</b>	<b>100,0</b>
Estero e non ripartibili	64.954		102.066		167.020	
<b>Totale</b>	<b>1.019.333</b>		<b>3.667.305</b>		<b>4.686.638</b>	
<i>Di cui con pensione della specie aumentata ex art. 38</i>						
<i>L.448/2001</i>	<i>263.098</i>		<i>660.329</i>		<i>923.427</i>	
<i>con altra pensione aumentata ex art. 38</i>						
<i>L.448/2001</i>	<i>1.310</i>		<i>3.363</i>		<i>4.673</i>	

(a) Le percentuali sono calcolate sul totale Italia, escludendo i residenti all'estero e i casi non ripartibili


Fonte: ISTAT-INPS

In termini standardizzati<sup>39</sup> (Figura 7.2.2) sono in genere le regioni del Mezzogiorno ad avere i valori più elevati, con la Lombardia che invece ad esempio passa in ultima posizione. Il gradiente geografico per questi trattamenti, pur sempre caratterizzato dall'asse Sud-Nord e quindi coerente con la maggior carenza di chances lavorative (e quindi di contributi previdenziali) del Mezzogiorno,

<sup>39</sup> Sulla procedura di standardizzazione cfr. sezione 3.2.

vede però anche alcune regioni del Nord-Est (in particolare il Trentino Alto Adige e il Veneto) su valori relativamente elevati ed è in ogni caso meno marcato di quello prima visto per le pensioni e gli assegni sociali (che intervengono ove vi sia carenza assoluta di contributi previdenziali).

**Figura 7.2.2 – Beneficiari di trattamenti pensionistici integrati al minimo: tasso di pensionamento standardizzato per regione (a). Anno 2003 (per 1.000 abitanti)**




(a) Sono esclusi i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

Il numero dei titolari di trattamenti pensionistici integrati al minimo, in linea con la tendenza già registrata nel 2002, è diminuito nel 2003 del 2,4%, senza differenze di rilievo nelle diverse aree del Paese (Figura 7.2.3). L'entità della diminuzione osservata nell'ultimo anno è in genere inferiore a quella registrata nel 2002 (fanno eccezione Piemonte, Trentino Alto Adige e Liguria, ove il calo del 2003 è invece più sostenuto).

**Figura 7.2.3 – Beneficiari di trattamenti pensionistici integrati al minimo per ripartizione geografica (a). Anni 2001-2003 (Variazioni percentuali)**



(a) Sono esclusi i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

Quanto agli importi dei redditi pensionistici dei titolari di pensioni integrate al minimo (Tavola 7.2.2) si osserva che l'importo medio annuo dei redditi pensionistici è pari a 8.587 euro. Per quanti non cumulano i trattamenti integrati al minimo con altre prestazioni pensionistiche l'importo annuo è pari a 5.470 euro (420,78 euro mensili per tredici mensilità); se si considerano i redditi pensionistici di coloro che percepiscono una sola pensione integrata al minimo l'importo medio mensile è di 419,45 euro, comunque superiore al trattamento minimo per il 2003, pari a 402,12 euro, per via dell'operare delle maggiorazioni sociali (anch'esse sottoposte alla prova dei mezzi, pur con modalità diverse rispetto all'integrazione al minimo stessa)<sup>40</sup>. L'importo medio dei redditi pensionistici di coloro che percepiscono anche altre pensioni è pari a 11.835 euro annui (910,35 euro mensili), di cui 4.938 euro (379,82 euro mensili) derivano dai trattamenti integrati al minimo.

<sup>40</sup> Si ricorda che anche per le integrazioni al minimo vale l'aumento per gli ultrasettantenni a 516,46 euro mensili (dato 2002, diventato 551,35 nel 2006), già richiamato nel precedente capitolo 5 e nella sezione 1.3.

**Tavola 7.2.2 – Importo medio annuo dei redditi pensionistici dei titolari di trattamenti pensionistici integrati al minimo, per sesso e regione (a). Anno 2003 (euro)**

Regioni	Maschi			Femmine			Maschi e femmine		
	In	In	Totale	In	In	Totale	In	In	Totale
	assenza di altre pensioni	presenza di altre pensioni		assenza di altre pensioni	presenza di altre pensioni		assenza di altre pensioni	presenza di altre pensioni	
Piemonte	5.530	12.490	8.597	5.389	11.866	8.657	5.414	11.957	8.647
Valle d'Aosta	5.286	12.458	9.000	5.322	12.672	9.259	5.317	12.639	9.219
Lombardia	5.380	13.184	9.020	5.386	12.216	8.725	5.385	12.336	8.764
Trentino Alto-Adige	5.440	11.749	8.531	5.389	11.490	8.397	5.398	11.534	8.420
Veneto	5.485	12.268	8.463	5.472	11.437	8.386	5.474	11.573	8.400
Friuli V.G.	5.380	12.922	9.072	5.366	11.958	8.916	5.368	12.095	8.940
Liguria	5.562	13.122	8.866	5.422	12.646	9.017	5.448	12.720	8.990
Emilia Romagna	5.450	12.860	9.322	5.373	12.020	9.104	5.388	12.161	9.143
Toscana	5.517	12.869	9.369	5.429	11.938	8.794	5.445	12.106	8.897
Umbria	5.527	12.455	9.631	5.375	11.898	9.086	5.407	12.023	9.204
Marche	5.501	11.777	8.767	5.414	11.329	8.600	5.435	11.430	8.638
Lazio	5.548	12.487	8.528	5.523	11.848	8.482	5.529	11.980	8.492
Abruzzo	5.453	11.659	8.342	5.465	11.187	8.383	5.461	11.308	8.372
Molise	5.415	10.323	7.450	5.427	10.265	7.783	5.423	10.280	7.686
Campania	5.488	11.363	7.979	5.577	11.221	8.204	5.551	11.259	8.140
Puglia	5.347	12.004	8.347	5.520	11.754	8.600	5.472	11.815	8.534
Basilicata	5.480	11.374	7.994	5.458	10.765	8.103	5.465	10.919	8.072
Calabria	5.462	11.954	8.486	5.568	11.693	8.790	5.535	11.761	8.703
Sicilia	5.505	11.510	8.110	5.651	11.283	8.115	5.609	11.347	8.114
Sardegna	5.562	11.902	8.233	5.579	11.689	8.469	5.574	11.743	8.404
<b>Italia</b>	<b>5.477</b>	<b>12.175</b>	<b>8.552</b>	<b>5.468</b>	<b>11.751</b>	<b>8.597</b>	<b>5.470</b>	<b>11.835</b>	<b>8.587</b>

(a) Sono esclusi i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

## 8. Le pensioni di guerra

Le pensioni di guerra sono descritte nei Prospetti 1.7 e 1.8 del capitolo 1.

### 8.1 I trattamenti

Le pensioni di guerra erogate al 31 dicembre 2003 erano 460.518, di cui il 36,6% ad uomini e il 63,4% a donne (Tavola 8.1.1). La spesa complessiva era di 1.576 milioni di euro, pari allo 0,1% del PIL. La quota destinata agli uomini, sebbene questi siano numericamente inferiori alle donne, è pari al 56,3% del totale, perché per i primi si tratta più spesso di trattamenti diretti e non, come nel caso delle donne, di trattamenti indiretti e di reversibilità. Rispetto al 2002, il numero dei trattamenti è pressoché stabile (+0,3%) con un calo della spesa del 6,6%, dovuto alla riduzione dell'importo medio dei trattamenti che passa da 3.675 euro del 2002 a 3.423 euro del 2003 (-6,9%), ascrivibile alle prestazioni indirette, laddove invece quelle dirette registrano un leggero incremento dell'importo medio.

**Tavola 8.1.1 – Pensioni di guerra per categoria della pensione e sesso del titolare. Anni 2002-2003** (importo complessivo in migliaia di euro, importo medio in euro)


Categoria di pensione	2002			2003		
		Importo	Importo		Importo	Importo
	Numero	complessivo annuo	medio annuo	Numero	complessivo annuo	medio annuo
MASCHI						
Pensioni di guerra dirette	158.849	884.781	5.570	148.936	842.890	5.659
Pensioni di guerra indirette	20.586	50.999	2.477	19.488	45.302	2.325
<b>Totale</b>	<b>179.435</b>	<b>935.780</b>	<b>5.215</b>	<b>168.421</b>	<b>888.187</b>	<b>5.274</b>
FEMMINE						
Pensioni di guerra dirette	10.592	53.577	5.058	11.898	54.920	4.616
Pensioni di guerra indirette	269.084	697.851	2.593	280.196	633.372	2.260
<b>Totale</b>	<b>279.676</b>	<b>751.428</b>	<b>2.687</b>	<b>292.097</b>	<b>688.298</b>	<b>2.356</b>
MASCHI E FEMMINE						
Pensioni di guerra dirette	169.441	938.358	5.538	160.834	897.811	5.582
Pensioni di guerra indirette	289.670	748.850	2.585	299.684	678.674	2.265
<b>Totale</b>	<b>459.111</b>	<b>1.687.208</b>	<b>3.675</b>	<b>460.518</b>	<b>1.576.485</b>	<b>3.423</b>

Fonte: ISTAT-INPS

Il 39,5% dei trattamenti è erogato nelle regioni settentrionali (si tratta del 38,1% della spesa), il 33,0% nelle regioni meridionali (35,2% in termini di spesa) e il restante 27,6% in quelle del Centro (26,8% dell'importo complessivo; Figura 8.1.1). Nelle regioni del Centro le pensioni di guerra

costituiscono il 2,7% delle prestazioni pensionistiche ivi erogate. Tale quota passa al 2,2% nelle regioni meridionali e insulari e scende all'1,7% nelle regioni del Nord.

**Figura 8.1 – Pensioni di guerra per area geografica e sesso del titolare. Anno 2003**



(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

## 8.2 I beneficiari

Al 31 dicembre 2003, il numero dei beneficiari di pensioni di guerra era pari a 427.016; il 12,3% di essi è titolare solo di questi trattamenti, mentre l'87,7% cumula queste pensioni con altre prestazioni.

Il Lazio è la regione con il numero più elevato di beneficiari con 58.231 prestazioni e 53.237 pensionati (12,6% del totale nazionale). Seguono la Lombardia (9,6%), l'Emilia Romagna (8,6%) e la Campania (8,5%). Quote altrettanto significative si rilevano per il Veneto, la Sicilia e la Toscana (Tavola 8.2.1).

**Tavola 8.2.1 – Beneficiari di pensioni di guerra per regione (a) e sesso del titolare. Anno 2003**

Regione	Maschi		Femmine		Maschi e femmine	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Piemonte	8.107	5,0	14.051	5,4	22.158	5,3
Valle d'Aosta	213	0,1	342	0,1	555	0,1
Lombardia	14.042	8,7	26.376	10,2	40.418	9,6
Trentino Alto-Adige	2.144	1,3	3.537	1,4	5.681	1,3
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>949</i>	<i>0,6</i>	<i>1.426</i>	<i>0,5</i>	<i>2.375</i>	<i>0,6</i>
<i>Trento</i>	<i>1.195</i>	<i>0,7</i>	<i>2.111</i>	<i>0,8</i>	<i>3.306</i>	<i>0,8</i>
Veneto	11.663	7,2	21.578	8,3	33.241	7,9
Friuli V.G.	4.424	2,7	8.473	3,3	12.897	3,1
Liguria	5.767	3,6	9.975	3,8	15.742	3,7
Emilia Romagna	13.142	8,1	22.973	8,8	36.115	8,6
Toscana	11.943	7,4	19.668	7,6	31.611	7,5
Umbria	4.972	3,1	7.542	2,9	12.514	3,0
Marche	6.999	4,3	10.905	4,2	17.904	4,2
Lazio	20.954	12,9	32.283	12,4	53.237	12,6
Abruzzo	6.102	3,8	9.601	3,7	15.703	3,7
Molise	1.705	1,1	2.781	1,1	4.486	1,1
Campania	14.732	9,1	20.899	8,1	35.631	8,5
Puglia	8.883	5,5	12.610	4,9	21.493	5,1
Basilicata	1.797	1,1	2.540	1,0	4.337	1,0
Calabria	6.449	4,0	9.821	3,8	16.270	3,9
Sicilia	13.765	8,5	18.481	7,1	32.246	7,6
Sardegna	4.162	2,6	5.173	2,0	9.335	2,2
<b>Italia</b>	<b>161.965</b>	<b>100,0</b>	<b>259.609</b>	<b>100,0</b>	<b>421.574</b>	<b>100,0</b>
Estero e non ripartibili	1.975		3.471		5.442	
<b>Totale</b>	<b>163.936</b>		<b>263.080</b>		<b>427.016</b>	
<i>Di cui con altra pensione</i>						
<i>aumentata ex art. 38</i>						
<i>L.448/2001</i>	<i>11.109</i>		<i>46.741</i>		<i>57.850</i>	


(a) Le percentuali sono calcolate sul totale Italia, escludendo i residenti all'estero e i casi non ripartibili

Fonte: ISTAT-INPS

In termini standardizzati<sup>41</sup> le regioni con il numero più elevato di pensioni di guerra ogni mille residenti sono Umbria e Molise (12‰ a fronte di un valore medio nazionale pari al 7‰) seguite da Lazio ed Abruzzo (11‰), Marche (10‰), Friuli Venezia Giulia e Calabria (9‰). All'estremo opposto sono Valle d'Aosta, Lombardia e Piemonte (4-5‰). Complessivamente, anche se vi sono differenziazioni non irrilevanti, non emerge un gradiente direttamente connesso con la situazione socio-economica delle diverse Regioni.

<sup>41</sup> Sulla procedura di standardizzazione cfr. sezione 3.2.

**Figura 8.2.1 – Beneficiari di pensioni di guerra: tasso di pensionamento standardizzato per regione (a). Anno 2003 (per 1.000 abitanti)**




(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

Nel 2003, il numero dei titolari di pensioni di guerra diminuisce del 4,5%, pressoché ovunque, anche se in maniera meno marcata nelle regioni del Centro. Il calo fa peraltro seguito all'aumento (del 7,7%) del 2002 (Figura 8.2.2).

**Figura 8.2.2 – Beneficiari di pensioni di guerra per ripartizione geografica (a). Anni 2001-2003 (Variazioni percentuali)**



(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

Quanto ai redditi pensionistici dei titolari di pensioni di guerra (Tavola 8.2.2) si osserva un importo medio annuo di 15.705 euro. Chi riceve solo le pensioni di guerra (solo l'11,6% del totale) percepisce 7.187 euro. Chi vi cumula altre pensioni percepisce in totale 16.823 euro annui, di cui 3.245 euro derivanti da pensioni di guerra.

**Tavola 8.2.2 – Importo medio annuo dei redditi pensionistici dei titolari di pensioni di guerra, per sesso e regione (a). Anno 2003 (euro)**

Regioni	Maschi			Femmine			Maschi e femmine		
	In	In	Totale	In	In	Totale	In	In	Totale
	assenza di altre pensioni	presenza di altre pensioni		assenza di altre pensioni	presenza di altre pensioni		assenza di altre pensioni	presenza di altre pensioni	
Piemonte	9.161	20.496	18.970	4.049	15.537	14.725	6.726	17.270	16.278
Valle d'Aosta	6.674	22.296	20.463	2.779	16.336	15.781	5.276	18.507	17.578
Lombardia	7.617	22.032	19.417	3.225	15.745	14.673	5.552	17.775	16.321
Trentino Alto-Adige	9.236	20.037	18.279	3.540	14.452	13.801	7.090	16.410	15.491
Veneto	9.752	19.604	18.057	4.161	14.183	13.496	7.253	15.964	15.096
Friuli V.G.	11.244	20.960	19.827	4.776	15.260	14.707	8.242	17.127	16.463
Liguria	8.696	22.646	20.875	3.193	15.963	14.936	5.819	18.331	17.112
Emilia Romagna	10.021	20.030	18.952	4.545	15.594	15.002	7.474	17.149	16.439
Toscana	10.109	20.784	19.471	4.419	15.247	14.534	7.443	17.257	16.399
Umbria	8.723	18.507	17.306	3.917	14.963	14.378	6.819	16.307	15.541
Marche	9.716	17.955	17.095	4.163	14.399	13.872	7.305	15.741	15.132
Lazio	9.701	23.146	20.809	4.469	16.418	15.429	7.487	18.900	17.547
Abruzzo	9.632	17.324	16.109	3.767	13.648	12.528	6.521	15.032	13.919
Molise	7.721	14.748	13.557	3.481	12.240	11.377	5.657	13.145	12.206
Campania	9.058	18.746	16.342	4.223	14.381	13.449	7.395	15.989	14.645
Puglia	9.030	19.042	16.424	3.902	14.333	13.289	7.225	16.058	14.585
Basilicata	9.760	16.859	15.338	4.550	13.012	12.362	8.008	14.457	13.595
Calabria	9.986	17.442	15.710	4.563	14.165	13.211	7.847	15.341	14.201
Sicilia	9.762	18.725	16.431	4.606	13.861	12.881	7.921	15.723	14.396
Sardegna	9.705	19.839	17.586	4.736	14.498	13.820	8.316	16.645	15.499
<b>Italia</b>	<b>9.372</b>	<b>20.091</b>	<b>18.203</b>	<b>4.131</b>	<b>15.000</b>	<b>14.146</b>	<b>7.187</b>	<b>16.823</b>	<b>15.705</b>

(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

## 9. Le pensioni ai superstiti

Le pensioni ai superstiti sono descritti nel Prospetto 1.9 del capitolo 1.

### 9.1 I trattamenti

Nel 2003, tra le pensioni contributive il numero di quelle indirette (pensioni ai superstiti, parte S del comparto IVS<sup>42</sup>) è pari a 4,8 milioni e la spesa ad esse associate è di 31.084 milioni di euro (Tavola 9.1.1), pari al 2,4% del PIL. Rispetto al 2002, la spesa per pensioni ai superstiti è cresciuta del 2,5%, a sintesi dell'aumento del loro importo medio (+2,6%) e d'una lieve diminuzione del loro numero (-0,1%).

Circa un quarto delle prestazioni usufruiscono dell'integrazione al minimo (queste sono state già trattate nel capitolo 7) per un importo medio di 5.064 euro (contro i 6.926 euro delle non integrate) ed una spesa complessiva di 6,2 miliardi (cui si aggiungono 24,9 miliardi per le non integrate).

La maggior parte delle pensioni ai superstiti viene erogata alle donne (88,0%) alle quali è destinata il 92,2% della spesa, perché l'importo medio delle prestazioni indirette di cui beneficiano le donne è nettamente superiore a quello riferito alle medesime prestazioni ricevute dagli uomini (che derivano da prestazioni dirette in capo alle donne, generalmente più basse).

**Tavola 9.1.1 – Pensioni ai superstiti e sesso del titolare. Anni 2002-2003** (importo complessivo in migliaia di euro, importo medio in euro)


Sesso	2002			2003		
	Numero	Importo complessivo	Importo medio	Numero	Importo complessivo	Importo medio
Maschi	578.521	2.402.488	4.152,81	576.506	2.417.740	4.193,78
Femmine	4.243.402	27.919.432	6.579,49	4.242.096	28.666.639	6.757,66
<b>Maschi e femmine</b>	<b>4.821.923</b>	<b>30.321.920</b>	<b>6.288,35</b>	<b>4.818.602</b>	<b>31.084.379</b>	<b>6.450,91</b>

Fonte: ISTAT-INPS

Il 49,4% delle pensioni ai superstiti si concentra nelle regioni dell'Italia settentrionale, il 30,4% nelle regioni meridionali e il restante 20,2% in quelle centrali (Figura 9.1.1). Al Nord le pensioni ai superstiti costituiscono il 21,2% delle prestazioni pensionistiche erogate nella ripartizione, a cui corrisponde il 15,1% della spesa pensionistica complessiva. Nelle regioni del Centro la quota relativa passa al 20,5% per ciò che riguarda il numero di prestazioni e al 15,5% in termini di importo erogato. Nel Mezzogiorno, infine, le pensioni ai superstiti rappresentano il 20,5% delle prestazioni pensionistiche complessivamente erogate e il 16,5% della spesa complessiva.

<sup>42</sup> Dalla trattazione di questo capitolo sono dunque escluse le rendite dirette per infortunio sul lavoro e malattia professionale, trattate nel capitolo 5, e le pensioni indirette di guerra, trattate nel capitolo 8.

**Figura 9.1.1 – Pensioni ai superstiti per area geografica e sesso del titolare (a). Anno 2003**



(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

## 9.2 I beneficiari

Al 31 dicembre 2003, il numero dei beneficiari di pensioni ai superstiti era pari a 4.494.599; il 34,8% di essi è titolare solo di trattamenti di invalidità, mentre il 65,2% cumula queste pensioni con altre prestazioni.

La regione con il numero più elevato di beneficiari è la Lombardia con 759.859 pensioni e 709.329 pensionati, pari al 16,4% del totale, seguita dal Piemonte (8,5%), dal Lazio (8,4%), dall'Emilia Romagna (8,3%) e dal Veneto (8,0% del totale nazionale; (Tavola 9.2.1).

**Tavola 9.2.1 – Beneficiari di pensioni ai superstiti per regione e sesso del titolare (a). Anno 2003**


Regione	Maschi		Femmine		Maschi e femmine	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Piemonte	47.885	8,7	319.899	8,5	367.784	8,5
Valle d'Aosta	1.216	0,2	8.939	0,2	10.155	0,2
Lombardia	85.526	15,6	623.803	16,6	709.329	16,4
Trentino Alto-Adige	8.152	1,5	58.635	1,6	66.787	1,5
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>3.817</i>	<i>0,7</i>	<i>25.821</i>	<i>0,7</i>	<i>29.638</i>	<i>0,7</i>
<i>Trento</i>	<i>4.335</i>	<i>0,8</i>	<i>32.814</i>	<i>0,9</i>	<i>37.149</i>	<i>0,9</i>
Veneto	38.356	7,0	308.819	8,2	347.175	8,0
Friuli V.G.	12.009	2,2	99.101	2,6	111.110	2,6
Liguria	17.074	3,1	139.113	3,7	156.187	3,6
Emilia Romagna	52.045	9,5	305.604	8,1	357.649	8,3
Toscana	36.966	6,7	265.761	7,1	302.727	7,0
Umbria	9.984	1,8	63.838	1,7	73.822	1,7
Marche	16.767	3,1	106.145	2,8	122.912	2,8
Lazio	42.731	7,8	318.832	8,5	361.563	8,4
Abruzzo	13.918	2,5	85.664	2,3	99.582	2,3
Molise	4.465	0,8	21.447	0,6	25.912	0,6
Campania	48.619	8,9	293.457	7,8	342.076	7,9
Puglia	34.210	6,2	212.996	5,7	247.206	5,7
Basilicata	7.398	1,3	35.850	1,0	43.248	1,0
Calabria	21.757	4,0	114.766	3,0	136.523	3,2
Sicilia	36.288	6,6	291.233	7,7	327.521	7,6
Sardegna	13.485	2,5	94.012	2,5	107.497	2,5
<b>Italia</b>	<b>548.851</b>	<b>100,0</b>	<b>3.767.914</b>	<b>100,0</b>	<b>4.316.765</b>	<b>100,0</b>
Esteri e Non ripartibili	7.195		170.639		177.834	
<b>Totale</b>	<b>556.046</b>		<b>3.938.553</b>		<b>4.494.599</b>	
<i>Beneficiari di pensioni</i>						
<i>superstiti aumentate ex art.</i>						
<i>38 L. 448/2001, di cui:</i>						
- beneficiari di pensioni ai	6.185		412.331		418.516	
superstiti integrate al minimo	5.626		306.719		312.345	
- beneficiari di pensioni ai						
superstiti non integrate al						
minimo	559		105.612		106.171	
<i>Beneficiari di pensioni ai</i>						
<i>superstiti titolari di altre</i>						
<i>pensioni aumentate ex art. 38</i>						
<i>L. 448/2001</i>	5.329		52.918		58.247	

(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

In termini standardizzati<sup>43</sup> (Figura 9.2.1) non si rilevano differenze sostanziali: presumibilmente, nelle regioni più ricche il ricorso ai trattamenti in questione è depresso dalla possibilità di accedere ai trattamenti diretti (per definizione più generosi), mentre nelle regioni più povere è la carenza di trattamenti diretti del dante causa il fattore che riduce l'accesso.

**Figura 9.2.1 – Beneficiari di pensioni ai superstiti: tasso di pensionamento standardizzato per regione (a). Anno 2003 (per 1.000 abitanti)**




(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

Il numero dei titolari di trattamenti ha registrato nel 2003 una lievissima flessione (dello 0,1%), tutta ascrivibile al Nord (-0,2%). Si tratta della prosecuzione della tendenza già emersa nel 2002 (con un calo dello 0,4%; Figura 9.2.2).

<sup>43</sup> Sulla procedura di standardizzazione cfr. sezione 3.2.

**Figura 9.2.2 – Beneficiari di pensioni ai superstiti per regione (a). Anni 2001-2003 (Variazioni percentuali)**



(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente

(b) Fonte: ISTAT-INPS

Quanto ai redditi pensionistici dei titolari di pensioni ai superstiti (Tavola 9.2.2) si osserva un importo medio annuo pari a 12.623 euro. Chi non cumulano la pensione di reversibilità con altre prestazioni pensionistiche (il 32,7% dei soggetti) percepisce 8.594 euro; chi vi cumula altre pensioni arriva a 14.578 euro annui, di cui 6.326 euro derivanti da pensione di reversibilità.

**Tavola 9.2.2 – Importo medio annuo dei redditi pensionistici dei titolari di pensioni ai superstiti, per sesso e regione (a). Anno 2003 (euro)**

Regioni	Maschi			Femmine			Maschi e femmine		
	In	In	Totale	In	In	Totale	In	In	Totale
	assenza di altre pensioni	presenza di altre pensioni		assenza di altre pensioni	presenza di altre pensioni		assenza di altre pensioni	presenza di altre pensioni	
Piemonte	4.450	17.494	15.466	8.999	14.667	13.114	8.643	15.086	13.420
Valle d'Aosta	4.098	18.926	16.073	8.711	15.187	13.323	8.326	15.687	13.652
Lombardia	4.413	18.356	15.692	8.919	15.037	13.165	8.563	15.494	13.470
Trentino Alto-Adige	4.046	16.322	13.628	8.676	13.432	12.031	8.241	13.817	12.226
Veneto	4.273	15.744	13.602	8.586	13.407	11.654	8.328	13.727	11.869
Friuli V.G.	4.666	17.582	15.400	9.269	14.246	12.665	8.990	14.675	12.961
Liguria	5.111	18.684	16.474	10.210	15.511	13.607	9.941	15.949	13.920
Emilia Romagna	4.411	17.016	15.395	9.290	14.486	13.362	8.842	14.889	13.658
Toscana	4.574	17.031	15.133	9.350	14.416	12.768	9.057	14.805	13.057
Umbria	4.365	16.046	14.535	9.187	14.003	12.812	8.822	14.316	13.045
Marche	4.110	14.888	13.326	8.845	13.063	12.049	8.433	13.339	12.223
Lazio	5.180	18.262	15.173	10.485	15.718	13.462	10.122	16.106	13.664
Abruzzo	4.160	14.181	12.632	8.281	12.993	11.545	7.969	13.189	11.697
Molise	4.095	12.047	10.973	7.847	11.654	10.668	7.480	11.731	10.721
Campania	4.177	13.986	11.460	8.457	13.567	11.258	8.088	13.644	11.287
Puglia	4.130	14.312	12.299	8.479	13.666	11.530	8.168	13.782	11.636
Basilicata	3.929	12.593	11.181	7.696	11.920	10.682	7.308	12.052	10.768
Calabria	4.041	13.882	11.868	7.840	13.374	11.458	7.457	13.469	11.523
Sicilia	4.185	14.308	11.828	8.109	13.386	10.782	7.880	13.530	10.898
Sardegna	3.903	14.807	12.343	8.553	14.004	11.819	8.205	14.130	11.885
<b>Italia</b>	<b>4.388</b>	<b>16.312</b>	<b>14.062</b>	<b>8.928</b>	<b>14.265</b>	<b>12.413</b>	<b>8.594</b>	<b>14.578</b>	<b>12.623</b>

(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

## Appendice statistica

I dati esposti in Appendice sono organizzati in tavole secondo l'ordine e il dettaglio esposto nell'indice riportato di seguito. In particolare, le tavole statistiche, riferite agli anni 2001, 2002 e 2003, sono ordinate in due distinti gruppi a seconda dell'unità di analisi considerata. Il primo gruppo si riferisce alle tipologie di prestazioni contemplate nella realtà istituzionale del sistema pensionistico italiano; nel secondo sono, invece, riportati i dati relativi ai beneficiari delle prestazioni pensionistiche.

Le informazioni statistiche sul numero di pensioni e sul correlato importo annuo sono ordinati, per un totale di sette tavole (T1-T7), secondo il tipo di prestazione, la funzione economica, la regione e/o ripartizione geografica, la classe di importo mensile della prestazione, la classe di età e il sesso del titolare.

Le informazioni statistiche relative ai beneficiari delle prestazioni sono organizzate in otto gruppi che individuano i percettori di: pensioni o assegni sociali (A), pensioni integrate al minimo (B), pensioni di inabilità o assegni ordinari di invalidità (C), pensioni ai superstiti (D), rendite per infortunio sul lavoro (E), pensioni di invalidità civile e relative indennità (F), pensioni di guerra (G). Ciascun gruppo è organizzato in cinque tavole contenenti i dati distribuiti per numero di trattamenti percepiti sesso, età, regione di residenza e classe di importo mensile delle prestazioni.

Una ulteriore tavola contiene le informazioni statistiche relative ai percettori di tutte le pensioni associate alla condizione di invalidità (H).

## PENSIONI

- T1 - Pensioni e relativo importo annuo, complessivo e medio, per funzione economica, tipo di prestazione e sesso. Anni 2001, 2002 e 2003
- T2 - Pensioni e relativo importo annuo, complessivo e medio, per ripartizione geografica, classe di età e sesso del titolare. Anni 2001, 2002 e 2003
- T3 - Pensioni e relativo importo annuo, complessivo e medio, per regione, funzione economica, tipo di prestazione e sesso del titolare. Anni 2001, 2002 e 2003
- T4 - Pensioni e relativo importo annuo, complessivo e medio, per classe di importo mensile, funzione economica, tipo di prestazione e sesso del titolare. Anni 2001, 2002 e 2003
- T5 - Pensioni e relativo importo annuo, complessivo e medio, per classe di età del titolare, funzione economica, tipo di prestazione e sesso del titolare. Anni 2001, 2002 e 2003
- T6 - Pensioni di invalidità civile e relativo importo annuo, complessivo e medio, per regione, funzione economica e sesso del titolare. Anni 2001, 2002 e 2003
- T7 - Indennità di accompagnamento e relativo importo annuo, complessivo e medio, per regione, funzione economica e sesso del titolare. Anni 2001, 2002 e 2003

## **BENEFICIARI DI PENSIONI**

- A1 - Beneficiari di pensioni o assegni sociali e importo del reddito pensionistico per numero di pensioni percepite e sesso. Anni 2001, 2002 e 2003
- A2 - Beneficiari di pensioni o assegni sociali e importo del reddito pensionistico per ripartizione geografica, classe di età e sesso del titolare. Anni 2001, 2002 e 2003
- A3 - Beneficiari di pensioni o assegni sociali e importo del reddito pensionistico per regione, numero di pensioni percepite e sesso del titolare. Anni 2001, 2002 e 2003
- A4 - Beneficiari di pensioni o assegni sociali e importo del reddito pensionistico per classe di importo mensile, numero di pensioni percepite e sesso del titolare. Anni 2001, 2002 e 2003
- A5 - Beneficiari di pensioni o assegni sociali e importo del reddito pensionistico per classe di età, numero di pensioni percepite e sesso del titolare. Anni 2001, 2002 e 2003
- B1 - Beneficiari di pensioni integrate al minimo e importo del reddito pensionistico per numero di pensioni percepite e sesso. Anni 2001, 2002 e 2003
- B2 - Beneficiari di pensioni integrate al minimo e importo del reddito pensionistico per ripartizione geografica, classe di età e sesso del titolare. Anni 2001, 2002 e 2003
- B3 - Beneficiari di pensioni integrate al minimo e importo del reddito pensionistico per regione, numero di pensioni percepite e sesso del titolare. Anni 2001, 2002 e 2003
- B4 - Beneficiari di pensioni integrate al minimo e importo del reddito pensionistico per classe di importo mensile, numero di pensioni percepite e sesso del titolare. Anni 2001, 2002 e 2003
- B5 - Beneficiari di pensioni integrate al minimo e importo del reddito pensionistico per classe di età, numero di pensioni percepite e sesso del titolare. Anni 2001, 2002 e 2003
- C1 - Beneficiari di pensioni di inabilità o assegni ordinari di invalidità e importo del reddito pensionistico per numero di pensioni percepite e sesso. Anni 2001, 2002 e 2003
- C2 - Beneficiari di pensioni di inabilità o assegni ordinari di invalidità e importo del reddito pensionistico per ripartizione geografica, classe di età e sesso del titolare. Anni 2001, 2002 e 2003
- C3 - Beneficiari di pensioni di inabilità o assegni ordinari di invalidità e importo del reddito pensionistico per regione, numero di pensioni percepite e sesso del titolare. Anni 2001, 2002 e 2003
- C4 - Beneficiari di pensioni di inabilità o assegni ordinari di invalidità e importo del reddito pensionistico per classe di importo mensile, numero di pensioni percepite e sesso del titolare. Anni 2001, 2002 e 2003
- C5 - Beneficiari di pensioni di inabilità o assegni ordinari di invalidità e importo del reddito pensionistico per classe di età, numero di pensioni percepite e sesso del titolare. Anni 2001, 2002 e 2003
- D1 - Beneficiari di pensioni ai superstiti e importo del reddito pensionistico per numero di pensioni percepite e sesso. Anni 2001, 2002 e 2003
- D2 - Beneficiari di pensioni ai superstiti e importo del reddito pensionistico per

- ripartizione geografica, classe di età e sesso del titolare. Anni 2001, 2002 e 2003
- D3 - Beneficiari di pensioni ai superstiti e importo del reddito pensionistico per regione, numero di pensioni percepite e sesso del titolare. Anni 2001, 2002 e 2003
  - D4 - Beneficiari di pensioni ai superstiti e importo del reddito pensionistico per classe di importo mensile, numero di pensioni percepite e sesso del titolare. Anni 2001, 2002 e 2003
  - D5 - Beneficiari di pensioni ai superstiti e importo del reddito pensionistico per classe di età, numero di pensioni percepite e sesso del titolare. Anni 2001, 2002 e 2003
  - E1 - Beneficiari di rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali e importo del reddito pensionistico per numero di pensioni percepite e sesso. Anni 2001, 2002 e 2003
  - E2 - Beneficiari di rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali e importo del reddito pensionistico per ripartizione geografica, classe di età e sesso del titolare. Anni 2001, 2002 e 2003
  - E3 - Beneficiari rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali e importo del reddito pensionistico per regione, numero di pensioni percepite e sesso del titolare. Anni 2001, 2002 e 2003
  - E4 - Beneficiari di rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali e importo del reddito pensionistico per classe di importo mensile, numero di pensioni percepite e sesso del titolare. Anni 2001, 2002 e 2003
  - E5 - Beneficiari di rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali e importo del reddito pensionistico per classe di età, numero di pensioni percepite e sesso del titolare. Anni 2001, 2002 e 2003
  - F1 - Beneficiari di pensioni di invalidità civile e importo del reddito pensionistico per numero di pensioni percepite e sesso. Anni 2001, 2002 e 2003
  - F2 - Beneficiari di pensioni di invalidità civile e importo del reddito pensionistico per ripartizione geografica, classe di età e sesso del titolare. Anni 2001, 2002 e 2003
  - F3 - Beneficiari pensioni di invalidità civile e importo del reddito pensionistico per regione, numero di pensioni percepite e sesso del titolare. Anni 2001, 2002 e 2003
  - F4 - Beneficiari di pensioni di invalidità civile e importo del reddito pensionistico per classe di importo mensile, numero di pensioni percepite e sesso del titolare. Anni 2001, 2002 e 2003
  - F5 - Beneficiari di pensioni di invalidità civile e importo del reddito pensionistico per classe di età, numero di pensioni percepite e sesso del titolare. Anni 2001, 2002 e 2003
  - G1 - Beneficiari di pensioni di guerra e importo del reddito pensionistico per numero di pensioni percepite e sesso. Anni 2001, 2002 e 2003
  - G2 - Beneficiari di pensioni di guerra e importo del reddito pensionistico per ripartizione geografica, classe di età e sesso del titolare. Anni 2001, 2002 e 2003
  - G3 - Beneficiari pensioni di guerra e importo del reddito pensionistico per regione, numero di pensioni percepite e sesso del titolare. Anni 2001, 2002 e 2003
  - G4 - Beneficiari di pensioni di guerra e importo del reddito pensionistico per classe di

importo mensile, numero di pensioni percepite e sesso del titolare. Anni 2001, 2002 e 2003

G5 - Beneficiari di pensioni di guerra e importo del reddito pensionistico per classe di età, numero di pensioni percepite e sesso del titolare. Anni 2001, 2002 e 2003

H1 - Beneficiari di trattamenti di invalidità e importo del reddito pensionistico per sesso e classe di età. Anni 2001, 2002 e 2003